

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5016	27 giugno 2000	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

INDICE

A. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	5
I. Introduzione	5
II. Principali modifiche	7
1. Adeguamenti richiesti dalla LAID	7
a. l'abolizione dell'imposta di partenza ("Wegzugsteuer")	8
b. la definizione di capitale proprio imponibile e di capitale proprio occulto	9
c. il differimento dell'imposizione (nell'ambito degli utili immobiliari) per le trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone e per i trasferimenti conseguenti a divorzio o mutazioni del regime matrimoniale	9
d. la rinuncia all'esazione dell'imposta sugli utili immobiliari in caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive	9
e. le disposizioni transitorie che decadono con effetto al 31.12.2000	10
f. altri adeguamenti (formali) alla LAID	11
g. amnistia fiscale a favore degli eredi (rinuncia all'adeguamento degli art. 236 cpv. 3 e 262 cpv. 3 LT)	13
2. Adeguamenti riferiti alla Legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese	15
a. la riduzione per partecipazioni	15
b. l'acquisto di azioni proprie	15
c. le società a tassazione speciale	16
3. Adeguamenti riferiti alla Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998	16
a. la limitazione della deduzione, dal reddito, per interessi passivi	17
b. le prestazioni di assicurazioni riscattabili di capitale con premio unico	17
c. l'imposizione delle rendite vitalizie	17
4. Misure a favore del sostegno a enti di pubblica utilità	18
5. Ripresa delle misure di sgravio a favore delle famiglie e del ceto medio previste dal II° pacchetto fiscale e ulteriori proposte di sgravio per le famiglie e concernenti le prestazioni della previdenza (rendite del II. pilastro e versamenti in capitale)	18
6. Adeguamento delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari	20
7. Modifiche a seguito dell'accoglimento di atti parlamentari	20

8. Altre modifiche della LT.....	20
9. Proroga del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.....	21
III. Conseguenze finanziarie.....	22
IV. Classificazione degli atti parlamentari.....	25
1. Mozioni.....	25
2. Iniziative parlamentari.....	25
B. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DELLA LT.....	30
I. Imposizione delle persone fisiche.....	30
1. Assoggettamento per appartenenza economica (articoli 3 e 4 LT).....	30
2. Estensione dell'assoggettamento (articolo 5 LT).....	31
3. Comunioni ereditarie e società di persone (articolo 9 LT).....	32
4. Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale (articolo 12 LT).....	32
5. Reddito da attività indipendente (articolo 17 LT).....	32
6. Trasformazioni, concentrazioni e scissioni (articolo 18 LT).....	33
7. Reddito da sostanza mobiliare (articolo 19 LT).....	34
8. Reddito da sostanza immobiliare (articolo 20 LT).....	35
9. Redditi da fonti previdenziali (articolo 21 LT).....	36
10. Redditi esenti (articolo 23 LT).....	37
11. Attività lucrativa indipendente (articolo 26 LT).....	38
12. Reinvestimenti (articolo 29 LT).....	39
13. Deduzioni generali (articolo 32 LT).....	39
14. Deduzioni sociali (articolo 34 LT).....	41
15. Aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 35 LT).....	42
16. Riduzione lineare del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 35a LT).....	43
17. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (articolo 38 LT).....	43
18. Deduzioni sociali relative all'imposta sulla sostanza (articolo 48 LT).....	43
II. Imposizione delle persone giuridiche.....	44
1. Definizione di persona giuridica (articolo 59 LT).....	44
2. Estensione dell'assoggettamento (articolo 62 LT).....	44
3. Inizio, fine e modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantionali (articolo 63 e nuovo articolo 63a LT).....	45
4. Agevolazioni fiscali (nuovo articolo 65a LT).....	46
5. Determinazione dell'utile netto imponibile (articolo 67 LT).....	47
6. Oneri giustificati dall'uso commerciale (articolo 68 LT).....	47
7. Operazioni senza influenza sul risultato (articolo 69 LT).....	48
8. Trasformazioni, concentrazioni e scissioni (articolo 70 LT).....	48

9. Ammortamenti (articolo 71 LT).....	49
10. Reinvestimenti (articolo 73 LT).....	49
11. Riduzione per partecipazioni (articolo 77 LT)	50
12. Fondi di investimento (articolo 79 LT)	51
13. Imposta sul capitale, oggetto dell'imposta, principio (articolo 80 LT)	52
14. Società di capitali e società cooperative (articolo 81 LT)	52
15. Capitale proprio occulto (articolo 82 LT).....	53
16. Debiti non riconosciuti (articolo 83 LT)	53
17. Società di capitali e società cooperative in liquidazione (articolo 84 LT).....	53
18. Società holding (articolo 91 LT).....	54
19. Società di amministrazione (articolo 92 LT).....	55
20. Società ausiliarie (articolo 93 LT)	57
21. Periodo fiscale (articolo 100 LT).....	57
22. Calcolo dell'utile netto (articolo 101 LT)	58
III. Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche	58
1. Pensioni dell'impiego pubblico (articolo 118 LT)	58
IV. Imposizione degli utili immobiliari	59
1. Differimento dell'imposizione (articolo 125 LT).....	59
2. Aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari (articolo 139 LT)	60
V. Imposizione delle successioni e donazioni	61
1. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue (articoli 145 LT)	61
2. Imposta sulle successioni (articolo 147 LT).....	62
3. Imposta sulle donazioni (articolo 148 LT).....	62
4. Successioni aperte fuori Cantone (articolo 150 LT).....	62
5. Aliquote delle imposte di successione e di donazione (articolo 164 LT)	62
VI. Procedura	63
1. Assistenza di altre autorità (articolo 185 LT)	63
2. Termini (articolo 192 LT).....	63
3. Notifica di tassazione (articolo 205 LT)	64
4. Reclamo (articolo 206 LT).....	64
5. Presupposti della procedura di ricorso (articolo 227 LT).....	65
6. Ricorso (articolo 228 LT).....	65
7. Revisione (motivi) (articolo 232 LT).....	65
8. Revisione (termine) (articolo 233 LT)	66
9. Importi minimi, rinuncia alla riscossione (nuovo articolo 243a LT).....	67
VII. Disposizioni finali	67
1. Partecipazioni esistenti al 31.12.1996 (nuovo articolo 314a LT).....	67

VIII. Norma transitoria	68
IX. Entrata in vigore	69
C. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	70
D. CONCLUSIONE	70
E. DISEGNO DI MODIFICA DELLA LEGGE TRIBUTARIA	72
F. DISEGNO DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 13 NOVEMBRE 1996 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI AMMORTAMENTI ACCELERATI PER NUOVI INVESTIMENTI	87
G. PROGETTO DI RISOLUZIONE (INIZIATIVA CANTONALE CONCERNENTE L'AMNISTIA DEGLI EREDI)	88

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

conformemente agli intendimenti programmatici delle Linee direttive, con il presente messaggio sottoponiamo alla Vostra attenzione le proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) con le quali, da un lato, si completa l'adeguamento del nostro ordinamento fiscale alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e, dall'altro lato, si attuano nuove misure di sgravio fiscale per salvaguardare il reddito disponibile delle famiglie e per sostenere il rilancio economico. A questo scopo proponiamo anche di estendere per altri quattro anni il decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti.

A. CONSIDERAZIONI GENERALI

I. Introduzione

Nel rapporto sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2000-2003 il Consiglio di Stato ha inserito tra i nuovi compiti di legislatura anche due pacchetti di misure fiscali finalizzate a perseguire l'obiettivo programmatico del rilancio competitivo. Con questi due nuovi interventi, si intende proseguire e rafforzare la politica fiscale avviata nella passata legislatura, per consentire al Ticino di superare le emergenze generate dalla lunga fase di stagnazione economica degli anni Novanta.

Il punto critico della crisi è alle nostre spalle, la ripresa si è riattivata anche nel nostro Cantone e la disoccupazione è fortemente diminuita: la politica di rilancio deve ora basarsi anche su misure in grado di incrementare i redditi personali e quelli aziendali, per sostenere la domanda interna e la propensione agli investimenti nel territorio cantonale. Questo genere di misure è particolarmente necessario nelle prime fasi della ripresa e nel momento in cui il nostro Paese si accinge ad affrontare i cambiamenti portati dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea.

La definizione del primo dei due pacchetti fiscali della legislatura 1999-2003 viene a cadere in un momento segnato da due elementi: la votazione popolare del 6 febbraio 2000 - in cui sono state accolte le due iniziative popolari per sgravi lineari a beneficio delle persone fisiche e giuridiche e per la soppressione delle imposte di successione e donazione tra ascendenti e discendenti diretti - e l'imminente scadenza, il 1. gennaio 2001, del termine assegnato dalla legislazione federale ai Cantoni per l'adeguamento dei loro ordinamenti tributari alle regole dell'armonizzazione stabilite dalla LAID.

Con le modifiche proposte in questo messaggio si soddisfano le esigenze poste dagli intendimenti programmatici delle Linee direttive (cfr. scheda programmatica n. 1, punto 7) e dall'armonizzazione fiscale.

Per quanto riguarda le misure destinate al sostegno del rilancio economico e alla salvaguardia del reddito disponibile delle economie domestiche, con il presente messaggio si propone di riprendere, potenziandolo, l'aumento delle deduzioni a favore delle famiglie con figli e del ceto medio già inserite nel secondo pacchetto fiscale della passata legislatura e decadute in seguito alla votazione popolare del 6 febbraio 2000, di rafforzare la deduzione sociale sulla sostanza e di rendere meno penalizzante la scala

delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari, per ridare ossigeno ad un settore molto colpito dalla crisi degli anni Novanta.

L'adeguamento della Legge tributaria alla LAID pone un problema per una categoria particolare di contribuenti: i pensionati che percepiscono rendite del secondo pilastro. Dal 2001, l'armonizzazione costringe i Cantoni a tassare al 100% queste rendite, che in Ticino erano finora imposte al 90%, tuttavia con una deduzione massima di 2'000.- franchi. Per neutralizzare gli effetti negativi di questo cambiamento forzato, con il presente messaggio si propone di aumentare la deduzione per i premi assicurativi in misura superiore a quanto era stato proposto con il messaggio sul secondo pacchetto fiscale. Questa misura tocca tutti i contribuenti, ma i nuovi limiti massimi della deduzione andranno a beneficio in particolare degli assicurati anziani, che hanno premi di cassa malati commisurati al rischio per quanto riguarda le assicurazioni complementari e potranno quindi utilizzare in molti casi tutto il margine della deduzione. Cumulando questa maggiore deduzione con la riduzione delle aliquote del 5% anche la categoria dei pensionati beneficerà, dal 1° gennaio 2001, di una diminuzione del carico fiscale. Si risolve così positivamente un nodo che preoccupa molto questi contribuenti dovuto al fatto che, a partire dal 2001, non potrà più essere applicata la deduzione particolare dell'articolo 304 LT (poiché in contrasto con l'art. 7 cpv. 1 LAID). Sempre nell'ambito della previdenza professionale, si propone poi un nuovo metodo di tassazione delle prestazioni in capitale, più favorevole ai contribuenti (cfr. proposta di modifica dell'art. 38 cpv. 2 LT).

Un rafforzamento della competitività fiscale del Ticino dal punto di vista delle persone giuridiche viene realizzato con l'adozione della nuova aliquota dell'imposta sul capitale delle società holding, di sede (ora dette di amministrazione) e ausiliarie.

Anche il rinnovo del decreto sugli ammortamenti accelerati, introdotto nel primo pacchetto fiscale della legislatura 1995-1999 con validità limitata a quattro anni, si inserisce nelle misure di sostegno del rilancio economico. Con la proroga per ulteriori quattro anni, si intendono incentivare nuovi investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2004, anche alla luce dei risultati positivi ottenuti fin qui.

Per quanto riguarda le numerose modifiche dettate dalla scadenza per l'armonizzazione, ricordiamo che un primo, importante passo per l'adattamento del diritto cantonale alla LAID era stato compiuto con il varo della Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio 1995.

Si era, allora, optato per una soluzione che prevedeva sia l'aggiornamento immediato (cioè con effetto a partire dal 01.01.1995) della maggior parte degli articoli della LT, sia l'adeguamento con entrata in vigore posticipata al 1° gennaio 2001 di altre disposizioni attraverso la formulazione di adeguate norme transitorie con durata temporale limitata fino al 31 dicembre 2000. Per altre disposizioni – in particolare quelle che coinvolgevano interessi preponderanti del Cantone e quelle in riferimento alle quali era importante fosse assicurata, da parte degli altri cantoni, una sufficiente reciprocità – l'adeguamento era stato invece rinviato ad un ulteriore, successivo messaggio governativo.

Le presenti proposte legislative si inseriscono in questa ultima fase del processo di armonizzazione iniziato nel 1995. Esse considerano tuttavia non soltanto le disposizioni della LT 1994 il cui adeguamento era stato volutamente rinviato al 2001, ma anche tutte le altre disposizioni del diritto tributario federale (in particolare della LAID) che sono state nel frattempo messe in vigore o che lo saranno a partire dal 2001. Tra queste ultime, le più

importanti per portata e effetto innovativo riguardano la Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese e la Legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998.

Dal profilo formale le proposte di modifica legislativa oggetto del presente messaggio seguono il principio già adottato con la revisione legislativa del 1994 e per quanto possibile prendono quale modello di riferimento la Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Questo anzitutto per coerenza con il principio costituzionale di armonizzare, dal profilo formale, le imposte dirette federali, cantonali e comunali, ma anche e soprattutto per semplificare il compito di autorità fiscali e contribuenti che si trovano confrontati in parallelo con le leggi fiscali federale e cantonale. La ripresa, nella LT del 1994, anche letterale dei corrispondenti articoli della LIFD – anche se, qualche volta, è avvenuta a discapito della qualità del linguaggio – ha dato buoni risultati. L'avvicinamento dei due testi legislativi facilita la loro applicazione e evita problemi di interpretazione e incomprensioni dovute a formulazioni linguistiche o diciture diverse. La soluzione di creare sintonia tra le disposizioni della LIFD e quelle delle leggi tributarie cantonali è adottata anche da altri cantoni che hanno, nel frattempo adeguato il loro diritto cantonale alla LAID.

II. Principali modifiche

Il capitolo riassume, in grandi linee, le principali modifiche per rapporto alla legislazione vigente. Per una descrizione più dettagliata delle singole innovazioni con le differenze rispetto all'attuale LT rimandiamo alla seconda parte del messaggio dove sono commentati i singoli articoli.

1. Adeguamenti richiesti dalla LAID

È anzitutto opportuno ricordare che – con riferimento al mandato costituzionale (l'allora articolo 42 quinquies della Costituzione federale accolto in votazione popolare il 12 giugno 1977¹) – la Confederazione ha emanato, il 14 dicembre 1990, la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Questa legge – che ha carattere vincolante per i cantoni – stabilisce le imposte dirette che i cantoni sono tenuti a riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nelle rispettive legislazioni cantonali (assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, procedura e disposizioni penali). Restano invece di competenza dei cantoni – e quindi nel margine di libero apprezzamento di questi ultimi – le questioni concernenti la determinazione delle tariffe o aliquote fiscali e degli importi esenti da imposta.

Il termine che i cantoni hanno a loro disposizione per adeguare il proprio diritto cantonale al nuovo ordinamento della LAID è di otto anni a contare dall'entrata in vigore della LAID medesima (art. 72 cpv. 1 LAID), rispettivamente di cinque anni per gli adeguamenti alla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese entrata in vigore il 1° gennaio 1998 (art. 72a cpv. 1 LAID).

Fanno eccezione le disposizioni che riguardano il periodo fiscale delle persone fisiche (sistema di tassazione praenumerando o postnumerando). In riferimento a quest'ultimo aspetto il diritto dell'armonizzazione lascia ai cantoni ancora la facoltà di scelta tra i due

¹ Nella nuova Costituzione federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, si tratta dell'articolo 129 (armonizzazione fiscale).

sistemi di tassazione, ritenuto comunque che la definitiva unificazione, su piano nazionale, delle basi temporali per la tassazione delle persone fisiche è solo rinviata nel tempo. A norma dell'articolo 70 LAID, scaduto il termine per conformarsi alla LAID (secondo l'art. 72 cpv. 1 quello generale del 01.01.2001), il Consiglio federale dovrà infatti presentare all'Assemblea federale un rapporto e una proposta *"in vista dell'unificazione delle basi temporali"*.

Secondo gli articoli 72, 72a e 72b LAID (capoversi 1) il diritto tributario cantonale deve essere quindi obbligatoriamente armonizzato a partire dal 1° gennaio 2001, rispettivamente dal 1° gennaio 2003 per quanto concerne le disposizioni della Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (art. 72a LAID). Questi termini sono resi imperativi dal capoverso 2 del medesimo articolo 72 (che è applicabile anche agli art. 72a e 72b) secondo cui, scaduti i termini per l'adeguamento *"il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone"*. In altre parole, se – nel 2001 (rispettivamente nel 2003 per la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese) – dovessero ancora sussistere disposizioni cantonali contrarie alla LAID, i (corrispondenti) articoli di quest'ultima legge federale avrebbero il sopravvento e diventerebbero direttamente applicabili su piano cantonale e, di conseguenza, anche comunale.

Situato l'ordine temporale entro il quale occorre ultimare il processo di armonizzazione e ricordato come, già con la LT del 1994, si sia proceduto ad un primo importante riordino della nostra legislazione proprio anche per quanto riguarda gli obblighi che derivano dalla LAID, le ulteriori necessarie modifiche della nostra LT indotte dal diritto federale in materia di armonizzazione fiscale e oggetto di questo messaggio riguardano:

a. l'abolizione dell'imposta di partenza ("Wegzugsteuer")

Secondo l'articolo 8 capoverso 1, rispettivamente 24 capoverso 2 lettera b) LAID, quando una società o un'impresa trasferisce la sede o uno stabilimento di impresa in altri cantoni (non invece all'estero), non è più possibile tassare le riserve occulte, comprese quelle che derivano da accantonamenti (precedentemente) ammessi fiscalmente. Ne consegue che, compatibilmente con il diritto dell'armonizzazione, la cosiddetta imposta di partenza e quindi la tassazione può essere mantenuta unicamente nei confronti dei trasferimenti all'estero. Questa circostanza richiede l'adeguamento di diverse disposizioni della nostra vigente LT (art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 1, 29 cpv. 1, 67 cpv. 1 lett. c, 69 lett. b, 70 cpv. 1, 73 cpv. 1 e 101 cpv. 2).

Parimenti, secondo l'articolo 12 capoverso 3 lettera e) LAID – nei casi di alienazione di un'abitazione primaria con reinvestimento del relativo utile immobiliare – il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari deve essere riconosciuto anche quando l'abitazione sostitutiva (quella oggetto del reinvestimento) è situata in Svizzera. Secondo la vigente LT il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare è invece ammesso solo in caso di reinvestimento entro i confini del nostro stesso Cantone. Si rende pertanto necessario l'adeguamento dell'articolo 125 lettera g) LT;

b. la definizione di capitale proprio imponibile e di capitale proprio occulto

Per quanto riguarda l'imposta sul capitale delle persone giuridiche – imposta che è stata, tra l'altro, abolita a livello di LIFD², ma che deve essere mantenuta su piano cantonale poiché richiesta dalla LAID (art. 2 cpv. 1 lett. b) – l'articolo 29 capoverso 1 LAID prevede che essa può essere riferita solo al capitale proprio e al capitale proprio occulto (art. 29a LAID). Ai fini del calcolo del capitale imponibile non è quindi più possibile considerare, come lo prevede la vigente LT, i debiti non riconosciuti (tranne i casi in cui questi svolgono, dal profilo economico, la funzione di capitale proprio occulto).

Per questa medesima ragione anche l'imposta sul capitale delle società holding e di sede³ non può più riguardare il solo capitale nominale, ma deve interessare l'intero capitale proprio. È pertanto necessario l'adeguamento degli articoli 67 capoverso 1 lettera d), nonché da 80 a 84, come pure 91 e 92 della vigente LT;

c. il differimento dell'imposizione (nell'ambito degli utili immobiliari) per le trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone e per i trasferimenti conseguenti a divorzio o mutazioni del regime matrimoniale

Prevediamo di completare le casistiche oggetto di imposizione differita dell'articolo 125 (lettere b, e) della vigente LT con le trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone (come richiesto dall'art. 12 cpv. 4 lett. a LAID) e con i trasferimenti tra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio. Questi secondi cambiamenti sono da mettere in relazione con la revisione del Codice civile svizzero intervenuta, il 26 giugno 1998, nell'ambito del diritto di famiglia e di divorzio che ha disposto anche l'adeguamento dell'articolo 12 capoverso 3 lettera b) LAID;

d. la rinuncia all'esazione dell'imposta sugli utili immobiliari in caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive

L'articolo 139 capoverso 2 lettera a) della vigente LT prevede che si rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari quando l'alienazione di un fondo avviene nell'ambito di una procedura esecutiva dalla quale non risultano eccedenze a favore del debitore (o che, in caso di eccedenze, l'esazione dell'imposta avviene limitatamente alla misura dell'eccedenza medesima).

Per i casi in cui l'aggiudicazione genera un'imposta sugli utili immobiliari – poiché il valore di acquisto (aumentato degli eventuali costi di investimento) è inferiore al prezzo dell'aggiudicazione (valore di alienazione) – questo particolare disciplinamento stabilisce per così dire un'esenzione o comunque un particolare condono dell'imposta. Per questo suo specifico aspetto la normativa – oltre a costituire un privilegio non giustificato degli altri creditori – è perlomeno di dubbia compatibilità con il diritto dell'armonizzazione⁴. L'articolo 12 LAID stabilisce infatti in modo esaustivo i casi oggetto di imposizione (cpv. 1 e 2), tra i quali rientrano anche le aggiudicazioni ai pubblici incanti⁵, e quelli la cui imposizione deve essere differita (cpv. 3). La fattispecie non è nemmeno considerata nell'ambito delle esenzioni ammesse dalla LAID (art. 23). Per questa ragione proponiamo lo stralcio dell'articolo 139 capoverso 2 lettera a) LT;

² Con la Legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese sono stati abrogati, con effetto a partire dal 1° gennaio 1998, gli articoli della LIFD che riguardano l'imposta sul capitale (art. 73 – 78).

³ Secondo la presente modifica della LT l'attuale denominazione di "società di sede" è sostituita con quella di "società di amministrazione" (cfr. proposta di modifica dell'art. 92, nuova marginale).

⁴ Vedi anche Andrea Pedrolì "L'imposta sugli utili immobiliari in caso di aggiudicazione in una procedura esecutiva o fallimentare" in RDAT I/1999, pag. 511-529.

⁵ Vedi Zwahlen in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basilea 1997, ad Art. 12 StHG n° 31.

e. le disposizioni transitorie che decadono con effetto al 31.12.2000

Come anticipato nell'introduzione, con la LT del 1994 si è anche previsto che determinate norme entrassero in vigore, nella loro versione conforme al diritto dell'armonizzazione, unicamente a contare dalla scadenza dell'ultimo termine utile previsto per l'adeguamento alla LAID (cioè a partire dal 01.01.2001). In altre parole – attraverso adeguate norme transitorie – si sono stabilite, nel 1994, puntuali deroghe in riferimento agli articoli armonizzati in modo da mantenere la validità del diritto previgente (quello, non armonizzato, della LT del 1976) fino al 31 dicembre 2000. Ne consegue che, con la scadenza di quest'ultimo termine, queste norme transitorie decadono (per effetto diretto della legge) e l'armonizzazione interviene per così dire automaticamente, senza la necessità di ulteriori modifiche legislative.

Menzioniamo, di seguito, le norme transitorie della vigente LT che decadono il 31 dicembre 2000 (e che quindi non potranno più essere applicate alle tassazioni a partire dal periodo fiscale 2001/02)⁶:

- **articolo 302 LT** che estende (in deroga all'art. 32 cpv. 2 LT) la deduzione generale in caso di doppio reddito dei coniugi che vivono in comunione domestica anche al caso in cui un coniuge lavora e l'altro beneficia di una rendita di invalidità in base alla relativa legislazione federale. La decadenza di questa norma interessa circa 1'500 casi (in base alla tassazione 1997/98). La questione della compatibilità della deduzione con la LAID venne già posta al momento delle discussioni sulla nuova LT. La LAID impedisce infatti ai Cantoni di inserire nell'ordinamento tributario, durante la fase transitoria (1. gennaio 1993 - 31 dicembre 2001), nuove norme non compatibili con l'armonizzazione fiscale. Quando venne elaborata e approvata la nuova LT, si precisò che la norma in questione non faceva altro che concretare in un disposto della LT una decisione che il Gran Consiglio aveva adottato prima dell'inizio della fase transitoria, il 18 maggio 1992 (con l'accettazione dell'iniziativa generica del 18 febbraio 1991 dell'on. E. Paglia). Ora però la LAID non consente più di mantenere la deduzione di 4'400 franchi per le coppie sposate in cui un coniuge lavora e l'altro beneficia di una rendita di invalidità. Cadendo la deduzione, ne risulta forzatamente incrementato l'imponibile e quindi l'imposta. Con la riduzione lineare del 5% delle aliquote e con l'aumento della deduzione per oneri assicurativi, proposta con il presente messaggio, si compensa in parte questo aggravio. Nei casi di coniugi con figli, l'aumento della relativa deduzione riduce ancor più l'impatto del passaggio al nuovo regime. La LAID non consente tuttavia di elaborare una soluzione specifica per questi casi: risulta quindi impossibile, per una parte almeno di questi contribuenti, annullare completamente l'effetto negativo della decadenza della deduzione di 4'400 franchi;

- **articolo 304 LT** secondo cui (in deroga all'art. 21 cpv. 1 LT) i proventi da istituzioni di previdenza professionale (pensioni) sono imponibili nella misura del 90% con un massimo di deduzione di 2'000.- franchi.

Ricordiamo che questo articolo cade per effetto delle disposizioni della LAID che assoggettano (obbligatoriamente) all'imposta sul reddito *“la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da*

⁶ Per le ragioni che avevano, a suo tempo (nel 1994), giustificato questo regime transitorio e i motivi di contrasto con la LAID rimandiamo alle più ampie considerazioni del Messaggio concernente la LT del 1994 e del relativo Rapporto di maggioranza (cfr. Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primavera 1994, volume 2, pag. 668 e segg.).

reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie" (art. 7 cpv. 1).

In regime di precedente LT (1976), quindi fino al periodo fiscale 1993/94 compreso, le rendite dell'AVS e dell'AI come pure quelle da pensioni erano invece assoggettate all'80%, tuttavia, per le sole pensioni, con una deduzione massima di 4'000.- franchi⁷. Questa circostanza aveva indotto il Legislatore ad introdurre, nella LT 1994, sia una disposizione che adeguasse la deduzione sociale, del precedente articolo 23 lettera m) della LT 1976, per beneficiari di rendite AVS e AI⁸, sia la norma transitoria di cui all'articolo 304 LT per rendere *"più graduale il passaggio al nuovo regime di tassazione disposto dalla LAID (art. 7 cpv. 1) attenuando, nel regime transitorio, le differenze di imposta per i beneficiari delle pensioni (secondo pilastro)"*⁹.

Più particolarmente la deduzione dell'articolo 34 capoverso 2 della vigente LT aveva lo scopo (e potrà mantenerlo anche dopo il 2001¹⁰) di considerare – per rapporto alle nuove esigenze della LAID (art. 7 cpv. 1) – la specifica situazione dei redditi bassi e medi¹¹ sia dei beneficiari di rendite AVS/AI, sia dei pensionati. La situazione dei pensionati con redditi medio-alti e alti era invece stata considerata dall'articolo 304 LT che è però in contrasto con il diritto dell'armonizzazione e non può quindi più essere mantenuto dopo il 31 dicembre 2000 (art. 72 cpv. 1 e 2 LAID).

Per neutralizzare l'effetto negativo dovuto alla circostanza che, a partire dal 2001, non potrà più essere applicato il particolare regime di tassazione delle prestazioni del II. pilastro (previsto dal vigente art. 304 LT) proponiamo di aumentare la deduzione per oneri assicurativi in misura superiore a quanto previsto con il messaggio concernente il II. pacchetto fiscale¹², come pure di prevedere un nuovo metodo di tassazione delle prestazioni in capitale della previdenza¹³.

- **articolo 305 LT** che (in deroga agli art. 22 lett. b e 38 LT) prevede la non imponibilità delle somme uniche o periodiche versate per danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute in quanto non rappresentino reddito di compensazione;
- **articolo 306 LT** che (in deroga all'art. 38 cpv. 2 LT) prevede un'imposizione attenuata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (II° pilastro) se fondate su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986;

f. altri adeguamenti (formali) alla LAID

Sempre in ordine al diritto federale in materia di armonizzazione fiscale si rendono inoltre necessari alcuni altri adeguamenti della vigente LT che hanno carattere formale e una portata più che altro marginale. La maggior parte di essi si riferisce a modifiche della LAID entrate in vigore dopo la LT del 1994. Ne risultano interessati i seguenti articoli dell'attuale LT:

⁷ Vedi articolo 22 LT 1976 e Messaggio governativo n° 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria in Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1994, volume 2, pag. 698.

⁸ Si tratta del nuovo articolo 34 capoverso 2 della vigente LT. Vedi anche Messaggio governativo n° 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria in Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1994, volume 2, pag. 702 e seg., come pure relativo Rapporto di maggioranza a pag. 960.

⁹ Vedi Rapporto di maggioranza n° 4169 R1 del 26 aprile 1994 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria in Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1994, volume 2, pag. 960.

¹⁰ In quanto "sociale" questa deduzione rientra infatti nel margine di autonomia legislativa che l'articolo 9 capoverso 4 LAID riserva ai cantoni.

¹¹ Fino a 42'000.- franchi per le persone sole e fino a 48'000.- franchi per i coniugati (art. 34 cpv. 2 LT).

¹² Vedi proposta di modifica dell'articolo 32 capoverso 1 lettera g) LT.

¹³ Vedi proposta di modifica dell'articolo 38 capoverso 2 LT.

- **articoli 3 capoverso 1 lettera d), 4 capoverso 1 lettera g) e 12 capoverso 3 lettera c)** per quanto riguarda l'assoggettamento delle provvigioni percepite da intermediari domiciliati all'estero (in riferimento a operazioni immobiliari concernenti immobili situati nel Cantone) e la relativa responsabilità solidale. La proposta di modifica conferma l'assoggettamento fiscale delle provvigioni ricevute dai soli beneficiari domiciliati all'estero ad esclusione quindi di quelli che sono domiciliati in altri cantoni (poiché pagano l'imposta nel loro Cantone di domicilio);
- **articolo 23 lettera f) e nuova lettera i)** che proponiamo di completare con due nuove esenzioni. La prima riferita agli indennizzi giornalieri ricevuti da chi presta un servizio civile sostitutivo (in relazione all'art. 7 cpv. 4 lett. h LAID e alla Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo). La seconda completazione riguarda invece l'esenzione delle vincite da giochi d'azzardo richiesta dall'articolo 7 capoverso 4 lettera l) LAID in relazione alla Legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco che è entrata in vigore il 1° aprile 2000;
- **articolo 26 (nuovo capoverso 3)** concernente la determinazione del reddito netto da attività lucrativa indipendente in riferimento alla quale è necessario considerare la Legge federale del 22 dicembre 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive¹⁴ che ha innovato LAID (art. 10 cpv. 1bis) e LIFD (art. 27 cpv. 3) nel senso che non sono deducibili *"i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri"*;
- **articolo 63a (nuovo)** che interessa l'assoggettamento, nelle relazioni intercantonali, delle persone giuridiche. Anche questa disposizione ha carattere temporaneo poiché è destinata ad essere sostituita dalla nuova regolamentazione che sarà, a questo riguardo, adottata dalla LAID in sostituzione dell'attuale articolo 22 che è stato (a livello federale) riconosciuto non idoneo a risolvere, in modo adeguato, i problemi di tassazione che si pongono tra i cantoni;
- **articolo 68 (nuovo capoverso 2)** in relazione al quale – per quanto riguarda gli oneri giustificati dall'uso commerciale – occorre precisare che gli stessi non comprendono *"i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri"*. La modifica riguarda la Legge federale del 22 dicembre 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive e i conseguenti cambiamenti degli articoli 25 (nuovo cpv. 1bis) LAID e 59 (nuovo cpv. 2) LIFD¹⁵;
- **articolo 185 capoverso 3** che disciplina l'obbligo di assistenza di altre autorità, in riferimento al quale occorre considerare la nuova organizzazione di cui si sono dotate le PTT a seguito delle Leggi federali sull'organizzazione delle poste e sull'azienda delle telecomunicazioni, entrambe in vigore dal 1° gennaio 1998;

¹⁴ Le modifiche di LAID (art. 10 cpv. 1bis e 25 cpv. 1bis) e LIFD (art. 27 cpv. 3 e 59 cpv. 2) che si riferiscono alla nuova Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive – che accoglie l'iniziativa parlamentare federale del 16 giugno 1993 *"tangenti e bustarelle; non riconoscimento delle deduzioni fiscali"* dell'allora Consigliere nazionale Werner Carobbio – sono state adottate il 22 dicembre 1999. Il termine di referendum è scaduto il 20 aprile 2000. Secondo una comunicazione del 11 gennaio 2000 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è probabile che il Consiglio federale stabilisca che queste nuove disposizioni legislative entrino in vigore il 1° gennaio 2001. Siccome queste modifiche della LAID non prevedono particolari termini per l'adattamento del diritto fiscale cantonale, l'armonizzazione deve essere assicurata a partire dal termine generale stabilito dall'articolo 72 capoverso 2 LAID, cioè il 2001. Per questa ragione consideriamo, nel presente messaggio, anche queste modifiche legislative.

¹⁵ Vedi precedente nota n° 14.

- **articolo 192 capoverso 5** che riguarda il computo dei termini e in particolare l'estensione dei motivi di restituzione dei medesimi anche all'assenza per servizio civile (in relazione alla già menzionata Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo);
 - **articolo 205 capoverso 2** che concerne la notifica di tassazione e l'obbligo di brevemente motivare le modifiche rispetto alla dichiarazione d'imposta;
 - **articolo 206** che si riferisce ai presupposti per il reclamo in rapporto ai quali si impone (come richiesto dall'art. 48 cpv. 1 LAID) la rinuncia all'attuale obbligo di motivazione e pertanto anche alla facoltà, riconosciuta al reclamante dalla vigente LT, di chiedere di essere sentito (anziché fornire la motivazione scritta del proprio reclamo).
- g. amnistia fiscale a favore degli eredi (rinuncia all'adeguamento degli art. 236 cpv. 3 e 262 cpv. 3 LT)**

Tra gli adeguamenti richiesti obbligatoriamente dalla LAID rientrerebbe anche quello concernente l'amnistia fiscale di cui possono attualmente beneficiare gli eredi (in sede di inventario di successione) che costituisce una specificità del nostro ordinamento tributario cantonale. Infatti, secondo gli articoli 236 capoverso 3 e 262 capoverso 3 della vigente LT, gli eredi che presentano – in sede di successione – un inventario completo dei beni posseduti dal defunto godono dell'esenzione fiscale in ambito cantonale e comunale. Il privilegio consiste nel fatto che i beni, che non dovessero essere stati normalmente dichiarati dal defunto (in vita), non sono – per quanto riguarda l'imposta cantonale e comunale (non invece per quella federale diretta¹⁶) – oggetto né di recupero di imposta (art. 236 cpv. 3 LT), né di procedura per sottrazione fiscale (multa) (art. 262 cpv. 3 LT).

Questo nostro particolare disciplinamento è tuttavia in contrasto con il diritto superiore dell'armonizzazione: l'articolo 236 capoverso 3 LT con l'articolo 53 capoverso 1 LAID che richiede, in ogni caso, il recupero d'imposta compreso quello dei relativi interessi di ritardo e l'articolo 262 capoverso 3 LT con l'articolo 57 capoverso 3 LAID che richiama la responsabilità degli eredi¹⁷ per il pagamento delle multe dovute per sottrazioni di imposta commesse dal defunto (in vita) quando la relativa decisione di multa ha già acquisito forza di cosa giudicata.

Affrontando il problema dell'armonizzazione fiscale, che – come appena visto – dovrebbe anche comportare lo stralcio dell'amnistia fiscale a favore degli eredi (abrogazione del cpv. 3 dell'art. 236 LT e modifica del cpv. 3 dell'art. 262 LT), lo scrivente Consiglio non può mancare di rilevare gli innegabili vantaggi che derivano da questo nostro particolare sistema.

L'applicazione di questa norma consente infatti: al Cantone, di prelevare – nei casi previsti dall'articolo 164 della vigente LT – più elevate imposte di successione (oltre alla quota parte spettante al Cantone per il recupero dell'imposta federale diretta) e di far venire alla luce, per le tassazioni future, patrimoni importanti; agli eredi di far cessare situazioni irregolari, da loro non volute; all'economia ticinese di recuperare capitali importanti, che possono venir reinvestiti in piena regola.

¹⁶ Per l'imposta federale diretta si procede al recupero dell'imposta sottratta dal defunto compresi i relativi interessi di ritardo (art. 151 cpv. 1 LIFD). La multa per la sottrazione d'imposta è invece incassata (presso gli eredi) unicamente se, al momento della morte del contribuente, la relativa decisione (di multa) era già cresciuta in giudicato (art. 179 cpv. 2 LIFD). In altre parole devono essere pagate unicamente le multe già definitivamente decise al momento in cui il contribuente era ancora in vita.

¹⁷ La responsabilità degli eredi per le multe è data fino a concorrenza della loro quota ereditaria compresi gli anticipi (art. 57 cpv. 3 LAID).

Si tratta di aspetti che il Consiglio di Stato ha in più occasioni ribadito, l'ultima volta rispondendo alla consultazione federale riguardante un'iniziativa parlamentare per l'introduzione di un'autodenuncia esente da pena. In questa nostra presa di posizione¹⁸ ci siamo opposti alla prevista amnistia individuale (che, modificando LIFD e LAID, toglie la multa per la sottrazione d'imposta, ma mantiene integralmente il recupero d'imposta e quello dei relativi interessi di ritardo) ed abbiamo suggerito l'adozione di una soluzione alternativa quale quella della nostra amnistia a favore degli eredi.

Lo stesso Gran Consiglio – rispondendo ad un'iniziativa parlamentare generica dell'on. Fiorenzo Robbiani e confirmatari – si è inoltre fatto promotore di un'iniziativa cantonale volta a proporre, all'Assemblea federale, *“l'istituzione di un'amnistia fiscale generale per le imposte federali e cantonali mediante l'inserimento di una norma transitoria adeguata, nella Costituzione federale”*¹⁹.

In considerazione di tutti questi aspetti, dei vantaggi che la nostra attuale amnistia comporta anche dal profilo del gettito fiscale e non da ultimo anche della circostanza che a livello federale si sta valutando l'introduzione di un'amnistia generale (nel cui contesto potrebbe trovare forse spazio anche l'amnistia a favore degli eredi) lo scrivente Consiglio di Stato è giunto alla conclusione di non proporre – almeno per il momento e malgrado l'accertato contrasto con i relativi disposti della LAID (art. 53 cpv. 1 e 57 cpv. 3) – alcun cambiamento degli articoli 236 (cpv. 3) e 262 (cpv. 3) della vigente LT.

Nonostante i termini dell'articolo 72 capoverso 1 LAID l'intenzione è quindi quella di continuare per il momento ad applicare la nostra amnistia a favore degli eredi anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2000.

Coerentemente con questa nostra intenzione e con riferimento anche agli intendimenti programmatici delle Linee direttive alleghiamo al presente messaggio una proposta di risoluzione del Gran Consiglio per chiedere – nella forma dell'iniziativa cantonale (art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale) – una modifica della LAID. La richiesta – che interessa la modifica degli art. 53 cpv. 1 e 57 cpv. 3 LAID – è intesa a consentire ai cantoni che lo ritengono di adottare (e, nel nostro caso, mantenere) un disciplinamento che prevede cantonalmente e comunemente la rinuncia al recupero di imposta e alla multa a favore degli eredi che presentano, in sede di successione, un inventario completo dei beni posseduti dal defunto.

Qualora questa iniziativa dovesse essere respinta a livello federale, i relativi disposti della LT dovranno essere modificati con l'abolizione del nostro vigente regime di amnistia a favore degli eredi.

¹⁸ Vedi lettera del 1° dicembre 1999 del Consiglio di Stato (ris. gov. n° 5138) all'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla procedura di consultazione riguardante l'iniziativa parlamentare 97.455 concernente l'introduzione dell'autodenuncia esente da pena.

¹⁹ Risoluzione del 14 maggio 1998 del Gran Consiglio. Vedi anche Rapporto del 22 aprile 1998 della Commissione speciale tributaria sull'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica dall'on. Fiorenzo Robbiani e confirmatari per l'introduzione di un'amnistia fiscale generale per le imposte cantonali (e federali).

2. Adeguamenti riferiti alla Legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese

La Legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese è stata adottata il 10 ottobre 1997. Per quanto riguarda gli aspetti che interessano la LIFD, ma anche la LAID, essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Il termine di cui dispongono i cantoni per adeguare il proprio diritto tributario alle nuove disposizioni della LAID è di cinque anni (art. 72a cpv. 1 LAID). Limitatamente a queste disposizioni l'armonizzazione della nostra LT deve pertanto avvenire, al più tardi, con effetto a partire dal 1° gennaio 2003.

Con il presente messaggio proponiamo tuttavia di effettuare immediatamente questa armonizzazione essenzialmente per tre principali motivi. Anzitutto per permettere alle imprese attive nel nostro Cantone di subito profittare delle innovazioni che, a livello federale, già si applicano a partire dall'esercizio 1998, secondariamente per eliminare – per quanto possibile – già a partire dal 2001 tutte le incongruenze che ancora esistono tra la vigente LT e la LAID e, in terzo luogo, per le innegabili semplificazioni che derivano dalla (anticipata) unificazione delle disposizioni federali e cantonali. Nel medesimo senso procedono d'altronde anche la maggior parte degli altri cantoni che – in previsione della scadenza di fine 2000 – hanno messo mano alla revisione dei loro ordinamenti tributari.

I cambiamenti della vigente LT indotti dal nuovo diritto federale concernente l'imposizione delle imprese riguardano principalmente:

a. la riduzione per partecipazioni

Il passaggio di metodo – dal lordo (previsto dalla vigente LT) al netto (secondo la LAID) – per il calcolo della riduzione di imposta in relazione ai redditi che provengono da partecipazioni è un cambiamento che era già previsto dalla LAID del 1993 (art. 28 cpv. 1), ma che – essenzialmente per ragioni di gettito – non si era ritenuto di (ancora) attuare con la LT del 1994²⁰. Il medesimo articolo 28 capoverso 1bis LAID, nella sua versione conseguente al nuovo diritto che disciplina l'imposizione delle imprese, prevede inoltre la possibilità – per i cantoni – di estendere la riduzione per partecipazioni anche agli utili in capitale che la società realizza con la vendita di una partecipazione di almeno il 20% al capitale di un'altra società. Queste innovazioni comportano la modifica degli articoli 71 capoverso 4 e 77 della vigente LT, come pure l'introduzione di una norma transitoria (nuovo art. 314a) che, analogamente all'articolo 207a LIFD, disciplina – transitoriamente – il trattamento fiscale delle partecipazioni detenute prima dell'entrata in vigore della riforma federale dell'imposizione delle imprese;

b. l'acquisto di azioni proprie

Il nuovo diritto delle imprese stabilisce, nella Legge federale sull'imposta preventiva, una nuova disciplina legale per l'acquisto di azioni proprie. In riferimento alla modifica di quest'ultima legge federale è stata adottata anche una modifica della LAID (nuovo art. 7 cpv. 1bis) secondo la quale l'eccedenza di liquidazione conseguita con la vendita di azioni alla società che le ha emesse è considerata realizzata unicamente nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva. Ne consegue la necessità di adattare l'articolo 19 capoverso 1 lettera c) della vigente LT;

²⁰ Vedi Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1994, volume 2, pag. 722 con riferimento all'articolo 77 LT.

c. le società a tassazione speciale

Secondo la LAID previgente (versione del 1993) queste società – si tratta delle società holding, di sede²¹ e ausiliarie – potevano, a livello cantonale, beneficiare di uno statuto speciale unicamente nella misura in cui non esercitavano alcuna attività commerciale in Svizzera. La modifica della LAID (art. 28), introdotta nel 1998 in concomitanza con la riforma dell'imposizione delle imprese, estende invece la possibilità della tassazione privilegiata per queste (medesime) società anche quando la loro attività commerciale è principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera. Al riguardo non riveste più alcuna importanza nemmeno la circostanza che queste società siano controllate da svizzeri o da stranieri. Gli articoli della vigente LT toccati da questa modifica sono il 92 e 93.

Abbiamo approfittato di questo cambiamento anche per adattare l'aliquota dell'imposta sul capitale delle società holding e di sede (art. 91 e 92 LT) per tener conto del fatto che, secondo la LAID (art. 29 cpv. 1), il calcolo dell'imposta sul capitale non può più essere riferito al solo capitale nominale, ma deve considerare l'intero capitale proprio, e avendo riguardo di comunque ancora assicurare una sufficiente concorrenzialità con gli altri cantoni. Per le medesime ragioni di concorrenzialità e per accrescere l'attrattiva del nostro Cantone l'aliquota privilegiata (dell'imposta sul capitale) è stata inoltre estesa anche alle società ausiliarie (art. 93 LT)²².

3. Adegamenti riferiti alla Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998

La Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998 è stata adottata il 19 marzo 1999. Essa comporta la modifica di diverse legislazioni federali. Quelle di interesse per l'ordinamento tributario²³ sono relative – oltre, ovviamente, alle LAID e LIFD – anche alla Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Come vedremo ancora in seguito il nuovo articolo 79a LPP relativo alla possibilità di acquisto di anni di contribuzione (del II° pilastro) è infatti (indirettamente) di rilevanza anche per la relativa deduzione fiscale.

È previsto che le innovazioni del programma federale di stabilizzazione concernenti la LAID (ma anche le corrispondenti norme della LIFD) entreranno in vigore il 1° gennaio 2001²⁴. Il nuovo articolo 72b capoverso 1 LAID stabilisce che i cantoni devono adeguare il loro diritto tributario cantonale alle disposizioni del nuovo programma di stabilizzazione 1998 che modificano la LAID *"all'entrata in vigore delle modifiche"*, cioè il 1° gennaio 2001.

Per questa ragione il presente messaggio propone anche le modifiche necessarie all'attuazione, per il 2001, delle disposizioni fiscali del programma di stabilizzazione 1998. Sarà così assicurata, a partire da questa medesima data, anche l'uniformità tra diritto cantonale e dell'imposta federale diretta.

Prima di passare in rassegna i cambiamenti legislativi ispirati dal programma federale di stabilizzazione 1998 (che concernono esclusivamente le persone fisiche) riteniamo utile,

²¹ Secondo la nuova denominazione del presente messaggio "società di amministrazione" (cfr. nota n° 3).

²² La vigente LT prevede invece un'aliquota privilegiata unicamente in relazione alla società holding e di sede (ora di amministrazione), mentre le società ausiliarie pagano (attualmente) l'imposta sul capitale secondo l'aliquota ordinaria dell'articolo 87 LT (art. 91, 92 e 93 LT).

²³ Vedi anche Jean-Blaise Paschoud, *Survol des récentes modifications (1998/1999) du droit fédéral concernant les impôts directs*, in *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, 56. année, n° 1, gennaio 2000, pag. 6 segg.

²⁴ Vedi Raccolta ufficiale delle leggi federali del 28 settembre 1999 (n° 38) pag. 2374 segg. (in particolare pag. 2385 segg.).

per completezza, far notare che – in materia di previdenza professionale (II° pilastro) – il nuovo articolo 79a LPP pone un nuovo limite legale alla possibilità di riscattare anni di contribuzione. La limitazione – che è applicabile a partire dal 2001 – prevede che il riscatto è possibile unicamente fino a concorrenza di un importo massimo calcolato tenendo conto del salario coordinato e del numero di anni di appartenenza all'istituzione di previdenza. Questa innovazione limita, automaticamente, anche la possibilità di deduzione fiscale dei relativi versamenti. Il nuovo articolo 79a LPP non richiede tuttavia una modifica della vigente LT (art. 32 cpv. 1 lett. d LT) anche se, nei suoi effetti pratici, comporta una nuova limitazione per il contribuente.

Le singole proposte di modifica legislativa riguardano invece in particolare:

a. la limitazione della deduzione, dal reddito, per interessi passivi

Diversamente dalla regola attuale che prevede la libera deduzione degli interessi passivi (privati), tale deduzione deve essere ora limitata ad un importo massimo pari al reddito lordo della sostanza mobile e immobile aumentato di 50'000.- franchi (art. 9 cpv. 2 lett. a LAID). Si potrà invece continuare a dedurre, senza limitazione alcuna, gli interessi sui debiti commerciali (art. 10 cpv. 1 lett. e LAID).

In quest'ultimo contesto il nuovo articolo 8 capoverso 2 LAID introduce anche la possibilità di dichiarare, quale sostanza commerciale, le partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una cooperativa. Potranno così essere (liberamente) dedotti gli interessi sui debiti contratti per l'acquisto di queste partecipazioni, ma dovranno essere di conseguenza considerati fiscalmente anche gli utili (o le eventuali perdite) su queste medesime partecipazioni.

Le modifiche interessano gli articoli 17 capoverso 2, 26 capoverso 2 lettera d) e 32 capoverso 1 lettera a) della vigente LT;

b. le prestazioni di assicurazioni riscattabili di capitale con premio unico

Con riferimento al nuovo articolo 7 capoverso 1ter LAID le prestazioni da assicurazioni riscattabili finanziate con un premio unico potranno essere esenti da imposta unicamente se il pagamento della prestazione assicurativa avviene a partire dal momento in cui il beneficiario ha compiuto i 60 anni, sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato concluso prima del compimento dei 66 anni di età. La vigente LT prevede invece una durata contrattuale di dieci anni e non considera alcun limite di età entro il quale deve essere stipulata la copertura assicurativa. Occorre pertanto adattare l'articolo 19 capoverso 1 lettera a) LT;

c. l'imposizione delle rendite vitalizie

Secondo il programma di stabilizzazione 1998 le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi saranno imposti nella misura del 40% (art. 7 cpv. 2 LAID), mentre la vigente LT prevede siano imponibili al 60% se la controprestazione è fornita esclusivamente dal contribuente.

Anche la deducibilità delle relative prestazioni (versamenti) è previsto sia data solo nella misura del 40% (art. 9 cpv. 2 lett. b LAID). Per la vigente LT il debitore di una rendita che ha ottenuto una controprestazione può invece dedurre integralmente le sue prestazioni, ma solo a partire dal momento in cui il totale delle rendite versate supera il valore della controprestazione.

Poiché queste innovazioni interessano i soli vitalizi, i proventi da usufrutto e da diritti di abitazione dovranno essere imposti per il loro integrale ammontare (attualmente gli stessi sono invece imponibili al 60% a seconda della controprestazione).

Le modifiche della vigente LT interessate da questi cambiamenti riguardano gli articoli 21 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b).

4. Misure a favore del sostegno a enti di pubblica utilità

Nell'ambito delle deduzioni che la vigente LT (art. 32 cpv. 1 lett. h; art. 68 lett. c) già conosce per quanto riguarda le liberalità a enti di pubblica utilità prevediamo di estendere gli attuali limiti di deduzione adottando quelli praticati in sede di imposta federale diretta (art. 33 cpv. 1 lett. i; art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD). Questa misura, oltre ad incentivare le elargizioni a favore di questi enti, crea un'armonizzazione tra LT e LIFD.

5. Ripresa delle misure di sgravio a favore delle famiglie e del ceto medio previste dal II° pacchetto fiscale e ulteriori proposte di sgravio per le famiglie e concernenti le prestazioni della previdenza (rendite del II. pilastro e versamenti in capitale)

Riproponiamo, con un adeguamento dei relativi importi delle deduzioni, le misure – a favore delle famiglie e del ceto medio (aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico, come pure della deduzione per oneri assicurativi) – che erano già state adottate dal Gran Consiglio il 30 novembre 1999 con il messaggio governativo concernente il II° pacchetto fiscale²⁵, ma che sono successivamente cadute a seguito dell'approvazione, in votazione popolare il 6 febbraio 2000, dell'iniziativa popolare del 11 maggio 1998 *"per una politica fiscale più vicina al popolo"*.

La modifica legislativa riguardante il II° pacchetto fiscale (nella versione decisa dal Gran Consiglio) era infatti completata da una condizione risolutiva secondo la quale *"in caso di accettazione in votazione popolare dell'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 11 maggio 1998 per una politica fiscale più vicina al popolo le modifiche degli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a), b) di cui alla presente legge decadono alla fine del periodo fiscale durante il quale è stata approvata l'iniziativa popolare"*. Questa condizione – prevista per la sola eventualità che fossero approvati gli sgravi fiscali richiesti dall'iniziativa – era intesa sia ad evitare una sovrapposizione delle misure del II° pacchetto fiscale (gli aumenti delle deduzioni di cui agli art. 32 cpv. 1 lett. g e 34 cpv. 1 lett. a, b LT) con lo sgravio lineare concernente l'imposta sul reddito delle persone fisiche voluto dagli iniziativaisti (nuovo art. 35a LT), sia ad assicurare una continuità nel processo di tassazione (evitando di dover rifare delle tassazioni qualora l'iniziativa – per effetto di eventuali ricorsi – fosse stata approvata dopo il 2001, cioè quando le due citate misure del II° pacchetto fiscale avrebbero già esplicato il loro effetto)²⁶.

A votazione popolare avvenuta si può ora considerare che la portata pratica di tale condizione risolutiva è quella di far decadere le modifiche degli articoli 32 (cpv. 1 lett. g) e 34 (cpv. 1 lett. a, b) LT ancora prima della loro effettiva entrata in vigore che era prevista a

²⁵ Vedi Messaggio governativo del 23 ottobre 1998 (n° 4802) concernente la modifica della legge tributaria (II° pacchetto fiscale) e relativi Rapporti di maggioranza (n° 4802 R1) e di minoranza (n° 4802 R2), ambedue del 17 novembre 1999, della Commissione speciale tributaria. Vedi pure Rapporti di maggioranza e di minoranza del 17 novembre 1999 della Commissione speciale tributaria sull'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 11 maggio 1998 *"per una politica fiscale più vicina al popolo"*.

²⁶ Vedi Rapporto di maggioranza del 17 novembre 1999 (n° 4802 R1) della Commissione speciale tributaria sul messaggio 23 ottobre 1998 concernente la modifica della legge tributaria (II° pacchetto fiscale).

partire dal periodo fiscale 2001/02²⁷. Stando così le cose, a contare da questo medesimo periodo fiscale le persone fisiche potranno quindi beneficiare dello sconto lineare del 5% sull'imposta sul reddito²⁸, non invece (anche) dell'aumento delle deduzioni che interessano i figli e le persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a, b) e gli oneri assicurativi (art. 32 cpv. 1 lett. g).

Non si può tuttavia sottacere che – venendo a cadere queste due misure del II° pacchetto fiscale – vengono anche meno gli obiettivi che, con queste misure, il Consiglio di Stato si era prefissato. L'obiettivo (attraverso l'aumento di 1'400.- franchi²⁹ della deduzione per figli e per persone bisognose a carico) *“di salvaguardare il reddito disponibile delle economie domestiche e in particolare delle famiglie con prole, che hanno dovuto subire più di altre gli effetti della crisi economica”* e di assicurare *“un miglior coordinamento della fiscalità e della socialità”*. L'obiettivo (attraverso l'aumento della deduzione per premi assicurativi di 600.- franchi per i coniugi e di 300.- franchi per le persone sole³⁰) di *“contribuire ad attenuare gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie”*.

Il voto popolare del 6 febbraio 2000 – diversamente dal II° pacchetto fiscale – ha pertanto lasciato irrisolto il problema della fiscalità delle famiglie e delle fasce di reddito più basse. La riduzione lineare del 5% va infatti maggiormente a beneficio dei redditi medio-alti (che però in Ticino sono più tassati che altrove), mentre le due misure del II° pacchetto fiscale andavano prevalentemente a beneficio delle famiglie e del ceto medio e medio-basso.

La proposta di riprendere, nella modifica legislativa oggetto di questo messaggio, le due misure (decadute) del II° pacchetto fiscale considera questa particolare situazione. Essa tende a salvaguardare il reddito disponibile delle famiglie.

In riferimento all'imposta sulla sostanza e nel contesto degli sgravi mirati a favorire le famiglie prevediamo inoltre di adeguare le deduzioni sociali previste dal vigente articolo 48 LT. Raddoppiando l'ammontare di quella per i coniugi che vivono in comunione domestica e aumentando di 10'000.- franchi quella per ogni figlio minorenne a carico.

Per quanto riguarda le prestazioni in capitale della previdenza preponiamo invece di scostarci dall'attuale soluzione che prevede una tassazione separata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo del versamento in capitale (art. 38 cpv. 2 LT) a favore della semplice applicazione dell'aliquota ordinaria delle rendite. Questo cambiamento – che tiene anche conto della circostanza che il 31 dicembre 2000 giunge a scadenza la norma transitoria di cui all'articolo 306 LT (per le prestazioni in capitale del II° pilastro) – permette di meglio considerare la situazione dei prepensionamenti assicurando ai contribuenti interessati una tassazione più equa e maggiormente rispondente alla loro aspettativa di vita. Per i casi di prepensionamento l'innovazione – rispetto alla regola del vigente articolo 38 capoverso 2 LT – si traduce pertanto in uno sgravio mentre, per chi accede alla pensione al raggiungimento dei 65 anni di età la situazione rimane, dal profilo della tassazione, invariata.

²⁷ Vedi modifica della LT del 6 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, in particolare punto III. riguardante le modifiche 30 novembre 1999 degli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a) e b) LT (Foglio Ufficiale n° 10/2000 del 14 marzo 2000 pag. 75 e seg.).

²⁸ Prevediamo – a questo riguardo e con riferimento al nuovo art. 35a LT accolto in votazione popolare – di direttamente correggere le aliquote dell'articolo 35 LT (vedi proposte di modifica dell'art. 35 LT e di abrogazione dell'art. 35a LT).

²⁹ Importo che, con il presente messaggio, proponiamo di ulteriormente aumentare di 400.- franchi (vedi proposta di modifica dell'art. 34 cpv. 1 lett. a, b).

³⁰ Con il presente messaggio proponiamo di aumentare questa deduzione di ulteriori 1'000.-, rispettivamente 500.- franchi per tener conto della circostanza che, a partire dal 2001, viene a cadere il particolare regime di tassazione delle prestazioni della previdenza previsto dall'articolo 304 della vigente LT.

6. Adeguamento delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari

Ad oltre cinque anni dall'introduzione della nuova imposta sugli utili immobiliari (che ha sostituito la precedente IMVI) dobbiamo constatare come le aliquote dell'articolo 139 capoverso 1 LT siano troppo penalizzanti per i trasferimenti immobiliari che interessano le proprietà di corta durata. L'aliquota massima del 48% (alla quale occorre aggiungere – in determinati casi, cioè quando ricorrono le condizioni del commercio professionale di immobili – l'onere fiscale dell'imposta federale diretta e quello dell'AVS) è altamente penalizzante e dissuasiva per certe operazioni edilizie. Pensiamo ad esempio alle iniziative di piccoli artigiani che acquistano un terreno per edificarlo e in seguito vendere l'immobile. Anche dal profilo della pianificazione e utilizzazione del territorio le aliquote fiscali troppo elevate sono generalmente considerate controproducenti poiché favoriscono la tesaurizzazione dei terreni e inibiscono la loro messa a disposizione sul mercato e, in definitiva, anche la razionale edificazione del suolo. Per queste ragioni proponiamo di attenuare le aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari in relazione ai trasferimenti che interessano le durate di proprietà fino a otto anni.

7. Modifiche a seguito dell'accoglimento di atti parlamentari

Sono due gli atti parlamentari che hanno (direttamente) indotto lo scrivente Consiglio a proporre una modifica della vigente LT: la mozione del 5 ottobre 1998 dell'on. Gianluigi Piazzini e confirmatari concernente la *"stima della sostanza immobiliare – valore locativo – art. 20 cpv. 2 LT"* e l'iniziativa generica del 1° febbraio 1999 dell'on. Erto Paglia e confirmatari *"per un'imposizione corretta del valore locativo (art. 20 LT)"*.

Ambedue questi atti parlamentari riguardano l'imposizione del valore locativo in riferimento alla quale proponiamo di ancorare direttamente nella LT (art. 20 cpv. 2) – in linea con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale e compatibilmente con il diritto dell'armonizzazione – il principio secondo cui il valore locativo è pari al 60 – 70% del valore di mercato delle pigioni e la possibilità di far capo al valore ufficiale della stima immobiliare per il calcolo del relativo reddito oggetto di imposta.

8. Altre modifiche della LT

Come anticipato nell'introduzione abbiamo approfittato del presente messaggio – che è principalmente riferito all'ultima (necessaria) fase del processo di armonizzazione – anche per introdurre altre correzioni della vigente LT, di portata più limitata e che riguardano aspetti sostanzialmente formali di applicazione della legge.

Questi cambiamenti – che sono più ampiamente commentati nella seconda parte del presente messaggio, alla quale rimandiamo – interessano:

- l'introduzione della possibilità di compensare, con gli utili della sede svizzera, eventuali perdite subite da uno stabilimento estero di imprese di persone (persone fisiche) o di persone giuridiche con sede nel Cantone. Si tratta di una facoltà già riconosciuta, dal 1995, dalla LIFD (art. 6 cpv. 3 e 52 cpv. 3) e che intendiamo ora estendere anche all'imposta cantonale (art. 5 cpv. 3 e 62 cpv. 3 e 4 LT);
- le modalità di imposizione delle comunioni ereditarie e delle società di persone (art. 9 cpv. 2 LT);

- una correzione dell'**articolo 23 lettera c)** LT richiesta per motivi di congruenza con le disposizioni federali in materia di previdenza professionale (II° pilastro) e di libero passaggio;
- l'adeguamento della scala delle aliquote dell'**articolo 35 capoversi 1 e 2** LT in relazione al nuovo articolo 35a LT introdotto a seguito della votazione popolare del 6 febbraio 2000 riguardante l'iniziativa popolare del 11 maggio 1998 *"per una politica fiscale più vicina al popolo"*. Articolo quest'ultimo che proponiamo di conseguenza di stralciare;
- la precisazione – attraverso un'adeguata **norma transitoria** – che lo sgravio lineare dell'imposta sul reddito (5%) vale anche in riferimento all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche (per il periodo fiscale 2001/02 in deroga all'art. 276 cpv. 2 LT);
- la modifica del riferimento alla Legge federale del 18 marzo 1994 (anziché del 1° luglio 1966) sui fondi di investimento contenuto nell'**articolo 59 capoverso 2** LT;
- le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge cantonale sull'innovazione economica del 25 giugno 1997 (nuovo **art. 65a** LT);
- l'adeguamento dal 12% al 9% dell'aliquota dell'imposta sull'utile dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto (**art. 79** LT). Anche questa modifica è in riferimento alla votazione popolare del 6 febbraio 2000 concernente l'iniziativa popolare del 11 maggio 1998 *"per una politica fiscale più vicina al popolo"* e più particolarmente alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche (dal 12% al 9%);
- alcune modifiche relative all'imposizione delle successioni e donazioni (**art. 145 cpv. 2, 147 lett. d, 148 lett. d, 150 cpv. 2, 164 cpv. 1 lett. b** LT);
- l'adeguamento formale dell'**articolo 227 capoverso 1** LT;
- la possibilità, per il ricorrente, di ritirare un proprio ricorso alla Camera di diritto tributario (**art. 228 cpv. 3** LT);
- l'estensione dei motivi di revisione ai casi in cui si verificano conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale e internazionale (**art. 232 e 233** LT);
- il principio della rinuncia alla riscossione, rispettivamente al conteggio di importi minimi di imposta o di interesse sia esso remunerativo o di ritardo (nuovo **art. 243a, art. 139 cpv. 2 lett. b, 164 cpv. 4** LT).

9. *Proroga del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti*

Il Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti – introdotto il 13 novembre 1996 a seguito del I° pacchetto fiscale e nel contesto delle misure a sostegno della nostra economia³¹ – è di durata limitata. I provvedimenti di questo decreto – raddoppio del tasso di ammortamento usuale – previsti in deroga agli articoli 27 capoverso 2 e 71 capoverso 2 LT si applicano infatti unicamente ai nuovi investimenti eseguiti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 (quindi, l'ultima volta, nell'ambito della tassazione 2000 delle persone giuridiche e di quella 2001/02 delle persone fisiche).

³¹ Vedi messaggio governativo n° 4503 del 20 marzo 1996 concernente la modifica della legge tributaria e l'introduzione di un decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti e relativo rapporto commissionale.

In previsione della scadenza di fine 2000 e ritenuto come queste misure non siano in contrasto con il diritto dell'armonizzazione lo scrivente Consiglio ritiene tuttavia di confermare per un ulteriore periodo di quattro anni (fino al 31 dicembre 2004) questo particolare incentivo a favore delle aziende che operano nel nostro Cantone. Questo anche in considerazione del fatto che si tratta di una misura che, dal profilo del gettito, ha l'effetto di unicamente differire nel tempo gli utili imponibili. Con il presente messaggio proponiamo pertanto anche l'adozione di un disegno di legge che modifica l'articolo 3 del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 rettificando la data di scadenza al 31 dicembre 2004. A seguito di questa modifica potranno quindi beneficiare degli ammortamenti accelerati anche i nuovi investimenti eseguiti dopo il 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2004.

III. Conseguenze finanziarie

La valutazione delle conseguenze finanziarie (sul gettito) che derivano dalle modifiche legislative oggetto del presente messaggio non è agevole. Tra le innovazioni che hanno conseguenze di rilievo finanziario – consideriamo di rilievo le variazioni di gettito cantonale superiori a 0.5 mio di franchi – segnaliamo:

- la *riduzione per partecipazioni* (articolo 77 LT): il nuovo sistema di calcolo della riduzione d'imposta in relazione ai redditi che provengono da partecipazioni (passaggio dal metodo lordo al metodo netto) comporta una diminuzione di gettito che, per il Cantone, abbiamo valutato in circa 3.0 mio di franchi all'anno. La perdita di gettito correlata all'estensione della riduzione per partecipazioni agli utili in capitale che si realizzano con la vendita di una partecipazione di almeno il 20% al capitale di un'altra società non è invece quantificabile. È tuttavia prevedibile che questa perdita di gettito potrà essere superiore a quella calcolata in riferimento al cambiamento del sistema di tassazione (dal lordo al netto), ma i suoi effetti più marcati si avranno presumibilmente solo a partire dal 2007³²;
- la *nuova modalità di calcolo dell'imposta sul capitale* (articoli 80 – 83 LT): la circostanza che i debiti "non riconosciuti dalla LT" non possono più essere considerati ai fini del calcolo dell'imponibile provoca un minor gettito cantonale di circa 2.5 mio di franchi all'anno. Una parte di questo gettito è tuttavia suscettibile di essere recuperata sotto forma di capitale proprio occulto (art. 82 cpv. 1 LT). Non disponiamo però di dati che permettano di misurare la portata finanziaria di questo recupero;
- la *riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle società holding* (art. 91 LT), di *amministrazione* (art. 92 LT) e *ausiliarie* (art. 93 LT): la nuova aliquota dello 0.15‰ – che abbiamo stabilito sia nell'intento di neutralizzare l'effetto della nuova base di calcolo del capitale imponibile, sia per mantenere una sufficiente competitività su piano intercantonale – provoca un minor gettito cantonale che possiamo quantificare in circa 3.0 mio di franchi all'anno³³;
- la *ripresa degli sgravi previsti dal II° pacchetto fiscale a favore delle famiglie e del ceto medio*: la riduzione di gettito, per quanto riguarda l'aumento della deduzione per figli e

³² La maggiore incidenza di questa perdita si avrà comunque soltanto a partire dal 2007, cioè dalla scadenza del regime transitorio previsto dal nuovo articolo 314a LT (vedi relativa proposta di modifica legislativa); infatti gli utili in capitale realizzati sulle "vecchie" partecipazioni restano imponibili fino al 31.12.2006.

³³ Questa perdita di gettito si ripartisce, nella misura di circa 2.7 mio di franchi, sulle società ausiliarie e di circa 0.3 mio di franchi sulle società holding. L'effetto della correzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale è invece neutro per le società di amministrazione (ex sede).

per persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a, b LT), è stata valutata in circa 13 mio di franchi all'anno per il Cantone. L'aumento della deduzione per oneri assicurativi (art. 32 cpv. 1 lett. g LT) comporta invece una diminuzione del gettito cantonale di circa 12.0 mio di franchi all'anno³⁴;

- la *nuova modalità di tassazione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza*: la proposta di modifica dell'articolo 38 capoverso 2 LT (applicazione dell'aliquota ordinaria delle rendite) determina un minor gettito che abbiamo valutato in circa 1 mio di franchi all'anno;
- l'*aumento delle deduzioni sociali relative all'imposta sulla sostanza*: la nuova misura di sgravio per le famiglie che proponiamo con l'aumento delle deduzioni previste dall'articolo 48 lettere a) e b) comporta un minor gettito cantonale che è stato valutato in circa 2 mio di franchi all'anno;
- le *nuove aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari*: l'attenuazione delle aliquote dell'articolo 139 capoverso 1 LT (prevista per le durate di proprietà fino a 8 anni) implica un minor gettito complessivo (Cantone e comuni) di circa 2.6 mio di franchi all'anno³⁵;
- lo stralcio della possibilità di *rinuncia all'imposta sugli utili immobiliari nel caso di alienazioni di fondi nelle procedure esecutive* (art. 139 cpv. 2 lett. a) comporta un aumento di gettito che possiamo valutare in circa 1.0 mio di franchi all'anno di cui una parte di spettanza dei comuni (art. 140 LT). Si tratta tuttavia di un dato che non è costante poiché dipende dal numero delle procedure di realizzazione forzata dei fondi in riferimento alle quali non vi è eccedenza (o vi è eccedenza insufficiente) a favore del debitore.

Dobbiamo inoltre considerare che anche le modifiche riguardanti l'*abolizione dell'imposta di partenza* (che interessa i casi di trasferimento in un altro Cantone; non invece quelli all'estero) potrebbero generare una perdita di gettito che non è però quantificabile poiché dipende anche dall'atteggiamento dei singoli operatori e dalle disposizioni che potrebbero eventualmente ancora essere adottate, su piano intercantonale, per garantire una particolare forma di "riparto" delle imposte concernenti le riserve costituite nel Cantone di partenza non (precedentemente) tassate. Oltre agli spostamenti di sede che già normalmente si registrano, non è infatti da escludere che (nostre) società non operative e

- non particolarmente legate al territorio, prima di sciogliersi, si trasferiscano in cantoni con aliquote fiscali più favorevoli per profittare di un minor onere fiscale.

La diminuzione di gettito che potrebbe derivare dal *nuovo limite di deduzione per le liberalità a enti (associazioni e fondazioni) di pubblica utilità* (art. 32 cpv. 1 lett. h; art. 68 cpv. 1 lett. c LT) è di difficile quantificazione non essendo possibile valutare a priori il numero di contribuenti che faranno valere questa (più ampia) deduzione. Le verifiche effettuate in base alle tassazioni dei periodi fiscali 1995/96 e 1997/98 permettono tuttavia di rilevare che le persone fisiche che chiedono la deduzione massima (di attuali 5'000.- franchi) non raggiungono i 200 casi per cui vi è da ritenere che l'effetto di questa modifica legislativa sul gettito sia contenuto anche in considerazione del fatto che la nuova deduzione è comunque limitata al 10% del reddito imponibile. In riferimento alle persone

³⁴ Le variazioni rispetto alle quantificazioni finanziarie contenute – in riferimento alle due medesime misure di sgravio – nel messaggio governativo n° 4802 del 23 ottobre 1998 concernente la modifica della Legge tributaria (II° pacchetto fiscale) sono dovute, oltre alla circostanza che è stato considerato anche l'effetto della riduzione lineare (5%) delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che sarà in vigore a partire dal 2001 (nuovo art. 35 LT), anche al fatto che l'aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico è stato ora stabilito in 1'800.- franchi (il II° pacchetto prevedeva invece un aumento di 1'400.- franchi) e quello per premi assicurativi in 1'600.- franchi per i coniugi e in 800.- franchi per le persone sole (il II° pacchetto prevedeva un aumento di 600.-, rispettivamente di 300.- franchi).

³⁵ La valutazione è stata effettuata tenendo conto di un gettito di competenza dei prossimi anni di circa 27 mio di franchi.

giuridiche l'effetto dovrebbe essere ancora più ridotto poiché queste liberalità sono oggi molto spesso qualificate come "sponsoring" per cui rientrano nei costi già normalmente deducibili.

Neppure quantificabile è la diminuzione di gettito dovuta alla nuova possibilità di *compensare le perdite subite da stabilimenti di impresa all'estero* (art. 5 cpv. 3 e 62 cpv. 3 LT). La stessa non dovrebbe tuttavia essere significativa. La prevista proroga (fino al 31 dicembre 2004) degli effetti del Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti comporta invece unicamente un differimento nel tempo degli utili imponibili.

Complessivamente le conseguenze finanziarie – limitatamente a quelle che è stato possibile valutare – sono riassunte nella seguente tabella.

Modifica legislativa	Variazioni del gettito d'imposta	
	per il Cantone ³⁶ diminuzione = - aumento = +	per i comuni ³⁷ diminuzione = - aumento = +
riduzione d'imposta sui redditi da partecipazioni delle persone giuridiche (art. 77 LT)	- 3.00	- 2.55
nuovo metodo di determinazione del capitale imponibile per l'imposta sul capitale delle persone giuridiche (art. 80-83 LT)	- 2.50	- 2.10
nuova aliquota dell'imposta sul capitale delle società holding, di amministrazione e ausiliarie (art. 91, 92 e 93 LT)	- 3.00	- 2.55
aumento della deduzione per premi assicurativi (art. 32 cpv. 1 lett. g LT)		
- imposte ordinarie	- 11.00	- 9.35
- imposte alla fonte	- 1.00	- 0.85
aumento della deduzione per figli e per persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a, b LT)		
- imposte ordinarie	- 11.00	- 9.35
- imposte alla fonte	- 2.00	- 1.70
Nuova modalità di tassazione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 cpv. 2 LT)	- 1.00	- 0.85
aumento delle deduzioni sociali per l'imposta sulla sostanza (art. 48 lett. a, b LT)	- 2.00	- 1.70
diminuzione delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 139 cpv. 1 LT)	- 1.70	- 0.90
abolizione della rinuncia all'esazione dell'imposta sugli utili immobiliari nel caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive (art. 139 cpv. 2 lett. a LT)	+ 0.65	+ 0.35
Totale intermedio	- 37.55	- 31.55
Recupero gettito (decadenza art. 302 LT) ³⁸	+ 0.6	+ 0.5
Recupero gettito (decadenza art. 304 LT) ³⁸	+ 4.0	+ 3.4
Totale	- 32.95	- 27.65

³⁶ La riduzione di gettito è calcolata al 01.01.2001. Essa tiene quindi già conto delle modifiche della LT introdotte a seguito della votazione popolare del 6 febbraio 2000 concernente l'iniziativa popolare "per una politica fiscale più vicina al popolo". Si tratta, per le persone fisiche, della riduzione lineare (5%) delle aliquote dell'imposta sul reddito che sarà in vigore a partire dal 01.01.2001 e, per le persone giuridiche, delle nuove aliquote dell'imposta sull'utile (9%) e sul capitale (2%) già applicate dal 01.01.2000.

³⁷ Per i comuni abbiamo considerato un moltiplicatore medio dell'85% e una partecipazione media del 35% al gettito totale dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT).

³⁸ Occorre considerare che, a seguito della decadenza della deduzione per doppi redditi nel solo caso in cui uno di questi è costituito da una rendita d'invalidità (art. 302 LT) e del particolare regime di tassazione delle prestazioni della previdenza (art. 304 LT), a partire dal 2001 vi sarà un recupero di gettito valutato in circa 4.6 mio di franchi all'anno per il Cantone e in circa 3.9 mio di franchi all'anno per i comuni.

Il Consiglio di Stato considera sopportabile l'effetto di queste misure sia in riferimento alla situazione delle finanze cantonali, sia per quanto riguarda quelle dei comuni. Occorre anche non dimenticare che i cambiamenti indotti dal diritto superiore dell'armonizzazione devono essere obbligatoriamente eseguiti per cui il Cantone non ha alcuna possibilità di sottrarsi (anche) alle conseguenze finanziarie ad essi connessi. La ripresa degli sgravi a favore delle famiglie e dei redditi più bassi si rende d'altra parte necessaria per salvaguardare il reddito disponibile delle famiglie e per attenuare gli effetti negativi degli aumenti dei premi delle casse malati. Lo sgravio lineare del 5% (introdotto a seguito del voto popolare del 6 febbraio 2000) ha infatti privilegiato i redditi alti e medio-alti mentre l'aumento delle deduzioni considera maggiormente i redditi medi e medio-bassi.

Da ultimo, diversi provvedimenti (in particolare quelli che riguardano la fiscalità delle aziende) migliorano la nostra posizione sul piano intercantonale (e anche internazionale) per cui potrebbero – a termine – anche indurre maggiori entrate.

IV. Classificazione degli atti parlamentari

Sono diversi gli atti parlamentari che, nelle varie forme, sono stati presentati dopo la revisione della LT del 1994. Alcuni di questi sono già stati formalmente evasi dalle istanze istituzionali competenti secondo le modalità previste dalla Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato. L'esame di altri non è ancora stato concluso.

Elenchiamo qui di seguito quegli atti parlamentari che sono in relazione con le modifiche di legge del presente messaggio.

1. Mozioni

Gianluigi Piazzini e confirmatari 05.10.98 *"Stima della sostanza immobiliare – valore locativo – art. 20 cpv. 2 LT"*

La mozione chiede – con riferimento alle modalità di determinazione del valore locativo – una modifica della LT intesa a stabilire che *"il valore locativo, tenendo conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è pari al 60% delle pigioni di mercato"*.

La proposta di modifica prevista dal presente messaggio, che riguarda l'articolo 20 capoverso 2 LT, accoglie sostanzialmente la richiesta della mozione. Rimandiamo, a questo riguardo, anche al Rapporto del 19 maggio 1999 (n° 4889) con il quale ci siamo – con più ampie considerazioni – pronunciati sulla mozione medesima e su due iniziative generiche (che vedremo ancora in seguito) presentate dall'on. Erto Paglia, rispettivamente dagli on. Rodolfo Pantani e Attilio Bignasca.

2. Iniziative parlamentari

Erto Paglia e confirmatari 01.02.99 *"Per un'imposizione corretta del valore locativo (art. 20 LT)"*

L'iniziativa, presentata nella forma generica, concerne anch'essa il valore locativo e chiede una modifica dell'articolo 20 LT volta a considerare che *"il valore locativo è stabilito attorno al 70% fino ad un minimo del 60% del valore di mercato"* e che *"per la determinazione del*

valore locativo è possibile tener conto della stima ufficiale, in modo e a condizione che il risultato rispetti le precedenti percentuali”.

Con la modifica legislativa che proponiamo a seguito della mozione Piazzini (art. 20 cpv. 2 LT) anche questa iniziativa può considerarsi accolta³⁹.

Rodolfo Pantani e Attilio Bignasca per il Gruppo della Lega dei ticinesi 01.02.99
“Modifica della Legge tributaria riguardante il valore locativo sulle abitazioni primarie (calcolo del valore locativo in base al reddito lordo dei contribuenti interessati)”

L’iniziativa generica chiede in sostanza che il valore locativo sia calcolato in base al reddito lordo dei contribuenti interessati e propone, per le singole fasce di reddito lordo (dai 250'000.- ai 45'000.- franchi), l’applicazione di percentuali diversificate di riduzione del valore locativo. Il valore locativo dei contribuenti con un reddito lordo inferiore ai 45'000.- franchi non dovrebbe per contro formare oggetto di tassazione.

Come più ampiamente esposto nel già menzionato Rapporto concernente la mozione Piazzini, le richieste degli iniziativaisti non sono, a nostro modo di vedere, compatibili con la LAID che prevede comunque l’obbligo di imporre, quale reddito, il valore locativo (art. 7 cpv. 1 LAID). Una proposta di modifica della vigente LT nel senso voluto dall’iniziativa non sarebbe neppure compatibile con il principio costituzionale della parità di trattamento. Per queste ragioni riteniamo che l’iniziativa – nella misura in cui va al di là della modifica che proponiamo di introdurre all’art. 20 cpv. 2 LT – non può essere accolta.

Gianluigi Piazzini 01.02.99 *“Modifica dell’art. 20 cpv. 2 LT (introduzione di una riduzione del valore locativo per sottoutilizzazione)”*

L’iniziativa elaborata chiede che l’articolo 20 capoverso 2 LT sia integrato con il criterio *“dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente”*. Si tratterebbe in pratica di riconoscere, anche a livello cantonale, la *“sottoutilizzazione”* prevista, dall’articolo 21 capoverso 2 LIFD, nel contesto dell’imposta federale diretta. Il medesimo criterio non è tuttavia conosciuto dalla LAID per cui i cantoni rimangono, in questo ambito, liberi di legiferare come meglio ritengono.

Lo scrivente Consiglio ha già anticipato una sua valutazione a proposito della richiesta oggetto di questa iniziativa parlamentare nel Rapporto (n° 4889 del 19.05.99) sulla mozione dello stesso on. Gianluigi Piazzini concernente il valore locativo rinviando tuttavia, al presente messaggio, una presa di posizione definitiva.

In quel Rapporto si ricordava che la condizione della sottoutilizzazione era stata introdotta nella LIFD del 1995 per venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, poiché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. Si precisava anche che la prova della sottoutilizzazione spetta comunque al contribuente che ha la facoltà di chiedere, limitatamente all’imposta federale diretta, che il valore locativo sia proporzionalmente ridotto (in riferimento ai locali non utilizzati). Si rilevavano poi le difficoltà di ordine pratico che pone l’accertamento dell’effettiva non utilizzazione dei locali

³⁹ Anche al riguardo di questa iniziativa rimandiamo alle più ampie considerazioni del Rapporto del 19 maggio 1999 (n° 4889) del Consiglio di Stato sulla mozione del 5 ottobre 1998 presentata dagli on. Gianluigi Piazzini e confirmatari che chiede una modifica dell’art. 20 cpv. 2 della Legge Tributaria riguardante il valore locativo.

(che deve essere spaziale e non temporale e può concernere unicamente le residenze primarie) per il fatto che l'autorità fiscale è tenuta anche a considerare che i contribuenti in situazione più agiata hanno, normalmente, maggiori esigenze per quanto riguarda il loro alloggio e la disponibilità dei relativi spazi abitativi⁴⁰. Si precisava infine che *“al momento della revisione del 1994 della LT, malgrado la scelta di principio di operare anche un adeguamento formale alla LIFD, il Consiglio di Stato aveva deciso di scostarsi dalla formulazione della LIFD privilegiando una soluzione che richiamasse, ai fini del calcolo del valore locativo, i principi costituzionali dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale. Non si è così ripreso il riferimento alla situazione particolare dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente. Il Gran Consiglio, adottando il testo di nuova LT poi entrato in vigore nel 1995, ha condiviso questa scelta”*.

Tornando alla richiesta dell'iniziativa riteniamo che i nuovi parametri di calcolo del valore locativo (mediamente tra il 60 – 70% del valore di mercato delle pigioni) che proponiamo di codificare con la completazione dell'articolo 20 capoverso 2 LT considerino già in modo sufficientemente adeguato anche un'eventuale “sottoutilizzazione” dell'abitazione primaria del contribuente. Sottoutilizzazione che, come abbiamo appena visto, è peraltro di problematica applicazione poiché riferita a situazioni comunque eccezionali e accertabili con non indifferenti difficoltà di ordine pratico e amministrativo.

Per queste ragioni proponiamo di non accogliere la richiesta dell'iniziativa e di mantenere, su questo punto, invariato l'articolo 20 capoverso 2 LT. Dello stesso avviso è anche la Commissione per l'armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato che sconsiglia ai cantoni di riprendere, nei loro ordinamenti tributari, il criterio della “sottoutilizzazione” conosciuto dalla LIFD⁴¹. Non è infine da escludere che, anche a questo riguardo, saranno – a termine – proposti ulteriori adeguamenti della LAID (in relazione ai lavori della Commissione federale di esperti incaricata di valutare l'attuale sistema di imposizione dell'abitazione primaria, con particolare riferimento al valore locativo⁴²). Per cui – in riferimento ad una (prossima) modifica della LAID che potrebbe, molto prevedibilmente, anche comportare la rinuncia all'imposizione del valore locativo – verrebbe anche a cadere l'attuale esigenza di riconoscere (per la LIFD) la sottoutilizzazione e quindi il problema non si porrebbe (più) nemmeno a livello cantonale.

Oviedo Marzorini 06.02.95 “Parziale modifica dell'articolo 19 capoverso 1 LT”

L'iniziativa elaborata chiede di ridurre – in analogia all'art. 20 cpv. 1 lett. a) LIFD – da dieci a cinque anni il termine di durata contrattuale che fa (ancora attualmente) cantonalmente stato ai fini del riconoscimento dell'esenzione fiscale delle prestazioni che derivano dalle assicurazioni riscattabili di capitale finanziate con un premio unico.

Con la proposta di modifica dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a) LT il nuovo termine di durata contrattuale è stato stabilito in *“almeno cinque anni”* conformemente all'articolo 7 capoverso 1ter LAID. La richiesta dell'iniziativa è pertanto da considerarsi accolta.

⁴⁰ Vedi Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich 1995, pagina 93; sentenza CDT n° 80.95.000279 del 13.02.96 in re R. e M.C..

⁴¹ Vedi scheda KOHA riguardante l'articolo 7 capoverso 1 LAID.

⁴² Vedi commento concernente la modifica che riguarda l'articolo 20 capoverso 2 LT. Richiamiamo anche il comunicato del 13 marzo 2000 del Dipartimento federale delle finanze (*“Mise en oeuvre des lignes directrices des finances fédérales: finances saines et améliorations structurelles du système fiscal”*) sulle misure fiscali che si intendono adottare per quanto riguarda il valore locativo e l'imposizione dell'abitazione propria.

Maddalena Ermotti-Lepori e confirmatari 10.03.97 *"Per il riconoscimento, nella legislazione tributaria, dei costi causati dalla custodia dei bambini dovuti all'esercizio di una professione da parte dei genitori (genitori che lavorano entrambi fuori casa oppure famiglia monoparentale in cui il genitore affidatario lavora fuori casa)"*

Laura Sadis 10.03.97 *"Per l'introduzione di una deduzione sociale nella legge tributaria"*

Lorenza Hofmann e Raoul Ghisletta 10.03.97 *"Per una modifica della legge tributaria che riconosca quale deduzione sociale le spese indispensabili per la cura dei bambini"*

Tutte e tre le iniziative – due generiche (Ermotti-Lepori e Sadis) e una elaborata (Hofmann/Ghisletta) – chiedono sia introdotta, nella LT (art. 34), una nuova deduzione che consideri le spese occasionate dalla custodia dei figli in quelle famiglie (comprese le monoparentali) i cui genitori lavorano.

L'iniziativa elaborata è ancora pendente; il Gran Consiglio si è invece già pronunciato sulle due iniziative generiche, accettandole nella seduta del 20 aprile 1998. Nel suo Rapporto (del 28 novembre 1997) la Commissione tributaria aveva considerato prematuro formulare una proposta di modifica della LT. Essa aveva tuttavia ritenuto di *"sottoscrivere il principio secondo cui la LT, compatibilmente con la legislazione federale, venga modificata con l'introduzione di una norma che preveda la possibilità di dedurre i costi di cura dei figli, famigliari invalidi e anziani non autosufficienti, a cui il contribuente non può provvedere durante le ore lavorative, non come deduzione necessaria per il conseguimento di un reddito, ma come deduzione sociale, sul modello della deduzione per figli di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. a LT"*.

Sulle spese per la custodia dei figli (quando entrambi i genitori o il genitore affidatario lavorano) si è chinata anche la Commissione federale di esperti incaricata di esaminare il sistema di imposizione della famiglia. Questa Commissione (nel suo Rapporto del 1998) giunge alla conclusione di proporre l'introduzione di una nuova deduzione organica nelle LAID (art. 9) e LIFD (art. 33) da ammettere solo nei casi in cui la custodia dei figli comporta, per i genitori che lavorano, spese effettive e documentate. Si prospetta in particolare una deduzione annua massima di 4'000.- franchi per ogni figlio fino al 16° anno di età (fine della scolarità obbligatoria). Si tratterebbe di una deduzione che considera non solo i costi per la permanenza dei figli in particolari istituti (culle, scuole diurne, ecc.), ma anche quelli occasionati dalla custodia (a casa) da parte di terze persone (anche parenti) a condizione tuttavia che queste persone siano retribuite e che le indennità da loro percepite siano normalmente assoggettate all'imposta sul reddito⁴³.

L'introduzione di una simile deduzione nella LT presuppone però una (preventiva) modifica della LAID. Questa deduzione rientrerebbe infatti in quelle di tipo cosiddetto organico la cui adozione – diversamente da quelle sociali (art. 9 cpv. 4 LAID) – non è lasciata al libero apprezzamento legislativo dei cantoni.

Considerato come – con riferimento al menzionato rapporto sull'imposizione della famiglia della Commissione federale di esperti – saranno, con ogni verosimiglianza (e proprio anche in relazione al problema posto dalla deduzione dei costi occasionati dalla custodia dei figli), adottate ulteriori modifiche della LAID (e LIFD) – modifiche che potrebbero intervenire ancora a breve termine – lo scrivente Consiglio ritiene di rinunciare, almeno per

⁴³ Vedi Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbesteuerung) al Dipartimento federale delle finanze (Berna 1998), pag. 48 e seg..

il momento, a proporre una modifica dell'articolo 34 LT⁴⁴. Questo anche in considerazione del fatto che, a seguito delle misure del II° pacchetto fiscale⁴⁵ (nel frattempo decadute, ma che – con il presente messaggio – prevediamo di riprendere), proponiamo di aumentare la deduzione per figli a carico dagli attuali 6'200.- a 8'000.- franchi a partire dal periodo fiscale 2001/02. Occorre inoltre ricordare che, nel caso di coniugi entrambi con attività lucrativa, l'articolo 32 capoverso 2 della vigente LT già concede una deduzione di 4'400.- franchi. Quest'ultima deduzione (almeno nel caso di coppie con figli) e l'aumento di quella per figli realizzano di fatto le richieste oggetto delle iniziative parlamentari.

Fulvio Pezzati e Attilio Bignasca 29.02.2000 *"Per una fiscalità più favorevole alle famiglie"*

L'iniziativa è stata presentata nella forma elaborata durante la prima sessione del Gran Consiglio dopo la votazione popolare del 6 febbraio 2000 sulle iniziative concernenti gli sgravi fiscali lineari. L'iniziativa è stata sottoscritta da 44 deputati. Con essa si intende recuperare gli sgravi mirati a beneficio delle famiglie con figli e del ceto medio che erano contenuti nel secondo pacchetto fiscale della passata legislatura e che l'accettazione delle iniziative popolari sugli sgravi lineari ha fatto decadere (vedi pagg. 20 e 21). Vengono tuttavia proposte modalità diverse sia per quanto riguarda la deduzione per figli, sia per quanto riguarda la deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

Nel primo caso, l'iniziativa prevede di equiparare la deduzione per figli e persone bisognose a carico all'importo massimo riconosciuto quale fabbisogno vitale nell'ambito delle prestazioni complementari AVS/AI (attualmente 8'630 franchi) e di adeguare automaticamente tale importo alle modifiche decise dalla Confederazione. Nel secondo caso si propone di suddividere la deduzione in una quota base di 6'000 franchi per i coniugi e di 3'000 per gli altri contribuenti e in un supplemento di 1'000 franchi per figlio a carico.

L'iniziativa peggiorerebbe la situazione dei contribuenti senza figli rispetto alla situazione attuale, poiché le deduzioni sarebbero in questo caso inferiori (coniugi: attualmente 7'400 franchi; con la proposta dell'iniziativa 6'000 franchi; persone sole: attualmente 3'700 franchi; con la proposta dell'iniziativa 3'000 franchi).

Per quel che concerne la deduzione per figli a carico, l'ammontare previsto dal presente messaggio (8'000 franchi) è praticamente pari all'importo minimo del costo per figlio che sarà riconosciuto dalle prestazioni complementari AVS/AI a partire dal 2001 e a quello previsto dalla legge sugli assegni familiari e dalla nuova Laps. Per quanto riguarda invece le deduzioni per oneri assicurativi e interessi, le proposte del messaggio sono più favorevoli e considerano i maggiori oneri cui devono fare fronte anche i contribuenti senza figli.

Con il presente messaggio, le proposte dell'iniziativa Pezzati-Bignasca nella sostanza trovano una risposta positiva.

⁴⁴ Per le misure che si intendono adottare, su piano federale (di LIFD e LAID), per quanto riguarda la fiscalità della famiglia rimandiamo anche al comunicato del 13 marzo 2000 del Dipartimento federale delle finanze ("Mise en oeuvre des lignes directrices des finances fédérales; finances saines et améliorations structurelles du système fiscal").

⁴⁵ Vedi Messaggio del Consiglio di Stato del 23 ottobre 1998 (n° 4802) concernente la modifica della LT (II° pacchetto fiscale) e modifica della LT del 30 novembre 1999. Vedi pure modifica della LT del 6 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, in particolare punto III, riguardante le modifiche 30 novembre 1999 degli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a) e b) LT (Foglio ufficiale n° 10/2000 del 14 marzo 2000 pag. 75 e seg.).

B. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DELLA LT

Il capitolo commenta le proposte di modifica – articolo per articolo – ed espone i riferimenti al diritto federale. Indichiamo pure, per quanto riguarda il contribuente, i cambiamenti rispetto alla vigente LT. Per le conseguenze sul gettito rimandiamo alle quantificazioni e alla relativa tabella del capitolo III. (conseguenze finanziarie) del presente messaggio.

I. Imposizione delle persone fisiche

Le modifiche di maggiore portata che interessano le persone fisiche riguardano, oltre che le necessità dettate dalla LAID, il nuovo programma federale di stabilizzazione 1998.

1. Assoggettamento per appartenenza economica (articoli 3 e 4 LT)

L'articolo 3 disciplina l'assoggettamento, a motivo dell'appartenenza economica, delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Esso interessa sia i domiciliati in altri cantoni, sia quelli che lo sono all'estero. L'articolo 4 riguarda invece l'assoggettamento a motivo della medesima appartenenza economica, ma dei soli contribuenti domiciliati all'estero.

Nella misura in cui, nell'articolo 3 capoverso 1 lettera d), l'assoggettamento delle provvigioni percepite da intermediari di immobili situati nel Cantone si riferisce a contribuenti con domicilio o dimora fiscali in altri cantoni, la norma è tuttavia contraria alle attuali regole del diritto fiscale intercantonale.

Secondo queste regole (configurando la provvigione un reddito da attività) l'imposizione dei residenti in altri cantoni non avviene infatti nel luogo di situazione dell'immobile, ma in quello di domicilio o dimora fiscale del contribuente interessato (quindi nell'altro Cantone). Se l'intermediario è invece domiciliato all'estero la provvigione è assoggettata nel Cantone (con la riserva delle Convenzioni di doppia imposizione⁴⁶).

Malgrado il tenore (contrario) dell'articolo 4 capoverso 1 LAID si rende pertanto necessario lo spostamento della casistica che riguarda questa imposizione, dalla lettera d) dell'attuale articolo 3 capoverso 1, al più confacente articolo 4 capoverso 1 (nuova lettera g) che concerne solo le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Si tratta d'altra parte della soluzione che la LAID e anche la vigente LT adottano (più coerentemente) in relazione all'assoggettamento – per lo stesso motivo (proventi da intermediazioni immobiliari) – delle persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. b LAID e art. 61 cpv. 2 lett. b LT).

L'esigenza di inserire la regola dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d) – limitatamente alla posizione del contribuente che funge da intermediario in operazioni immobiliari – nel più appropriato articolo 4 risponde peraltro anche ad un suggerimento della Commissione per l'armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato e, in questo medesimo senso, si esprimono anche diversi autori⁴⁷.

È ancora opportuno aggiungere che è invece diversa la posizione del contribuente che fa commercio di (propri) immobili. I proventi da commercio di immobili sono infatti tassati nel

⁴⁶ L'attività di intermediazione immobiliare rientra in quelle che le Convenzioni internazionali di doppia imposizione considerano normalmente a carattere indipendente per cui imponibili nel Paese estero di residenza del contribuente interessato quando quest'ultimo non dispone almeno di una base fissa in Svizzera (cfr. Convenzione modello OECD, art. 14 e Bauer-Balmelli/Robinson in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basilea 1997, ad Art. 4 StHG n° 23).

⁴⁷ Vedi scheda KOHA n° 24 ad art. 4 cpv.1 LAID e Blumenstein/Locher, in System des Steuerrechts, 5a edizione, Berna, pag. 59, come pure Bauer-Balmelli/Robinson in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basilea 1997, ad Art. 4 StHG n° 9.

luogo di situazione dell'immobile sia per quanto riguarda i contribuenti domiciliati in altri cantoni, sia per quelli che lo sono all'estero. Cantonalmente questi proventi non sono tuttavia assoggettati all'imposta ordinaria, ma soltanto a quella sugli utili immobiliari. A seguito dell'introduzione, nella LT del 1994, della nuova imposta sugli utili immobiliari è infatti venuta a cadere (cantonalmente, ma non federalmente) l'imposizione ordinaria per commercio di immobili. Per questa ragione non è più necessario mantenere il riferimento, dell'attuale lettera d) dell'articolo 3 capoverso 1, al commercio di immobili.

Notiamo che i due adattamenti hanno carattere più che altro formale poiché – malgrado il tenore del vigente art. 3 cpv. 1 lett. d) – la nostra attuale prassi tiene già conto della circostanza che, secondo le regole del diritto fiscale intercantonale, possono essere (da noi) tassate unicamente le provvigioni percepite da intermediari (persone fisiche e giuridiche) domiciliati all'estero e non anche quelle incassate da contribuenti domiciliati in altri cantoni.

Articoli 3 e 4 LT

Proponiamo di stralciare l'intera lettera d) dell'articolo 3 capoverso 1 e di inserire, nell'articolo 4 capoverso 1, una nuova lettera g) che prevede l'assoggettamento delle provvigioni percepite da intermediari senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

2. Estensione dell'assoggettamento (articolo 5 LT)

Come sarà il caso anche per le persone giuridiche⁴⁸ proponiamo di introdurre la possibilità di considerare – analogamente alla LIFD (art. 6 cpv. 3) – le perdite subite da stabilimenti esteri appartenenti ad imprese di persone (fisiche) che hanno la loro sede nel Cantone.

Diversamente dalla vigente LT un'impresa (di persone) svizzera potrà così compensare le perdite di un suo stabilimento all'estero con gli utili realizzati in Svizzera a condizione che queste perdite non siano già considerate all'estero. Tuttavia, se nei sette anni successivi, lo stabilimento estero consegue utili, gli utili in Svizzera precedentemente compensati con le perdite estere potranno essere recuperati. La precedente perdita subita all'estero sarà quindi, in questo caso, considerata unicamente ai fini dell'aliquota d'imposta. Se nei sette anni successivi la compensazione all'estero non è invece possibile (per mancanza di utili all'estero o perché il diritto estero non prevede questa possibilità), la compensazione con gli utili conseguiti dalla sede svizzera diventa definitiva.

Questa innovazione non avrà grossi effetti pratici poiché – diversamente dalle persone giuridiche – sono molto rari i casi di imprese di persone che hanno stabilimenti di impresa all'estero. Abbiamo tuttavia ritenuto di proporre ugualmente questo adeguamento per ragioni di uniformità sia con il diritto federale in materia di imposte dirette, sia con la medesima disposizione che disciplina le perdite estere delle persone giuridiche (art. 62 cpv. 3).

Articolo 5 LT

Proponiamo di completare il capoverso 3 con la possibilità di compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa all'estero riprendendo, per questo aspetto, testualmente il corrispondente capoverso 3 dell'articolo 6 LIFD.

⁴⁸ Vedi i più ampi riferimenti nel commento concernente la proposta di modifica dell'articolo 62 capoverso 3 LT (imposizione delle persone giuridiche; estensione dell'assoggettamento).

3. Comunioni ereditarie e società di persone (articolo 9 LT)

La modifica che si rende necessaria al capoverso 2 è di tipo redazionale e non comporta alcun cambiamento della prassi attuale. Si tratta di correggere un errore in cui siamo, purtroppo, incorsi formulando la LT 1994.

La regola è infatti quella che le comunioni ereditarie e le comproprietà sono tassate come contribuenti a sé stanti (con la conseguenza che, eccezionalmente, gli elementi di reddito e di sostanza non sono imposti nella partita fiscale dei singoli partecipanti) unicamente quando le loro quote non superano i 2'000.- franchi di reddito netto annuo e i 50'000.- franchi di sostanza netta. I limiti entro i quali la comunione ereditaria o la comproprietà non è, ai fini della tassazione, sciolta sono pertanto da applicare cumulativamente e non alternativamente come previsto nell'attuale (errata) formulazione dell'articolo 9 capoverso 2.

Le ragioni di questo particolare disciplinamento sono dovute a esigenze di semplificazione e di razionalità amministrativa ed era d'altra parte già così in regime di precedente LT del 1976 (cfr. art. 11 cpv. 2 LT 1976).

Articolo 9 LT

Proponiamo di sostituire in "e" la congiunzione "o" del capoverso 2.

4. Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale (articolo 12 LT)

Con riferimento ai precedenti cambiamenti che interessano gli articoli 3 capoverso 1 lettera d) e 4 capoverso 1 nuova lettera g) si rende necessario anche l'adeguamento (redazionale) del riferimento previsto dall'articolo 12 capoverso 3 lettera c) per quanto riguarda la responsabilità solidale del compratore o venditore di un immobile situato nel Cantone per il cui trasferimento è versata una provvigione ad una persona fisica domiciliata all'estero. Provvigione che, secondo la prevista modifica della LT, sarà assoggettata in applicazione dell'articolo 4 capoverso 1 nuova lettera g) (e non più secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. d). Per le ragioni spiegate commentando le modifiche degli articoli 3 e 4 si rende inoltre necessario anche lo stralcio del riferimento al commerciante di immobili (propri) poiché – cantonalmente – è assoggettato alla sola imposta sugli utili immobiliari il cui incasso è garantito da ipoteca legale (art. 127 cpv. 3 LT).

Articolo 12 LT

Proponiamo di sostituire il riferimento, all'articolo 3 capoverso 1 lettera d), contenuto nel capoverso 3 lettera c) con il riferimento all'articolo 4 capoverso 1 nuova lettera g) e di stralciare il riferimento al commerciante di immobili.

5. Reddito da attività indipendente (articolo 17 LT)

Sono due gli adeguamenti che, per effetto della LAID, si rendono necessari al riguardo dell'articolo 17 capoverso 2.

Il primo concerne gli utili in capitale conseguiti mediante trasferimenti in (altre) imprese o stabilimenti di impresa. L'esistente LT equipara infatti a alienazione tutti i trasferimenti di beni in imprese o stabilimenti di impresa "fuori Cantone". Sono quindi attualmente imponibili non solo i trasferimenti in imprese o in stabilimenti di impresa all'estero, ma

anche quelli che interessano imprese o stabilimenti di impresa che si trovano in Svizzera, cioè in un altro Cantone. Quest'ultima possibilità non è tuttavia più ammessa dalla LAID che circoscrive l'assoggettamento unicamente ai casi di trasferimento della sostanza in imprese o in stabilimenti di impresa "situati all'estero" (art. 8 cpv. 1 LAID) per cui, a seguito di questo adeguamento della LT alla LAID, i trasferimenti all'interno della Svizzera non saranno più imponibili.

Per questi ultimi trasferimenti viene così a mancare anche l'attuale possibilità di tassare immediatamente le riserve occulte. La tassazione di queste riserve sarà infatti differita al momento della loro realizzazione (che avverrà tuttavia nell'altro Cantone) oppure al momento in cui l'azienda dovesse trasferirsi, dall'altro Cantone, all'estero. Resta aperto il problema a sapere se, e in quale misura, il beneficio derivante dal (futuro) scioglimento delle riserve potrà essere attribuito anche al Cantone dal quale l'azienda si è (precedentemente) trasferita. Una soluzione in questo senso deve essere tuttavia trovata a livello intercantonale (e al di fuori dalle vigenti normative della LAID che, purtroppo, non disciplinano questo problema).

Il secondo adeguamento estende invece la nozione di sostanza commerciale alle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una cooperativa se dichiarate come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Questa innovazione (dell'art. 8 cpv. 2 LAID) è stata introdotta con il programma di stabilizzazione 1998 e trae lo spunto dalle nuove disposizioni che limitano, per le persone fisiche, la possibilità di deduzione fiscale degli interessi passivi privati (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. a LAID). È stata infatti prevista una sorta di eccezione in virtù della quale le partecipazioni di almeno il 20% possono far parte della sostanza commerciale. Con la conseguenza che – malgrado le nuove disposizioni in materia di deduzione degli interessi privati – gli interessi relativi a queste partecipazioni potranno essere liberamente dedotti (in applicazione della nuova lettera d dell'art. 26 cpv. 2 LT). Saranno però fiscalmente rilevanti anche eventuali utili (o perdite) che dovessero derivare da queste medesime partecipazioni.

Per l'applicazione di questa nuova disposizione (in particolare per quanto riguarda la definizione delle partecipazioni che potranno beneficiare della nuova agevolazione fiscale) intendiamo riferirci alla prassi che farà stato, ai fini dell'imposta federale diretta, nell'ambito del corrispondente articolo della LIFD (art. 18 cpv. 2).

Articolo 17 LT

Proponiamo di sostituire la dicitura, del capoverso 2, "fuori Cantone" con quella "siti all'estero" e di completare, il medesimo capoverso 2, con il particolare disciplinamento delle partecipazioni. Ambedue le modifiche riprendono testualmente il corrispondente capoverso 2 dell'articolo 18 LIFD.

6. Trasformazioni, concentrazioni e scissioni (articolo 18 LT)

La vigente LT prevede, tra le condizioni che – in caso di trasformazione, concentrazione o scissione – legittimano di non tassare le riserve occulte, anche quella secondo cui l'impresa deve rimanere assoggettata all'imposta nel Cantone. Questa condizione non è più compatibile con il diritto dell'armonizzazione che estende la facilitazione fiscale anche alle imprese che si trasferiscono in altri cantoni, quindi all'interno della Svizzera (art. 8 cpv. 3 LAID).

A seguito di questa modifica le riserve occulte potranno quindi essere tassate unicamente nei riguardi di quelle imprese che non sono più assoggettate all'imposta in Svizzera (cioè quelle che si trasferiscono all'estero). Per i trasferimenti in altri cantoni, come è già stato il caso per la modifica che riguarda il precedente articolo 17 capoverso 2 (al cui commento rimandiamo), resta quindi ancora aperto il problema di un'eventuale "attribuzione d'imposta" al momento dello scioglimento delle riserve occulte.

Articolo 18 LT

Proponiamo di sostituire la dicitura, del capoverso 1, "nel Cantone" con "in Svizzera". La norma corrisponde così all'articolo 19 capoverso 1 LIFD.

7. Reddito da sostanza mobiliare (articolo 19 LT)

La prima modifica (che concerne il cpv. 1 lett. a) è dovuta al nuovo disciplinamento dell'imposizione dei proventi da assicurazioni riscattabili finanziate con un premio unico. Secondo la soluzione – adottata da LAID (art. 7 cpv. 1ter) e LIFD (art. 20 cpv. 1 lett. a) nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998 – le prestazioni delle assicurazioni a premio unico possono infatti beneficiare dell'esenzione fiscale (in quanto considerate previdenza) unicamente se il pagamento della prestazione assicurativa avviene a partire dal momento in cui il beneficiario ha compiuto i 60 anni, sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato stipulato prima del compimento dei 66 anni di età.

Secondo il diritto cantonale attuale beneficia invece dell'esenzione fiscale chi ha compiuto i 60 anni di età e riceve una prestazione assicurativa basata su un rapporto contrattuale che è durato almeno dieci anni. Per l'imposta federale diretta, oltre al requisito dei 60 anni, è invece attualmente sufficiente una durata contrattuale di cinque anni.

Più particolarmente il diritto attuale non prevede alcun limite massimo di età entro il quale il beneficiario deve aver stipulato l'assicurazione a premio unico. Le nuove disposizioni delle LAID e LIFD stabiliscono invece un limite di 66 anni che è tuttavia applicabile solo ai contratti assicurativi conclusi a partire dal 1° gennaio 1999 (art. 78a LAID).

Per le prestazioni erogate in regime di nuova LT (2001) basate su un contratto assicurativo stipulato entro il 31 dicembre 1998 intendiamo comunque salvaguardare i diritti acquisiti nel senso che, ai fini dell'esenzione fiscale, non farà stato il limite dei 66 anni a condizione tuttavia che, al momento in cui il beneficiario ha concluso (prima del 1° gennaio 1999) il premio unico, non era al beneficio dell'AVS e svolgeva quindi ancora un'attività lavorativa. Più concretamente si tratta di quei casi in cui, in applicazione dell'articolo 39 LAVS, la rendita AVS è differita di cinque anni al massimo (dai 62, rispettivamente 65 anni di età ai 67, rispettivamente 70 anni). In altre parole le polizze che sono riconosciute privilegiate in base al vigente diritto lo saranno anche in regime di nuova LT (2001).

Ricordiamo che, con questa modifica, è accolta anche l'iniziativa elaborata del 6 febbraio 1995 dell'on. Oviedo Marzorini che postulava la riduzione del termine di durata contrattuale da dieci a cinque anni. Iniziativa il cui esame era stato sospeso proprio in attesa delle innovazioni legislative nel frattempo introdotte a livello federale e alle quali, con questa modifica della LT, proponiamo di ora adeguarci.

La seconda modifica (che concerne il cpv. 1 lett. c) riguarda invece la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese che ha introdotto, nel medesimo articolo 7 LAID, il nuovo capoverso 1bis. Questa innovazione interessa i casi di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali e alla cooperativa che li ha emessi, cioè l'acquisto di azioni proprie in riferimento al quale la LAID definisce ora il momento determinante nel quale il reddito è da considerare realizzato e quindi da imporre.

Secondo la soluzione prevista dalla LAID – e pertanto anche dalla modifica del capoverso 1 lettera c) dell'articolo 19 LT – si considera, quale momento determinante per la tassazione dell'eccedenza di liquidazione, l'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva. La medesima regola vale anche per l'imposta federale diretta il cui articolo 20 capoverso 1 lettera c) è di tenore uguale alla modifica proposta nell'ambito della LT.

Articolo 19 LT

Proponiamo – per quanto riguarda il capoverso 1 lettera a) – di completare gli elementi, che fanno stato ai fini dell'esenzione fiscale delle prestazioni assicurative, con le condizioni temporali di durata contrattuale e di età del beneficiario e – per quanto concerne la lettera c) del medesimo capoverso 1 – di definire il momento determinante per la tassazione dell'acquisto di azioni proprie. La disposizione riprende così testualmente le corrispondenti lettere del capoverso 1 dell'articolo 20 LIFD.

8. Reddito da sostanza immobiliare (articolo 20 LT)

L'aggiunta che proponiamo al capoverso 2 non è richiesta dalla LAID, ma codifica la prassi degli Uffici di tassazione per quanto riguarda la determinazione del valore locativo. Infatti, attualmente – attraverso le percentuali di conversione del valore ufficiale di stima (che sono differenziate a seconda della vetustà dei valori delle revisioni generali) – si raggiunge già un valore locativo, imponibile quale reddito, che si situa attorno al 60 – 70% del valore medio di mercato delle pigioni. Il previsto margine di riduzione rispetto alle pigioni di mercato (mediamente il 30%) è d'altra parte compatibile con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di parità di trattamento secondo cui il valore locativo non può in alcun caso essere inferiore al 60% del valore di mercato delle pigioni⁴⁹.

Ricordiamo che, al riguardo del trattamento fiscale del valore locativo e dei vincoli di diritto federale e costituzionale che lo influenzano, lo scrivente Consiglio di Stato si è già ampiamente espresso nel Rapporto concernente la mozione del 5 ottobre 1998 dell'on. Gianluigi Piazzini e confirmatari che chiedeva, appunto, la modifica dell'articolo 20 capoverso 2 LT⁵⁰. Mozione che, con la modifica legislativa qui proposta, è d'altra parte accolta. Ugualmente accolta è l'iniziativa parlamentare generica del 1° febbraio 1999 dell'on. Erto Paglia e confirmatari per un'imposizione corretta del valore locativo.

Aggiungiamo che la prevista modifica legislativa non pone alcun problema dal profilo della compatibilità con il diritto dell'armonizzazione (e non è d'altra parte nemmeno richiesta da quest'ultimo) limitandosi la LAID a prevedere unicamente l'imposizione del reddito o del vantaggio economico che deriva al contribuente dall'uso in proprio dei beni immobili di sua proprietà o di quelli che ha in godimento (art. 7 cpv. 1 LAID).

⁴⁹ Vedi sentenze del Tribunale federale in DTF 124 I 145 e 125 I 65.

⁵⁰ Rapporto del 19 maggio 1999 (n° 4889) del Consiglio di Stato sulla mozione del 5 ottobre 1998 presentata dagli on. Gianluigi Piazzini e confirmatari che chiede una modifica dell'art. 20 cpv. 2 della Legge tributaria riguardante il valore locativo.

Non è tuttavia escluso che, a termine, siano adottati (a livello di LAID, con effetto quindi anche sui cantoni) provvedimenti più specifici al riguardo del valore locativo. Immediatamente dopo il voto popolare del 7 febbraio 1999 sull'iniziativa federale "Abitazione in proprietà per tutti" e malgrado l'esito negativo di quella votazione, il Dipartimento federale delle finanze ha infatti affidato ad una Commissione di esperti il compito di valutare l'opportunità di un cambiamento del sistema di imposizione dell'abitazione propria. Questo mandato comporta anche l'esame del vigente sistema di imposizione del valore locativo e la formulazione di proposte alternative che abbiano un effetto neutro sulle entrate fiscali. Il Gruppo di esperti ha nel frattempo rassegnato il suo rapporto e potrebbe, a questo riguardo, entrare in linea di conto anche la soluzione di rinunciare all'imposizione del valore locativo, combinata con l'abolizione o la riduzione dell'attuale possibilità di dedurre gli interessi ipotecari estesa, eventualmente, anche alle spese di manutenzione degli immobili⁵¹.

In quest'ultima evenienza – che presuppone tuttavia una preventiva modifica della LAID – dovrà essere cambiato anche il disciplinamento che, con il presente messaggio, proponiamo di adottare su piano cantonale. Richiamiamo a questo riguardo anche la recente procedura di consultazione concernente "l'avanprogetto relativo al rapporto della Commissione valore locativo/cambiamento di sistema (KES)" che il Dipartimento federale delle finanze ha aperto il 10 maggio con scadenza il 14 luglio 2000.

Articolo 20 LT

Proponiamo di integrare il capoverso 2 con l'indicazione che il valore locativo è stabilito al 60 – 70% del valore di mercato delle pigioni e che, per il relativo calcolo, è possibile considerare, in modo adeguato, il valore della stima ufficiale.

9. Redditi da fonti previdenziali (articolo 21 LT)

La modifica del capoverso 3 dell'articolo 21 si rende necessaria a seguito dell'introduzione – con riferimento al programma di stabilizzazione 1998 – del principio secondo cui le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40% (art. 7 cpv. 2 LAID e art. 22 cpv. 3 LIFD) e non più al 60% come attualmente previsto per i casi in cui la prestazione su cui poggia la pretesa è stata fornita esclusivamente dal contribuente.

Ne consegue che anche il debitore della rendita vitalizia potrà dedurre la sua prestazione soltanto e sempre nella misura del 40%, quindi a prescindere da un'eventuale controprestazione e dalla circostanza che la stessa sia già stata parzialmente o interamente ammortizzata (art. 9 cpv. 2 lett. b LAID e art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD⁵²).

Sempre con riferimento al diritto attuale, rileviamo inoltre che i proventi da usufrutto e da diritti di abitazione (che, analogamente a quelli da vitalizio e alle rendite vitalizie, potevano, a dipendenza della controprestazione, beneficiare della tassazione privilegiata al 60%) saranno ora sempre tassati al 100% e questo a partire dall'entrata in vigore della presente revisione legislativa.

Per rapporto alla situazione della vigente LT (ma è così, in base alla LIFD, anche per l'imposta federale diretta) il beneficiario di una rendita vitalizia sarà quindi sempre avvantaggiato (poiché la sua rendita sarà tassata al 40% e non più, a dipendenza della controprestazione, al 60%). Il beneficiario di un usufrutto o di un diritto di abitazione subirà

⁵¹ Richiamiamo, al riguardo, le misure prospettate dal Dipartimento federale delle finanze nel comunicato del 13 marzo 2000 ("Mise en oeuvre des lignes directrices des finances fédérales: finances saines et améliorations structurelles du système fiscal").

⁵² Vedi anche la proposta di modifica che riguarda l'articolo 32 capoverso 1 lettera b) LT (Deduzioni generali).

invece un aggravio di imposta (poiché questo suo diritto sarà sempre tassato al 100% e non più, a dipendenza della controprestazione, al 60%). Si tratta di una conseguenza che non è però possibile evitare poiché il nuovo diritto della LAID (ma è così anche per la nuova LIFD) non ammette deroghe o soluzioni diverse anche solo transitoriamente applicabili.

Articolo 21 LT

Proponiamo di stabilire, al capoverso 3, che le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili al 40% e di così riprendere testualmente il corrispondente capoverso 3 dell'articolo 22 LIFD.

10. Redditi esenti (articolo 23 LT)

Per quanto riguarda i redditi esenti – oltre agli adeguamenti che si impongono in ossequio alla LAID (modifica della lettera f e nuova lettera i) – approfittiamo della revisione legislativa per correggere un'incongruenza (della lettera c) con le disposizioni federali in materia di previdenza professionale.

In riferimento alla lettera c) del vigente articolo 23 occorre rilevare che – per quanto riguarda la previdenza professionale (II° pilastro) e in particolare le disposizioni federali sul libero passaggio – il trasferimento della prestazione d'uscita su una polizza o su un conto di libero passaggio è possibile solo se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza. Questo può avvenire se l'assicurato non ha in Svizzera nessun nuovo datore di lavoro, se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure se lascia definitivamente la Svizzera o se il salario assoggettato a contribuzione AVS è inferiore al salario annuo minimo secondo la LPP e non è assicurato. Nel caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita da parte di un istituto di previdenza o di libero passaggio la protezione (previdenziale) è tuttavia interrotta. Pertanto la somma ricevuta in contanti non può più essere successivamente versata su un conto di libero passaggio (nuovo o esistente) o su una polizza di libero passaggio.

Nonostante gli articoli 7 capoverso 4 lettera e) LAID e 24 lettera c) LIFD – ma anche 23 lett. c) della vigente LT – un reimpiego dell'importo ricevuto in contanti per l'acquisto di una polizza di libero passaggio non è quindi ammesso⁵³.

Per questa ragione proponiamo di cancellare, dalla lettera c), la precisazione “o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio” trattandosi, come detto, di una possibilità non ammessa dal diritto federale in materia di previdenza professionale e di libero passaggio.

La modifica che proponiamo alla lettera f) riguarda la nuova Legge federale sul servizio civile sostitutivo del 6 ottobre 1995 (LSC) e il conseguente adattamento dell'articolo 7 capoverso 4 lettera h) LAID in vigore dal 1° ottobre 1996. Secondo le nuove disposizioni della LSC (art. 29 cpv. 1 lett. a) chi impiega persone nell'ambito del servizio civile è infatti tenuto a versare loro “un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato”, importo che è esente da imposte.

⁵³ Vedi Circolare dell'amministrazione federale delle contribuzioni del 4 maggio 1995 (n° 22) concernente il libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

La nuova lettera i) concerne invece la nuova Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) del 18 dicembre 1998 che è entrata in vigore il 1° aprile 2000. Questa nuova legge ha infatti modificato anche l'ordinamento tributario federale (art. 7 cpv. 4 lett. I LAID e art. 24 lett. i LIFD) nel senso che i guadagni da giochi d'azzardo non sono (più) imponibili. Rileviamo che sono considerati giochi d'azzardo quelli che *"fatta una posta, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario, dovuti esclusivamente o in modo preponderante al caso"* (art. 3 cpv. 1 LCG). Attualmente queste vincite (ad esempio il "jack-pot") sono invece normalmente oggetto dell'imposta sul reddito ai tre livelli istituzionali. Notiamo che la prevista nuova esenzione riguarda unicamente le vincite nelle case da gioco svizzere. Tutte le altre vincite (comprese quelle da giochi d'azzardo in case da gioco situate all'estero) continuano invece ad essere normalmente imponibili⁵⁴.

Articolo 23 LT

Proponiamo di cancellare l'indicazione finale della lettera c) "o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio" e di integrare la lettera f) con i versamenti percepiti nell'ambito del servizio civile, come pure di aggiungere, al medesimo articolo, una nuova lettera i) che prevede l'esenzione delle vincite nelle case da gioco. Le due modifiche delle lettere f) e i) riprendono testualmente le corrispondenti lettere dell'articolo 24 LIFD.

11. Attività lucrativa indipendente (articolo 26 LT)

A seguito dell'innovazione – da riferire anch'essa al programma di stabilizzazione 1998 – che limita la deduzione degli interessi passivi per debiti privati⁵⁵ è stato necessario prevedere, nella LAID (art. 10 cpv. 1 lett. e), che gli interessi su debiti commerciali continuano a poter essere liberamente deducibili, quindi senza limitazione alcuna. Per tener conto del nuovo articolo 8 capoverso 2 LAID – e della conseguente proposta di modifica dell'articolo 17 capoverso 2 LT – tale possibilità di deduzione è stata prevista anche per gli interessi versati sulle partecipazioni che assumono la qualifica di sostanza commerciale.

Occorre inoltre considerare che il nuovo articolo 10 cpv. 1bis LAID e, nel medesimo senso, anche il nuovo articolo 27 capoverso 3 LIFD⁵⁶ escludono la possibilità di dedurre fiscalmente *"i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero a pubblici ufficiali svizzeri e stranieri"*. Sulla base di questa nuova disposizione – e del conseguente adattamento dell'articolo 26 della vigente LT (nuovo cpv. 3) – la deduzione fiscale dovrà essere rifiutata quando si è in presenza di un caso di corruzione (secondo i relativi disposti del CPS) di un pubblico ufficiale svizzero o straniero (funzionario, membro di un'autorità, ecc.) indipendentemente dalla circostanza che, nel caso concreto, sia stato o meno pronunciato un giudizio da parte dell'autorità penale. Ricordiamo che, secondo la vigente prassi amministrativa e la giurisprudenza del Tribunale federale, le retribuzioni corruttive sono invece normalmente deducibili dalle imposte a condizione che siano comprovate e giustificate dall'uso commerciale. Occorre, in altre parole, dimostrare che un particolare reddito ha potuto essere conseguito unicamente grazie al versamento corruttivo. Questo in base alla circostanza che sono imponibili anche i redditi realizzati attraverso negozi illeciti. Con la nuova LT – e in relazione ai versamenti corruttivi

⁵⁴ Vedi anche Jean-Blaise Paschoud, *Survot des récentes modifications (1998/1999) du droit fédéral concernant les impôts directs*, in *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, 56. année, n° 1, gennaio 2000, pag. 5 seg.

⁵⁵ Vedi la (successiva) proposta di modifica che riguarda l'articolo 32 capoverso 1 lettera a) LT (Deduzioni generali).

⁵⁶ Le due modifiche sono state introdotte dalla nuova Legge federale del 22 dicembre 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive (cfr. anche la precedente nota n° 14).

(bustarelle, ecc.) – non sarà più così e il fisco dovrà farsi carico di accertamenti supplementari anche se non occorre farsi grosse illusioni poiché l'autorità fiscale, diversamente da quella penale, non dispone di particolari mezzi di indagine⁵⁷.

Articolo 26 LT

Proponiamo di completare il capoverso 2 con una nuova lettera d) – di tenore uguale alla corrispondente lettera d) dell'articolo 27 capoverso 2 LIFD – che stabilisce che gli interessi su debiti commerciali, compresi quelli versati sulle partecipazioni (secondo il nuovo art. 17 cpv. 2 LT), rientrano nelle spese aziendali deducibili dal reddito da attività indipendente e di introdurre un nuovo capoverso 3 che riprende testualmente il corrispondente capoverso dell'articolo 27 LIFD riguardante i versamenti corruttivi.

12. Reinvestimenti (articolo 29 LT)

La possibilità di trasferire (in esenzione d'imposta) le riserve occulte è oggi limitata ai casi in cui tali trasferimenti avvengono su beni sostitutivi di uguale funzione situati nel nostro medesimo Cantone. Come abbiamo visto commentando precedenti modifiche, il diritto dell'armonizzazione estende tuttavia questa facoltà anche agli elementi patrimoniali situati negli altri cantoni, escludendo quindi soltanto quelli all'estero (art. 8 cpv. 4 LAID). Si rende pertanto necessario l'adeguamento dell'articolo 29 capoverso 1 LT che diventa così uguale al corrispondente articolo 30 capoverso 1 LIFD.

Articolo 29 LT

Proponiamo di sostituire la dicitura, del capoverso 1, "fuori dal Cantone" con quella "fuori dalla Svizzera". La disposizione riprende così testualmente il corrispondente capoverso 1 dell'articolo 30 LIFD.

13. Deduzioni generali (articolo 32 LT)

Le modifiche che proponiamo riguardano l'aumento della deduzione per premi assicurativi e il limite concernente la deduzione per liberalità, come pure due innovazioni introdotte dal programma di stabilizzazione 1998: il regime di deduzione degli interessi su debiti privati e quello concernente la deduzione delle prestazioni per rendite vitalizie. Menzioneremo tuttavia anche la nuova limitazione delle deduzioni nel contesto del II° pilastro (riscatto di anni di contribuzione) anche se non richiede una esplicita modifica della vigente LT (art. 32 cpv. 1 lett. d).

Per quanto concerne gli interessi maturati su debiti privati (modifica del cpv. 1 lett. a) il nuovo capoverso 2 lettera a) dell'articolo 9 LAID limita questa deduzione ad un importo massimo equivalente ai redditi lordi da sostanza mobile e immobile (cioè i redditi di cui agli art. 19 e 20 LT) aumentato di 50'000.- franchi. Questa limitazione è stata ripresa nella modifica legislativa cantonale che corrisponde così testualmente al nuovo articolo 33 capoverso 1 lettera a) LIFD.

Rispetto al diritto attuale gli interessi per debiti privati non potranno pertanto più essere integralmente dedotti, ma unicamente entro il limite finanziario più sopra menzionato. Per il

⁵⁷ Vedi anche Jean-Blaise Paschoud, *Survol des récentes modifications (1998/1999) du droit fédéral concernant les impôts directs*, in *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, 56. année, n° 1, gennaio 2000, pag. 8 seg.

contribuente si tratta, chiaramente, di una nuova limitazione, anche se il numero di contribuenti suscettibili ad esserne toccati (e quindi a subire un aggravio di imposta) non dovrebbe essere significativo. Questo in considerazione del relativamente elevato limite (almeno 50'000.- franchi) oltre il quale gli interessi privati non saranno più ammessi in deduzione.

Al riguardo dei vitalizi (modifica del cpv. 1 lett. b), con riferimento a quanto già anticipato nell'ambito dell'imposizione dei medesimi⁵⁸, il nuovo capoverso 2 lettera b) dell'articolo 9 LAID prevede che il debitore può dedurre il 40% della rendita vitalizia versata. In questo senso proponiamo di adattare anche il capoverso 1 lettera b) dell'articolo 32 LT. Esso riprende ora il corrispondente articolo 33 capoverso 1 lettera b) LIFD, tuttavia con il riferimento (che si impone per motivi di chiarezza e completezza) anche ai "vitalizi".

Poiché il diritto attuale fa dipendere questa deduzione dalla circostanza che il debitore abbia o meno ottenuto una controprestazione e che questa sia stata o meno ammortizzata, l'innovazione potrà – a seconda della situazione particolare – costituire un aggravio, ma anche un alleggerimento d'imposta per il singolo contribuente interessato (cioè il debitore della prestazione).

Rileviamo che – difettando, la LAID, di disposizioni transitorie – il previsto nuovo regime fiscale è immediatamente applicabile. Per chiarezza è inoltre opportuno aggiungere che questo nuovo disciplinamento è applicabile alle sole rendite vitalizie ed ai vitalizi. Gli oneri permanenti (di cui si parla nella medesima lett. b del cpv. 1 dell'art. 32 LT) continueranno invece a poter essere integralmente dedotti (al 100%).

La modifica che interessa la lettera g) dello stesso capoverso 1 riprende, adeguando l'ammontare della relativa deduzione, l'emendamento già adottato dal Gran Consiglio il 30 novembre 1999 (ma caduto a seguito della successiva votazione popolare del 6 febbraio 2000) secondo cui la deduzione per premi assicurativi era aumentata, da 7'200.- a 8'000.- franchi, per i coniugi e, da 3'600.- a 4'000.- franchi, per le persone sole. Con il presente messaggio proponiamo di aumentare questa deduzione di ulteriori 1'000.- franchi per i coniugati e di ulteriori 500.- franchi per le persone sole. Questi ulteriori aumenti tengono conto della circostanza che, a partire dal 2001, l'articolo 7 capoverso 1 LAID impone ai cantoni di tassare al 100% le rendite del II. pilastro e non potrà quindi più essere applicato il nostro particolare regime di tassazione al 90% con una deduzione massima di 2'000.- franchi previsto dal vigente articolo 304 LT. Questo aumento cumulato con lo sgravio delle aliquote (riduzione del 5%) determinerà – anche per la categoria dei pensionati e malgrado la decadenza dell'articolo 304 LT – una diminuzione dell'onere fiscale.

Quanto alle liberalità a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dalle imposte in virtù dell'articolo 65 lettera f) LT (poiché perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità), prevediamo di introdurre lo stesso limite di deduzione valido per l'imposta federale diretta. La LIFD (art. 33 cpv. 1 lett. i) stabilisce infatti che le prestazioni volontarie possono essere dedotte fino a concorrenza del 10% dei proventi imponibili. La deduzione massima ammessa dalla vigente LT è invece di 5'000.- franchi. Con riferimento alle stesse ragioni di uniformazione con la LIFD (ma anche di semplificazione) proponiamo inoltre di tralasciare la nostra attuale specificazione secondo cui la prestazione (deducibile) deve essere "singolarmente" di almeno 100.- franchi a favore della dicitura della LIFD che richiede che le prestazioni siano di almeno 100.- franchi "durante l'anno fiscale". Ne consegue che – in regime di LT 2001 – la deduzione

⁵⁸ Vedi la (precedente) proposta di modifica che riguarda l'articolo 21 capoverso 3 LT (Redditi da fonti previdenziali).

sarà ammessa non appena la somma delle liberalità raggiunge, durante l'anno interessato, l'importo minimo di 100.- franchi a prescindere dagli enti destinatari del singolo versamento (ritenuto ovviamente che siano tutti al beneficio dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 65 lett. f LT). Secondo la vigente LT la deduzione è invece ammessa unicamente quando ogni singolo ente riceve da un medesimo contribuente almeno un versamento singolo di 100.- franchi o, durante lo stesso anno, più versamenti che, in totale, ammontano comunque almeno a 100.- franchi⁵⁹.

In riferimento alla vigente lettera d) dello stesso capoverso 1 riteniamo ancora utile accennare anche al nuovo articolo 79a LPP, anch'esso adottato con la Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998. Questo disposto – anche se non determina direttamente una modifica della vigente LT – limita infatti la possibilità di riscattare anni di contribuzioni nell'ambito della previdenza professionale del II° pilastro e influisce quindi sulla deduzione dei pagamenti (per riscatti di anni di contribuzione) ammessa dall'articolo 32 capoverso 1 lettera d) LT.

Secondo le nuove regole del diritto della previdenza il riscatto di anni di contribuzione (nel II° pilastro) sarà possibile unicamente fino a concorrenza di un importo massimo calcolato sulla base del limite superiore del salario coordinato stabilito dall'articolo 8 capoverso 1 LPP (attualmente di 72'360.- franchi) moltiplicato per il numero di anni dall'entrata nell'istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell'età regolamentare di uscita. Questo limite non è tuttavia applicato nei riguardi del coniuge che – in caso di divorzio e secondo il nuovo articolo 122 CC (in vigore dal 01.01.2000) – cede la metà delle sue prestazioni di uscita (dalla previdenza) all'altro coniuge. Il coniuge che ha ceduto queste sue prestazioni potrà infatti liberamente riacquistarle (e pertanto anche dedurle fiscalmente) fino a concorrenza delle prestazioni di cui disponeva prima del divorzio. È opportuno rilevare che questa cessione di prestazioni di previdenza tra coniugi è possibile solo quando entrambi i coniugi non beneficiano ancora della previdenza. Quando uno dei due coniugi beneficia già di prestazioni della previdenza non vi è infatti più libero passaggio per cui eventuali "prestazioni" non sono più da considerare di fonte previdenziale.

È ancora utile considerare che la nuova limitazione, introdotta dall'articolo 79a LPP, si applica a partire dal 1° gennaio 2001; il suo effetto – per quanto riguarda la deduzione fiscale dei versamenti – inizierà pertanto a partire dal periodo fiscale 2003 (ad eccezione dei casi di inizio imponibilità nei periodi fiscali 2001 e 2002).

Articolo 32 LT

Proponiamo di completare il capoverso 1 (lettere a e b) con le nuove limitazioni concernenti la deduzione per interessi passivi, rispettivamente con quella che riguarda i versamenti delle rendite vitalizie e di vitalizi. Proponiamo inoltre di aumentare la deduzione per premi assicurativi (lettera g) di 1'600.- franchi per i coniugi e di 800.- franchi per le persone sole, come pure di uniformare i limiti di deduzione che riguardano la lettera h) a quelli della lettera i) del corrispondente articolo 33 capoverso 1 LIFD.

14. Deduzioni sociali (articolo 34 LT)

Con riferimento alla necessità di riprendere le misure del II° pacchetto fiscale – che, malgrado l'approvazione del Gran Consiglio (del 30 novembre 1999), sono decadute per

⁵⁹ Vedi anche sentenza CDT n° 80.96.00225 del 20 febbraio 1997 in re S.

effetto della condizione risolutiva⁶⁰ – proponiamo di aumentare la deduzione per figli e persone bisognose a carico di 1'800.- franchi, cioè dagli attuali 6'200.- a 8'000.- franchi. La misura di questo aumento è maggiore di 400.- franchi rispetto a quella, di 1'400.- franchi, proposta con il messaggio del 23 ottobre 1998 (n° 4802) che accompagnava le misure del II° pacchetto fiscale poi adottate dal Parlamento cantonale. La ragione di questo aumento è dovuta all'esigenza di maggiormente avvicinare l'ammontare di questa deduzione al limite di reddito per il primo e secondo figlio ai fini della determinazione dell'assegno integrativo e di prima infanzia in base alla legislazione cantonale sugli assegni di famiglia. Tale limite di reddito ammonta attualmente a 7'830.- franchi ma sarà verosimilmente fissato a circa 8'000.- franchi a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 34 LT

Proponiamo di aumentare la deduzione per figli e persone bisognose a carico (capoverso 1 lettere a) e b) di 1'800.- franchi. La deduzione sarà così di 8'000.- franchi per ogni figlio o persona bisognosa a carico.

15. Aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 35 LT)

Il 6 febbraio 2000 sono stati accolti – in votazione popolare – gli sgravi fiscali richiesti dall'iniziativa popolare del 11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo", che prevedono anche una riduzione lineare del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previste dall'articolo 35 capoversi 1 e 2 LT. Questo sgravio è codificato nel nuovo articolo 35a LT (art. 35bis nel testo dell'iniziativa popolare) che sarà in vigore a partire dal periodo fiscale 2001/02⁶¹.

Per ragioni di sistematica legislativa e di chiarezza – in ordine all'applicazione delle aliquote e all'utilizzazione pratica delle stesse ai fini del calcolo del relativo onere d'imposta – riteniamo necessario integrare la riduzione lineare del 5% direttamente nei capoversi 1 e 2 del vigente articolo 35 LT. Questa operazione – che ha carattere formale – comporta la modifica delle due scale delle aliquote e la conseguente abrogazione dell'articolo 35a LT.

- Sempre in relazione alla votazione popolare concernente l'imposta sul reddito delle persone fisiche anticipiamo che proponiamo pure di introdurre una norma transitoria che confermi che la riduzione lineare del 5% è applicata, a partire dal periodo fiscale 2001/02, anche comunemente⁶².

Articolo 35 LT

Proponiamo di ridurre, linearmente del 5%, la scala delle aliquote dei capoversi 1 e 2.

⁶⁰ Vedi modifica della LT del 6 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, in particolare punto III. riguardante le modifiche 30 novembre 1999 degli art. 32 cpv. 1 lett. g) e 34 cpv. 1 lett. a) e b) LT (Foglio Ufficiale n° 10/2000 del 14 marzo 2000 pag. 75 e seg.).

⁶¹ Vedi modifica della LT del 6 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (Foglio Ufficiale n° 10/2000 del 14 marzo 2000 pag. 75 e seg.).

⁶² Vedi commento concernente la proposta di nuova norma transitoria (capitolo VIII del presente messaggio).

16. Riduzione lineare del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 35a LT)

Con riferimento alla modifica delle aliquote dell'articolo 35 LT (cpv. 1 e 2) – e per le ragioni appena espresse commentando questa modifica – l'articolo 35a LT si rende superfluo, ne proponiamo pertanto lo stralcio.

Articolo 35a LT

Proponiamo l'abrogazione dell'articolo 35a della vigente LT.

17. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (articolo 38 LT)

Secondo la vigente LT le prestazioni in capitale della previdenza sono tassate in base all'aliquota che verrebbe applicata se al posto del versamento in capitale fosse versata una rendita pari ad un quindicesimo della prestazione in capitale stessa (art. 38 cpv. 2 LT). Per i soli versamenti in capitale del II° pilastro è inoltre prevista l'applicazione delle aliquote dell'articolo 306 LT se più favorevoli al contribuente. Quest'ultimo disposto decade il 31 dicembre 2000.

La particolare regola dell'articolo 38 capoverso 2 LT (rendita pari ad un quindicesimo della prestazione in capitale) parte dal presupposto che la rendita è percepita per quindici anni e considera quindi l'aspettativa di vita dopo il 65.mo anno di età. Sono però sempre più frequenti i casi di prepensionamento (prima dei 65 anni) e vi è anche la situazione delle donne (che accedono alla pensione a 62 anni) in riferimento ai quali l'applicazione dell'aliquota basata su una rendita percepita per quindici anni non è più equa.

Per questa ragione riteniamo di scostarci dall'attuale soluzione proponendo di riferire il calcolo dell'imposta concernente i versamenti in capitale della previdenza (che comprendono tutte le prestazioni elencate dal vigente art. 38 cpv. 1 LT) più semplicemente alle aliquote ordinarie delle rendite come è già il caso – in virtù dell'articolo 37 LT – per le liquidazioni in capitale riferite a prestazioni ricorrenti, ritenuta tuttavia l'applicazione di un'aliquota minima del 2%.

Aggiungiamo che le prestazioni in capitale della previdenza continueranno comunque ad essere tassate separatamente (con un'imposta annua intera), senza considerare gli altri redditi imposti ordinariamente e le deduzioni previste dall'articolo 34 LT.

Articolo 38 LT

Proponiamo di modificare il capoverso 2 e di prevedere che l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua ricorrente, ritenuta un'aliquota minima del 2%.

18. Deduzioni sociali relative all'imposta sulla sostanza (articolo 48 LT)

A completazione delle misure fiscali mirate a favorire le famiglie lo scrivente Consiglio ritiene di proporre anche un alleggerimento del carico dovuto all'imposta sulla sostanza aumentando le deduzioni sociali previste dal vigente articolo 48 LT. Prevediamo in particolare di raddoppiare l'attuale deduzione (di 30'000.- franchi) per i coniugi viventi in comunione domestica e di aumentare (di 10'000.- franchi) quella per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede.

Articolo 48 LT

Proponiamo di aumentare la deduzione per i coniugi viventi in comunione domestica a 60'000.- franchi (lettera a) e quella per ogni figlio minorenni al cui sostentamento il contribuente provvede a 30'000.- franchi (lettera b).

II. Imposizione delle persone giuridiche

Per quanto concerne il capitolo delle persone giuridiche i cambiamenti sono essenzialmente riferiti, oltre che alle (necessarie) misure di adeguamento alla LAID, al nuovo diritto della LIFD (ma anche della LAID) in materia di imposizione delle imprese.

1. Definizione di persona giuridica (articolo 59 LT)

In relazione al capoverso 2 e a seguito della modifica della Legge federale sui fondi di investimento – e del relativo adeguamento del corrispondente art. 49 cpv. 2 LIFD – si rende necessario il cambiamento del riferimento, del vigente capoverso 2, all'articolo 31 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 1° luglio 1966 sui fondi di investimento. Questo riferimento è da sostituire con quello all'articolo 36 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento.

Si tratta di un aggiornamento che ha carattere puramente formale. Esso non introduce quindi alcuna modifica per quanto riguarda il trattamento materiale dei fondi di investimento (con possesso fondiario diretto).

Articolo 59 LT

Proponiamo di sostituire il riferimento, del capoverso 2, all'articolo 31 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 1° luglio 1966 sui fondi di investimento con quello all'articolo 36 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento. È così stabilita una corrispondenza con l'articolo 49 capoverso 2 LIFD.

2. Estensione dell'assoggettamento (articolo 62 LT)

Come è già stato il caso per le aziende individuali⁶³ proponiamo di prevedere la possibilità di compensare le perdite subite da uno stabilimento estero di un'impresa svizzera (persona giuridica).

Il problema se riconoscere, analogamente alla LIFD, queste perdite si era già posto nell'ambito della revisione del 1994 della LT e – a quel momento per i motivi ricordati nel messaggio di allora⁶⁴ – si era rinunciato a questa possibilità adottando (con l'art. 62) una soluzione diversa da quella valida per l'imposta federale diretta.

Con l'aggiunta proposta al capoverso 3 riteniamo invece di allineare, su questo punto, il nostro diritto cantonale all'ordinamento valido per l'imposta federale diretta. Ordinamento

⁶³ Vedi la (precedente) proposta di modifica dell'articolo 5 capoverso 3 LT (Estensione dell'assoggettamento delle persone fisiche).

⁶⁴ Vedi Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1994, volume 2, pag. 691 (con riferimento all'art. 5 LT) e pag. 713 (con riferimento all'art. 62 LT).

quest'ultimo che è stato ulteriormente affinato nell'ambito della riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (cfr. art. 52 cpv. 3 LIFD).

A seguito di questa proposta – e diversamente dal diritto attuale (secondo cui le perdite all'estero non sono mai considerate) – un'impresa svizzera (quindi illimitatamente imponible da noi) potrà compensare, con gli utili realizzati in Svizzera; eventuali perdite subite da un suo stabilimento d'impresa estero, a condizione tuttavia che lo Stato estero non abbia già tenuto conto della perdita. Se però, nei sette anni successivi alla compensazione della perdita estera, lo stabilimento estero consegue utili (che permettono, nello Stato estero, di compensare la precedente perdita), la perdita estera precedentemente compensata con gli utili "svizzeri" potrà essere recuperata. In pratica, per evitare una doppia deduzione delle perdite, si procede ad un'ulteriore tassazione nell'esercizio aperto (riprendendo la perdita precedentemente compensata e quindi non tassata).

Il nuovo capoverso 4 riguarda invece contribuenti da noi limitatamente imponibili, cioè società che hanno sede e amministrazione effettiva all'estero ma detengono, nel nostro Cantone, uno stabilimento d'impresa. In riferimento a queste persone giuridiche le eventuali perdite all'estero continuano a non poter essere (da noi) considerate. In questo senso, malgrado la nuova versione del capoverso 4, non vi è alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale e alla vigente LT.

La prevista nuova possibilità di considerare, anche ai fini dell'imposta cantonale, le perdite all'estero di stabilimenti appartenenti ad imprese da noi illimitatamente imponibili costituisce, chiaramente, una facilitazione per queste società.

Articolo 62 LT

Proponiamo di completare il capoverso 3 con la possibilità di compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa estero e di adeguare, di conseguenza, il capoverso 4. La prevista completazione (del cpv. 3) riprende quella del corrispondente articolo 52 capoverso 3 LIFD.

3. Inizio, fine e modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantionali (articolo 63 e nuovo articolo 63a LT)

A dire il vero l'articolo 63 (capoversi 1 e 2) della vigente LT necessiterebbe di un adeguamento con riferimento all'articolo 22 LAID. Per i motivi che diremo in seguito rinunciamo tuttavia a proporre questo adattamento a favore di una soluzione – ancora transitoria – che prevediamo di introdurre con il nuovo articolo 63a.

Il problema è quello del disciplinamento delle relazioni che si pongono su piano intercantonale e che interessano l'inizio, la fine o la modifica dell'assoggettamento. L'articolo 22 LAID prevede, a questo riguardo, che – in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera (da un Cantone all'altro) – l'assoggettamento è mantenuto nel Cantone di partenza fino alla fine del periodo fiscale durante il quale ha avuto luogo il trasferimento. Mentre, per la nostra vigente LT (art. 63), l'assoggettamento nel nostro Cantone inizia (rispettivamente cessa) il giorno del trasferimento di una società nel Cantone (rispettivamente fuori Cantone).

Il trasferimento – intercantonale o internazionale – è quindi oggi condizione per la fine (rispettivamente l'inizio) dell'assoggettamento da noi. Questa soluzione è – per i trasferimenti all'estero o dall'estero – ancora compatibile con la LAID, ma non lo è più per i trasferimenti all'interno della Svizzera.

La soluzione prevista dall'articolo 22 LAID è tuttavia di problematica applicazione e tale da non permettere di risolvere, in modo adeguato, tutti i problemi pratici che si pongono a livello dei rapporti intercantionali. Basti pensare allo scambio di informazioni e di dati fiscali che si rende indispensabile tra le singole Amministrazioni cantonali delle contribuzioni al fine di permettere una corretta tassazione e di evitare casi di doppia imposizione. Per questa ragione è, a livello federale, in elaborazione una nuova soluzione armonizzata che è destinata a sostituire l'attuale articolo 22 LAID.

In attesa di questo nuovo disciplinamento e seguendo anche un suggerimento in questo senso formulato dal Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato⁶⁵ proponiamo di (temporaneamente) mantenere invariato l'attuale articolo 63 e di inserire, nella LT, una nuova disposizione – l'articolo 63a – che, per quanto ha riferimento alle relazioni intercantionali, richiama il disciplinamento della LAID e i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale.

Questa soluzione ha il pregio di rendere immediatamente applicabile (anche su piano cantonale e senza dover nuovamente intervenire sulla LT) la disposizione che sarà dalla LAID adottata in sostituzione dell'attuale articolo 22. Questo però ovviamente solo nel caso in cui la nuova soluzione armonizzata non fosse ancora pronta al momento in cui il Gran Consiglio deciderà le modifiche legislative dipendenti dal presente messaggio (cioè entro la fine del 2000).

Mantenendo invariato l'attuale articolo 63 e tenendo conto del nuovo articolo 63a, i trasferimenti all'estero (o dall'estero) provocheranno l'immediata cessazione (o l'inizio) dell'assoggettamento nel nostro Cantone (è già così adesso). Mentre i trasferimenti da o per un altro Cantone (all'interno della Svizzera) saranno disciplinati secondo il nuovo (futuro) disposto della LAID e le regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale.

Articolo 63a LT (nuovo)

Proponiamo di introdurre un nuovo articolo 63a secondo cui, nella fase transitoria, sono direttamente applicabili su piano cantonale il disciplinamento della LAID e le regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale.

4. Agevolazioni fiscali (nuovo articolo 65a LT)

La disposizione – anche se nuova rispetto alla vigente LT – costituisce un semplice richiamo al disciplinamento introdotto, a partire dal 1998, dalla nuova Legge cantonale sull'innovazione economica del 25 giugno 1997 e dal Regolamento di applicazione ad essa relativo. Secondo questo ordinamento è infatti, tra l'altro, possibile accordare – in sintonia con quanto previsto dall'articolo 23 capoverso 3 LAID – agevolazioni fiscali (esenzioni dall'imposta sull'utile e sul capitale) a imprese con attività di carattere innovativo.

⁶⁵ Vedi lettera del 5 luglio 1999 del Comitato dei funzionari fiscali di Stato alle Amministrazioni delle contribuzioni cantonali.

Il richiamo non è strettamente necessario; ha tuttavia lo scopo di rendere attenti sulle disposizioni collaterali (alla LT) che prevedono misure di tipo fiscale. Si tratta quindi di una completazione che si giustifica anche per ragioni di unità di materia.

Articolo 65a (nuovo)

Proponiamo di introdurre una nuova disposizione che riserva l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento cantonale in materia di innovazione economica.

5. Determinazione dell'utile netto imponibile (articolo 67 LT)

Oltre alla completazione – per motivi di migliore comprensione – della marginale con l'aggiunta della precisazione “imponibile”, si rendono, per effetto della LAID, necessari due emendamenti alle lettere c) e d) del capoverso 1.

La rettifica della lettera c) è dovuta alla circostanza che, secondo la LAID (art. 24 cpv. 2 lett. b), i trasferimenti in un altro Cantone (all'interno della Svizzera) sono, dal profilo dell'imposta e quindi anche del calcolo dell'utile imponibile, ininfluenti, a condizione tuttavia che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile. La lettera c) del medesimo capoverso della vigente LT equipara invece tutti i trasferimenti fuori Cantone (quindi quelli all'estero, ma anche quelli in altri cantoni) ad un'alienazione rendendoli imponibili. Come anticipato, per quanto riguarda l'interno della Svizzera, questa possibilità non è tuttavia più data. Per cui, a seguito della proposta di modifica della lettera c), saranno imponibili (poiché considerati alla medesima stregua di una liquidazione) unicamente i trasferimenti all'estero.

Per quanto riguarda la lettera d) si rende invece necessaria la sostituzione della dicitura “debiti non riconosciuti” con quella di “debiti non comprovati”. Questo per il fatto che, con riferimento all'articolo 29 capoverso 1 LAID, non è più possibile considerare – ai fini del calcolo del capitale proprio imponibile – i debiti non riconosciuti dalla vigente LT⁶⁶.

Articolo 67 LT

Proponiamo di completare la marginale con la precisazione “imponibile” e di sostituire la dicitura, del capoverso 1 lettera c), “fuori Cantone” con “all'estero”, come pure quella della lettera d) “debiti non riconosciuti” con “debiti non comprovati”.

6. Oneri giustificati dall'uso commerciale (articolo 68 LT)

Quanto alle prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (secondo l'art. 65 lett. f LT) prevediamo – come è già stato il caso per la modifica che riguarda l'articolo 32 capoverso 1 lettera h) LT – di adottare lo stesso limite valido per l'imposta federale diretta (art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD). Potranno così essere considerati oneri giustificati dall'uso commerciale le liberalità “fino a concorrenza del 10 per cento dell'utile imponibile”. La vigente LT prevede invece un limite massimo di 5'000.- franchi.

Con riferimento alle modifiche di LAID (art. 25, nuovo cpv. 1bis) e di LIFD (art. 59, nuovo cpv. 2) – che fanno seguito alla Legge federale del 22 dicembre 1999 sulla deducibilità

⁶⁶ Vedi la (seguito) proposta di modifica che riguarda l'articolo 80 LT (imposta sul capitale, oggetto dell'imposta).

fiscale delle retribuzioni corruttive – si rende inoltre necessaria anche l'aggiunta di un nuovo capoverso 2.

Diversamente dalla prassi vigente (che considera onere giustificato dall'uso commerciale tutti i versamenti comprovati – anche se corruttivi – direttamente connessi al conseguimento di un utile) non sarà quindi più possibile contemplare, ai fini fiscali, “i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri”. Per i problemi applicativi riferiti a questa nuova disposizione rimandiamo alle considerazioni che abbiamo espresso commentando la modifica legislativa concernente l'introduzione di un nuovo capoverso 3 dell'articolo 26 (attività lucrativa indipendente, deduzione delle spese aziendali e professionali giustificate).

Articolo 68 LT

Proponiamo, al capoverso 1 lettera c), di adottare i limiti applicati per l'imposta federale diretta (art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD) e di aggiungere un nuovo capoverso 2, che riprende testualmente il corrispondente capoverso dell'articolo 59 LIFD, riguardante i versamenti corruttivi.

7. Operazioni senza influenza sul risultato (articolo 69 LT)

Per le ragioni già espresse commentando la modifica dell'articolo 67 capoverso 1 lettera c) e con riferimento all'articolo 24 capoverso 2 lettera b) LAID si rende necessario completare le operazioni senza influenza sul risultato – che, pertanto, non costituiscono utile imponibile – con i trasferimenti di sede all'interno della Svizzera (sempreché non intervenga anche un'alienazione o una rivalutazione contabile).

Articolo 69 LT

Proponiamo l'aggiunta di una (nuova) lettera b) che riprende testualmente quella corrispondente dell'articolo 60 LIFD. L'attuale lettera b) diventa la nuova lettera c).

8. Trasformazioni, concentrazioni e scissioni (articolo 70 LT)

Secondo la vigente LT, in caso di ristrutturazione (trasformazione, concentrazione o scissione), le riserve occulte – se riprese a valori invariati – non sono tassate. Condizione per questo trattamento privilegiato delle riserve è tuttavia quella che la società rimanga assoggettata nel nostro Cantone. Per la LAID (art. 24 cpv. 3) è invece sufficiente che permanga l'assoggettamento all'imposta in Svizzera.

Rispetto all'attuale possibilità di tassare le riserve occulte anche quando la ristrutturazione interessa un altro Cantone (e non soltanto, come sarà in futuro, esclusivamente l'estero), la nuova regola armonizzata comporta un peggioramento per il nostro Cantone nella misura in cui le riserve sciolte nell'altro Cantone non potranno più essere da noi tassate (anche se formate prima della partenza della società per l'altro Cantone).

Per ovviare a questa situazione i cantoni hanno auspicato l'introduzione di regole di comportamento intercantonale che permettano – in questi casi (almeno quando lo scioglimento delle riserve avviene nel breve termine dopo il trasferimento) – al Cantone di partenza di partecipare alle imposte sulla parte di riserve formate precedentemente. Attualmente si prospetta la possibilità di prevedere un termine di cinque anni entro il quale

il Cantone di partenza potrebbe ottenere un riparto riguardante l'imposta derivante dallo scioglimento delle riserve (precedentemente costituite e non ancora tassate).

Nel contesto di questo nuovo disciplinamento – che, al momento attuale, non possiamo però che auspicare – dovrà anche essere regolamentato l'indispensabile scambio di informazioni e di dati fiscali che, ai fini di una concreta applicazione di queste regole di comportamento, si rende ancora necessario su piano intercantonale e di collaborazione tra i cantoni. Si tratta in pratica di riconoscere al Cantone di partenza una sorta di diritto di seguire, per un certo periodo, le "sue" riserve, ritenuto comunque che il diritto di tassare queste riserve spetta, secondo la LAID, unicamente al Cantone di arrivo.

Articolo 70 LT

Proponiamo di sostituire il termine, del capoverso 1, "nel Cantone" con quello "in Svizzera". È così stabilita anche una corrispondenza con l'articolo 61 capoverso 1 LIFD.

9. Ammortamenti (articolo 71 LT)

L'aggiunta di un nuovo capoverso 4 concerne la possibilità – riconosciuta all'autorità fiscale per quanto riguarda l'imposta federale diretta e nell'ambito della riforma 1997 del diritto delle imprese (art. 62 cpv. 4 LIFD) – di recuperare ammortamenti sulle partecipazioni determinanti (di almeno il 20%) quando, a causa di un incremento durevole del valore di queste partecipazioni, l'ammortamento si rivela non essere più giustificato dal profilo fiscale.

Articolo 71 LT

Proponiamo di introdurre un nuovo capoverso 4 che riprende testualmente (salvo una modifica di tipo redazionale dovuta a ragioni di comprensione) il corrispondente capoverso dell'articolo 62 LIFD.

10. Reinvestimenti (articolo 73 LT)

Secondo la vigente LT (come è il caso per i trasferimenti) anche i reinvestimenti possono avvenire in esenzione di imposta unicamente se interessano beni situati nel nostro stesso Cantone.

La LAID (art. 24) estende invece la possibilità del reinvestimento (in esenzione di imposta) all'intera Svizzera per cui si rende necessario l'adeguamento del capoverso 1 dell'articolo 73.

Quanto alle relazioni intercantonali che – anche in riferimento a questa modifica legislativa – si pongono in caso di scioglimento delle riserve di spettanza del Cantone di partenza (qualora queste dovessero essere, entro un certo termine, sciolte nel Cantone di arrivo) rimandiamo alle considerazioni già espresse con riferimento alla modifica dell'articolo 70 capoverso 1.

Articolo 73 LT

Proponiamo di sostituire il termine del capoverso 1 "fuori dal Cantone" con quello "fuori dalla Svizzera". È così stabilita anche una corrispondenza con l'articolo 64 capoverso 1 LIFD.

11. Riduzione per partecipazioni (articolo 77 LT)

La modifica è dovuta alla necessità di adattare la nostra vigente LT all'articolo 28 LAID e agli articoli 69 e 70 LIFD. Essa disciplina la "riduzione per partecipazioni" che serve ad evitare la cosiddetta triplice imposizione economica che interverrebbe nel caso in cui il dividendo distribuito da una società di capitali ad un azionista (persona giuridica) non fosse praticamente esentato dalle imposte sull'utile.

Rispetto all'attuale diritto cantonale il principale cambiamento – richiesto dall'articolo 28 capoverso 1 LAID – riguarda il sistema applicabile per il calcolo della riduzione d'imposta concernente i redditi da partecipazioni. Secondo la vigente LT la riduzione per partecipazioni è infatti calcolata applicando il metodo lordo mentre, la LAID e (di conseguenza) anche la proposta di modifica della LT, prevedono che *"l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo"*, cioè il calcolo della riduzione d'imposta secondo il metodo netto. È opportuno ricordare che, per quanto riguarda l'imposta federale diretta (art. 69 LIFD), questo cambiamento di sistema (passaggio dal metodo lordo al metodo netto) è già stato introdotto a partire dal 1° gennaio 1995 mentre, con la LT del 1994, si era optato per il (temporaneo) mantenimento del precedente sistema di calcolo al lordo per considerazioni di ordine finanziario (conseguenze sul gettito)⁶⁷.

La riduzione per partecipazioni è inoltre estesa anche agli utili in capitale che una società realizza con la vendita di una partecipazione di almeno il 20% al capitale di un'altra società. Questa innovazione è riferita alla modifica dell'articolo 28 capoverso 1bis LAID introdotta a seguito della riforma 1997 dell'imposizione delle imprese e alla facoltà che questo nuovo disposto della LAID riconosce ai cantoni di estendere la riduzione per partecipazioni anche agli utili in capitale.

Poiché, nel calcolo con il metodo netto, il ricavo da partecipazioni acquista un peso maggiore essendo confrontato direttamente con l'utile netto (e non più con i ricavi lordi), la riduzione d'imposta per partecipazioni risulta più elevata. Il nuovo sistema di calcolo della riduzione per partecipazioni comporta semplificazioni e notevoli miglioramenti materiali per il contribuente⁶⁸.

Aggiungiamo che il trattamento delle partecipazioni che una società di capitali o cooperativa già detiene al momento dell'entrata in vigore del nuovo articolo 77 è oggetto di un'apposita norma transitoria (nuovo art. 314a LT) che commenteremo in seguito.

Articolo 77 LT

Proponiamo di introdurre il sistema di calcolo al netto riprendendo, al capoverso 1, l'articolo 69 LIFD. I successivi capoversi da 2 a 6 riprendono invece i corrispondenti capoversi da 1 a 5 dell'articolo 70 LIFD con i necessari adattamenti che riguardano gli articoli di riferimento alla LT. Le differenze tra il capoverso 5 lettera b) della proposta di modifica e il capoverso 4 lettera b) della LIFD (art. 70) sono solo redazionali. La formulazione della nostra modifica legislativa si ispira infatti alla (più comprensibile) versione francese del relativo capoverso della LIFD.

⁶⁷ Vedi (precedente) nota n° 20.

⁶⁸ Per una migliore comprensione di tutta la problematica concernente la riduzione per partecipazioni e il relativo calcolo dell'imposta rimandiamo alla pubblicazione di Norberto Bernardoni e Giorgio Duchini "La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese" (1998), pag. 20 e segg.

12. Fondi di investimento (articolo 79 LT)

Gli sgravi fiscali introdotti a seguito dell'iniziativa popolare del 11 maggio 1998 *"per un politica fiscale più vicina al popolo"* e della relativa votazione popolare del 6 febbraio 2000 hanno, tra l'altro, comportato anche la riduzione (dal 12% al 9%) dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche. Questo sgravio è stato codificato con la modifica del 6 febbraio 2000 dell'articolo 76 LT. Esso è entrato in vigore con effetto a partire dal periodo fiscale 2000⁶⁹.

Secondo i termini dell'articolo 76 la nuova aliquota del 9% (ma era così anche per quella precedente del 12%) è applicabile alle "società di capitali e alle società cooperative" come pure "alle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3"⁷⁰.

L'imposta sull'utile dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto (quelli previsti dall'art. 59 cpv. 2 LT) è rimasta invece ancora del 12%. Riteniamo di poter dire che questa circostanza (cioè la mancata riduzione dell'aliquota al 9% anche per i fondi di investimento) è dovuta più che altro al fatto che l'aliquota d'imposta di questi fondi – che rientrano anch'essi nella categoria delle persone giuridiche – è prevista da un disposto della LT (l'art. 79) che è diverso dall'articolo 76 e che non ha alcun collegamento con quest'ultima norma.

Riteniamo tuttavia che non si giustifica un trattamento particolare dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto e che pertanto la riduzione dell'aliquota (generalmente applicabile all'utile di tutte le persone giuridiche) debba essere estesa anche a questi fondi. La volontà del legislatore di trattare – dal profilo delle aliquote – i fondi di investimento in modo uguale alle (altre) persone giuridiche traspare d'altra parte anche dalla circostanza che l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota dell'imposta sull'utile, applicato nel periodo al 1995 al 1999, era valido anche in riferimento ai fondi di investimento con possesso fondiario diretto⁷¹.

Per questa ragione proponiamo di ridurre dal 12% al 9% l'aliquota prevista dall'articolo 79 della vigente LT. Notiamo comunque che – attualmente (e da diversi anni) – non esistono, in Ticino, fondi di investimento con possesso fondiario diretto per cui la nuova aliquota – diversamente da quella prevista dall'art. 76 LT – può essere applicata a partire dal prossimo periodo fiscale (2001). La circostanza che non vi sono attualmente fondi di investimento di questo tipo rende infatti superflua l'applicazione retroattiva della nuova aliquota. Retroattività che sarebbe di per sé fattibile trattandosi di una misura a favore del contribuente.

Articolo 79 LT

Proponiamo di stabilire l'aliquota dell'imposta sull'utile dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto al 9%.

⁶⁹ Vedi modifica della LT del 6 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (Foglio Ufficiale n° 10/2000 del 14 marzo 2000 pag. 75 e seg.).

⁷⁰ Le persone giuridiche straniere, come pure le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica che – ai fini del trattamento fiscale – sono parificate alle persone giuridiche svizzere con le quali, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggiore affinità.

⁷¹ L'aliquota aggiuntiva stabilita dall'articolo 314 della vigente LT era infatti prevista sia in riferimento all'articolo 76, sia per quanto riguarda l'articolo 79 LT.

13. Imposta sul capitale, oggetto dell'imposta, principio (articolo 80 LT)

È opportuno ricordare che – per quanto concerne la LIFD e nel contesto della riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (pertanto con effetto a partire dal 1° gennaio 1998) – è stata abolita l'imposta (federale) sul capitale. Questa stessa imposta – in considerazione degli obblighi che derivano dalla LAID (art. 2 cpv. 1 lett. b) – deve essere tuttavia mantenuta su piano cantonale. Per i cantoni fanno infatti stato le disposizioni degli articoli 29 – 30 LAID.

L'articolo 29 capoverso 1 LAID prevede esplicitamente che *"l'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio"*. Secondo la vigente LT (art. 80) l'imposta sul capitale è invece riferita non solo al capitale proprio, ma anche ai debiti non riconosciuti dalla stessa LT. Pertanto, attualmente, questi debiti (si tratta in particolare di quelli al portatore) sono aggiunti al capitale proprio per determinare il capitale imponibile ai fini del calcolo della relativa imposta. Questa possibilità non è più ammessa dalla LAID (art. 29 cpv. 1) almeno nella misura in cui i debiti non svolgono, economicamente, la funzione di capitale proprio conformemente all'art. 29a LAID (capitale proprio occulto).

Articolo 80 LT

Proponiamo di stralciare il riferimento ai debiti non riconosciuti. È così testualmente ripreso il capoverso 1 del corrispondente articolo 29 LAID.

14. Società di capitali e società cooperative (articolo 81 LT)

Il nuovo articolo – anche se risulta ampiamente rimaneggiato rispetto a quello corrispondente della vigente LT – non comporta cambiamenti dal profilo del diritto materiale. Gli adattamenti sono dovuti alla circostanza che - ai fini del calcolo dell'imposta sul capitale - occorre considerare l'intero capitale proprio, alle necessità che derivano dall'articolo 29 capoverso 2 lettere a) e b) LAID, come pure all'integrazione del capitale di partecipazione per tener conto delle disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di nuovo diritto societario (art. 656a CO).

La suddivisione del precedente capoverso 1 in due distinti capoversi rende inoltre più comprensibili le particolarità concernenti le società a tassazione speciale. Al riguardo di queste ultime società e delle società di sede in particolare anticipiamo che, per le considerazioni del commento dell'articolo 92, abbiamo ritenuto opportuno modificare la denominazione di "società di sede" in "società di amministrazione".

Il capoverso 3 riprende il vigente capoverso 2 con l'aggiunta del capitale di partecipazione.

Articolo 81

Proponiamo di riformulare il capoverso 1 suddividendolo in due distinti capoversi. Il nuovo capoverso 1 riprende la lettera a) dell'articolo 29 capoverso 2 LAID mentre il nuovo capoverso 2 riprende la lettera b) del medesimo articolo e capoverso della LAID. In ambedue questi capoversi è inoltre aggiunto il riferimento al capitale di partecipazione. Il nuovo capoverso 3 riprende il capoverso 2 completato con il riferimento al capitale di partecipazione liberato.

15. Capitale proprio occulto (articolo 82 LT)

Gli adeguamenti sono di carattere più che altro redazionale. La nozione di capitale proprio occulto del capoverso 1 rimane ancora quella della vigente LT che - con l'aggiunta della precisazione "imponibile" e salvo una modifica di tipo linguistico - ora corrisponde già a quella dell'articolo 29a LAID.

Restano invariate anche le particolari disposizioni della vigente LT che riguardano le società immobiliari e il calcolo del capitale proprio ad esse riferito (cpv. 2 - 5). Abbiamo tuttavia approfittato della modifica legislativa per correggere l'errato riferimento (al cpv. 3 invece che ai cpv. 2 e 3) contenuto nell'attuale capoverso 4.

Per chiarezza precisiamo che, per le società non immobiliari, la parte del capitale di terzi che svolge la funzione di capitale proprio continuerà ad essere ancora calcolata in base ai criteri validi per l'imposta federale diretta⁷².

Si può quindi ritenere che - a prescindere dalla questione dei debiti non riconosciuti dalla LT - per quanto riguarda il capitale proprio e la sua definizione la modifica dell'articolo 82 non comporta alcun cambiamento materiale rispetto al diritto vigente.

Articolo 82 LT

Proponiamo di completare il capoverso 1 con la precisazione "imponibile" e di riprendere l'articolo 29a LAID, come pure di correggere l'errato riferimento contenuto nel capoverso 4.

16. Debiti non riconosciuti (articolo 83 LT)

Poiché - per ragioni di compatibilità con la LAID (art. 29 cpv. 1) - la regola della vigente LT di considerare i debiti non riconosciuti in aumento del capitale (tassato) non può essere mantenuta, si rende superflua la definizione di debito non riconosciuto contenuta nell'attuale articolo 83.

Resta comunque inteso che quella parte di debiti che, economicamente, assume la funzione di capitale proprio occulto sarà considerata ai fini del calcolo dell'imposta sul capitale come previsto dall'articolo 82 e come d'altra parte già avviene in regime di vigente LT.

Articolo 83 LT

Proponiamo lo stralcio dell'articolo 83 della vigente LT.

17. Società di capitali e società cooperative in liquidazione (articolo 84 LT)

Proponiamo di abrogare anche l'attuale articolo 84 secondo cui - ai fini del calcolo dell'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative in liquidazione - non fa stato il capitale proprio, ma la sostanza netta (differenza tra attivi e passivi).

Questa disposizione - che avevamo introdotto con la LT del 1994 per motivi di uniformità con la LIFD (con l'allora vigente art. 76) - non dovrebbe infatti più essere compatibile con

⁷² Secondo la circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 6 giugno 1997 (n° 6) concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative.

la LAID (art. 29) che non prevede una tassazione differenziata del capitale o particolari privilegi a favore delle società in liquidazione.

D'altra parte – almeno per le società che si liquidano volontariamente – non vi è alcuna plausibile ragione di imporre, in modo più attenuato, il capitale. Mentre le società la cui liquidazione è occasionata da (altre) circostanze di ordine finanziario, possono semmai accedere alle facilitazioni di pagamento (compreso il condono) che l'ordinamento tributario prevede a beneficio dei contribuenti in difficoltà finanziaria. La rinuncia a questo particolare modo di tassare il capitale comporta anche una semplificazione amministrativa.

Articolo 84 LT

Proponiamo lo stralcio dell'articolo 84 della vigente LT.

18. Società holding (articolo 91 LT)

Il vigente disciplinamento delle società holding – che è peraltro conforme all'articolo 28 capoverso 2 LAID – è sostanzialmente confermato.

In relazione alle nuove basi di calcolo dell'imposta sul capitale (art. 29 cpv. 1 LAID) è stato tuttavia necessario adattare il capoverso 2 sostituendo il riferimento al "*capitale nominale*" con quello al "*capitale proprio imponibile*" (secondo l'art. 81 cpv. 1 e 2).

È stata inoltre tolta la precisazione secondo cui l'imposta sul capitale è "*annua*". Ne deriva che – diversamente da quanto avviene in regime di vigente LT, in caso di assoggettamento inferiore alla durata di un anno – l'imposta sul capitale sarà commisurata alla durata dell'assoggettamento (pro rata). Deve essere tuttavia a questo riguardo precisato che – a prescindere dalla durata dell'assoggettamento – è comunque dovuta un'imposta minima annua che, secondo la vigente LT, è di 1000.- franchi⁷³.

Riteniamo inoltre di dover approfittare di questa modifica legislativa per ristabilire – anche in riferimento alle società holding – la regola (generale) della LT secondo cui le imposte comunali sono oggetto di notifica e di incasso direttamente da parte dei singoli comuni sede delle società o di domicilio dei contribuenti interessati (applicando il rispettivo moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base). Questo cambiamento comporta lo stralcio del capoverso 3 del vigente articolo 91 LT secondo cui, per le società holding, il prelievo fiscale avviene esclusivamente a cura del Cantone che riversa il 50% dell'imposta percepita cantonalmente al Comune sede della società.

A partire dall'imposta per il periodo fiscale 2001 sarà quindi il Comune sede che dovrà farsi carico della notifica comunale e del proprio prelievo fiscale. D'altra parte i comuni – in relazione a tutte le altre persone giuridiche e alle persone fisiche – curano, già attualmente, direttamente la notifica e l'incasso delle proprie imposte comunali per cui dal cambiamento non dovrebbero derivare loro significativi oneri supplementari. L'effetto di questa modifica potrà anzi essere solo quella di accelerare – attraverso gli acconti (comunali) e in riferimento alle società holding – l'incasso delle imposte comunali⁷⁴. A dipendenza del singolo moltiplicatore comunale il cambiamento potrebbe tuttavia anche generare delle variazioni di gettito.

La nuova modalità di calcolo dell'imposta sul capitale (riferimento al capitale proprio anziché a quello nominale) ha anche determinato l'esigenza di rivedere l'attuale aliquota

⁷³ La metà di questo importo è, attualmente, riversato al Comune sede della società (art. 91 cpv. 3 LT).

⁷⁴ Oggi la quota parte dell'imposta comunale (50%) è infatti di regola riversata – una volta all'anno ai comuni – a condizione tuttavia che la singola società sia già stata tassata e il Cantone abbia incassato la relativa imposta.

d'imposta (dello 0.75‰ compresa la quota d'imposta del Comune). Mantenendo invariata questa aliquota le società holding avrebbero infatti subito un maggiore onere fiscale (provocato dalla sola nuova base di calcolo dell'imposta sul capitale).

Per neutralizzare questo effetto – e per mantenere l'obiettivo di una sufficiente concorrenzialità a livello intercantonale – proponiamo di ridurre l'aliquota d'imposta allo 0.15‰ (tenuto conto del fatto che il Comune sede applicherà a questa imposta il proprio moltiplicatore comunale), ritenuta comunque un'imposta minima di 500.- franchi all'anno per il Cantone indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento⁷⁵.

La riduzione dell'aliquota nei termini proposti permette di conseguire un effetto sostanzialmente neutro delle modifiche che devono necessariamente intervenire per quanto riguarda il calcolo dell'imposta sul capitale. Rileviamo tuttavia che, complessivamente, si avrà ugualmente una contrazione di gettito valutata, per Cantone e comuni, in circa 0.70 mio di franchi all'anno dovuta a qualche esistente caso particolare (di forte capitalizzazione).

Dopo aver esaminato i progetti di legge degli altri cantoni, dei quali siamo a conoscenza, riteniamo di poter anche affermare che la prevista nuova aliquota (dello 0.15‰ per il solo Cantone) è in linea con quelle praticate da questi altri cantoni per cui dovrebbe essere anche possibile assicurare una sufficiente competitività sul piano intercantonale.

Articolo 91 LT

Proponiamo – al capoverso 2 – di stabilire l'aliquota dell'imposta sul capitale allo 0.15‰ e di togliere il riferimento all'imposta "annua", come pure di integrare il medesimo capoverso 2 con i cambiamenti che riguardano le nuove basi di calcolo dell'imponibile e di fissare l'ammontare dell'imposta minima a 500.- franchi. Proponiamo inoltre di stralciare il capoverso 3.

19. Società di amministrazione (articolo 92 LT)

La modifica concerne la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese. Essa riprende – per quanto riguarda il capoverso 1 – integralmente il nuovo capoverso 3 dell'articolo 28 LAID e disciplina – nei capoversi 2 e 3 – le modalità di tassazione di queste società che non possono più essere, come lo prevede la vigente LT, quelle che fanno stato per le società holding. Queste ultime, diversamente dalle società di amministrazione, non sono infatti tenute a pagare l'imposta sull'utile.

Rileviamo avantutto che proponiamo di modificare la marginale sostituendo l'attuale dicitura "società di sede" con quella – più appropriata al tipo di attività che queste società possono svolgere (e d'altra parte conforme alla legislazione di altri cantoni) – di "società di amministrazione".

Per il resto il previsto nuovo disciplinamento permetterà a queste società di meglio svolgere la loro attività approfittando anche dei maggiori margini di manovra rispetto alla regolamentazione attuale. La tassazione (privilegiata) avverrà infatti secondo criteri predefiniti che potranno variare a dipendenza della tipologia dei ricavi conseguiti.

La più importante innovazione riguarda l'attività che queste società potranno svolgere in Svizzera e all'estero. Viene in particolare a cadere la (attuale) limitazione secondo cui le società di sede non possono utilizzare strutture proprie (uffici e personale) in Svizzera.

⁷⁵ A questa imposta (minima) il Comune sede della società applicherà il proprio moltiplicatore comunale (art. 276 LT).

Permane invece il divieto di svolgere un'attività commerciale in Svizzera. Questa attività, se svolta all'estero, è per contro ammessa.

L'attività di queste società potrà quindi riferirsi a diversi settori, in particolare: l'amministrazione e la gestione di beni immateriali, la rifatturazione di movimenti di merci che non entrano in Svizzera, la fatturazione di servizi svolti all'estero da personale residente all'estero, la fatturazione e l'incasso di prestazioni per altre società del gruppo e la raccolta, la comunicazione oppure la trasmissione di informazioni in un gruppo.

Per quanto riguarda gli aspetti più pratici si può ritenere che il nuovo articolo 92 permetterà anche in futuro di utilizzare società svizzere per detenere, in via fiduciaria, beni mobili (partecipazioni, diritti immateriali) o immobili situati all'estero.

Venendo, per la tassazione, a mancare il riferimento (della vigente LT) alle società holding, abbiamo dovuto anche definire l'aliquota per l'imposta sul capitale e il disciplinamento riguardante quella sull'utile.

Per quanto concerne la tassazione del capitale proponiamo di stabilire un'aliquota dello 0.15‰ in modo da ottenere, rispetto alla situazione attuale, un effetto sostanzialmente neutro della modifica dovuta alla diversa base di calcolo di questa imposta (che non è più riferita al capitale nominale) e per tener anche conto del fatto che (analogamente alle società holding⁷⁶) il Comune sede sarà chiamato a prelevare autonomamente l'imposta comunale sul capitale (ma anche quella sull'utile) e l'eventuale imposta minima applicando il proprio moltiplicatore all'imposta cantonale base.

L'imposta sull'utile sarà invece normalmente calcolata dal Cantone e dai comuni (per i casi previsti dalle lett. b e c del cpv. 1) applicando l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 76, rispettivamente – per i comuni – il moltiplicatore all'imposta cantonale di riferimento.

Il capoverso 3 introduce infine un'imposta minima di 500.- franchi all'anno da prelevare (indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento) quando la somma dell'imposta sull'utile e sul capitale è inferiore a questo ammontare.

Per quanto riguarda i comuni è opportuno ribadire che – come abbiamo appena visto per le società holding – questa modifica legislativa comporta la (nuova) necessità di calcolare ed emettere la propria imposta comunale sul capitale e sull'utile (in quei casi in cui quest'ultimo è imposto) e anche di incassare i relativi importi. Secondo la vigente LT l'imposta comunale non è invece (direttamente) prelevata dai comuni, ma è il Cantone che riversa una quota del 50% della propria imposta sul capitale al Comune sede della società.

Articolo 92 LT

Proponiamo di modificare la marginale e – per quanto riguarda il capoverso 1 – di riprendere integralmente il capoverso 3 dell'art. 28 LAID adeguando gli articoli di riferimento alla LT. Il capoverso 2 stabilisce l'aliquota dell'imposta sul capitale (0.15‰) e il riferimento al capitale proprio imponibile. Il capoverso 3 prevede un'imposta minima di 500.- franchi da prelevare quando l'imposta sull'utile e quella sul capitale non raggiungono questo importo e indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

⁷⁶ Vedi proposta di modifica che riguarda lo stralcio del capoverso 3 dell'articolo 91 della vigente LT. Ricordiamo che, attualmente, le società di sede sono tassate come le holding per cui il Cantone si fa carico del prelievo fiscale e ne riversa la metà al Comune sede della società (art. 92 della vigente LT).

20. Società ausiliarie (articolo 93 LT)

L'adeguamento riguarda anch'esso la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese. Esso riprende integralmente l'articolo 28 capoverso 4 LAID.

Secondo questa nuova formulazione le società ausiliarie potranno continuare a svolgere la loro attività come finora, addirittura con maggiori margini di manovra rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda l'azionariato. La prassi da noi attualmente seguita potrà così essere mantenuta e ulteriormente sviluppata, con effetti positivi sull'attrattiva della piazza finanziaria ticinese.

Le società ausiliarie saranno, per quanto riguarda gli utili, tassate in modo più o meno agevolato a dipendenza della tipologia dei ricavi conseguiti. Più in particolare i ricavi da partecipazioni (secondo l'art. 77) e gli utili in capitale relativi a queste medesime partecipazioni saranno esentati, i ricavi di fonte svizzera saranno tassati ordinariamente, quelli di fonte estera saranno per contro tassati in modo privilegiato.

Per quanto riguarda invece l'imposta sul capitale la vigente LT assoggetta queste società all'aliquota ordinaria dell'articolo 87 LT (2‰). Tenuto tuttavia conto che la gran parte degli altri cantoni applicano, anche in riferimento alle società ausiliarie, le aliquote privilegiate (previste per le società holding e di amministrazione) – per motivi di concorrenzialità sul piano intercantonale – riteniamo di estendere la nostra aliquota privilegiata (dello 0,15‰) anche a queste società. Prevediamo inoltre un nuovo capoverso 3 secondo cui è dovuta – indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento – un'imposta minima di 500.- franchi, quando la somma dell'imposta sull'utile e sul capitale è inferiore a questo ammontare.

Resta inteso che (come finora) la parte preponderante dell'attività commerciale dovrà essere svolta all'estero e che quindi i ricavi di fonte svizzera potranno essere tollerati solo in misura limitata.

La modifica più importante – oltre a quella che interessa l'aliquota d'imposta sul capitale – riguarda comunque il fatto che viene a cadere l'attuale esigenza del controllo estero su queste società (*"economicamente dipendenti dall'estero"*, quindi con una maggioranza di azionisti stranieri), ciò che potrebbe comportare qualche problema dal profilo della verifica dell'azionariato (eventuali costruzioni elusive con l'utilizzo di queste società da parte di azionisti svizzeri). Si tratta però di un problema che occorrerà, con ogni probabilità, regolamentare a livello di prassi. Per quanto riguarda gli aspetti più pratici si può comunque ritenere che l'attività delle succursali estere ora tassate come ausiliarie dovrebbe poter continuare come finora.

Articolo 93 LT

Proponiamo di riprendere – al capoverso 1 – il capoverso 4 dell'articolo 28 LAID e di stabilire – al capoverso 2 – un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille. Al capoverso 3 prevediamo inoltre di introdurre un'imposta minima di 500.- franchi per il Cantone.

21. Periodo fiscale (articolo 100 LT)

Poiché – per la LAID (art. 22) e diversamente dalla vigente LT – il trasferimento all'interno della Svizzera (in un altro Cantone) non comporta più motivo di tassazione, viene anche a cadere l'esigenza di (in questi casi) chiudere i conti. La necessità, prevista dal vigente articolo 100, di chiudere i conti è invece mantenuta nei riguardi dei trasferimenti all'estero.

Articolo 100 LT

Proponiamo di sostituire il termine del capoverso 3 "fuori Cantone" con quello "all'estero".

22. Calcolo dell'utile netto (articolo 101 LT)

Per le medesime ragioni (di compatibilità con la LAID) che rendono necessario l'adeguamento del precedente articolo 100 capoverso 3 occorre modificare anche il capoverso 2 dell'articolo 101.

Articolo 101 LT

Proponiamo di sostituire il termine del capoverso 2 "fuori Cantone" con quello "all'estero".

III. Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche

Per quanto riguarda le imposte alla fonte, a dipendenza del programma di stabilizzazione 1998, si rende necessario un unico adeguamento della vigente LT. Si tratta di un adattamento che ha più che altro carattere formale.

1. Pensioni dell'impiego pubblico (articolo 118 LT)

Il programma di stabilizzazione 1998 ha modificato anche gli articoli 35 capoverso 1 lettera f) LAID e 95 LIFD per (più esplicitamente) tener conto del fatto che le prestazioni di previdenza, riferite ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico, possono essere costituite anche da versamenti in capitale (e non solo da rendite). In particolare si è anche stabilito che, per l'imposta federale diretta, le prestazioni in capitale sono imposte secondo l'articolo 38 capoverso 2 LIFD (cfr. nuovo art. 95 cpv. 2 LIFD).

Per quanto riguarda il nostro diritto cantonale il vigente articolo 118 capoverso 2 già prevede che, per i versamenti in capitale, l'imposta è calcolata applicando l'articolo 38. Proponiamo pertanto di riprendere unicamente il capoverso 1 del nuovo articolo 95 LIFD al solo scopo di stabilire una corrispondenza anche formale tra diritto federale e cantonale. Questo con riferimento all'obiettivo di semplificazione che era già alla base della LT 1994 e che abbiamo ritenuto di mantenere anche in relazione alla modifica legislativa oggetto del presente messaggio.

Precisiamo comunque che questa modifica – di carattere redazionale – non comporta alcun cambiamento dal profilo dell'imposizione di queste prestazioni. Notiamo inoltre che, rispetto al nuovo articolo 35 capoverso 1 lettera f) LAID, prevediamo di riferire la sede dell'istituzione di previdenza al Cantone e non alla Svizzera. In effetti la LAID contiene, a questo riguardo, un errore di traduzione⁷⁷.

Articolo 118 LT

Proponiamo di riformulare il capoverso 1 riprendendo testualmente il corrispondente capoverso dell'articolo 95 LIFD e anche la marginale di quest'ultimo articolo della LIFD.

⁷⁷ Vedi versioni in lingua tedesca e francese dell'articolo 35 capoverso 1 lettera f) LAID.

IV. Imposizione degli utili immobiliari

Le modifiche necessarie per quanto concerne l'imposta sugli utili immobiliari riguardano le aliquote d'imposta, il differimento dell'imposizione e il particolare disciplinamento della rinuncia all'esazione (nell'ambito delle procedure esecutive). Esse sono da ricondurre a ragioni di compatibilità con la LAID e a cambiamenti indotti anche dal nuovo ordinamento civile in materia di diritto della famiglia e di divorzio.

1. Differimento dell'imposizione (articolo 125 LT)

La prima modifica – che concerne la lettera b – è relativa alle nuove disposizioni del diritto civile in materia di matrimonio e di divorzio e alla conseguente modifica della LAID. Nell'ambito della revisione del Codice civile svizzero del 26 giugno 1998 (in vigore dal 01.01.2000) è stato infatti emendato anche l'articolo 12 capoverso 3 lettera b) LAID. Secondo questa nuova disposizione l'imposizione dell'utile immobiliare dovrà essere differita nel caso di *“trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale, nonché di indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d'accordo”*.

Per quanto riguarda i rapporti tra coniugi, oggetto di imposizione differita non saranno quindi più, come finora, i soli trasferimenti di immobili nell'ambito dell'adozione o dello scioglimento del regime matrimoniale della comunione dei beni, ma – a prescindere dal tipo di regime matrimoniale esistente fra i due coniugi interessati – in genere tutti i trasferimenti di immobili da un coniuge all'altro occasionati da pretese che derivano dal regime matrimoniale o da contributi straordinari dovuti da un coniuge in base all'articolo 165 CC oppure da rivendicazioni fondate sul diritto del divorzio.

Poiché il differimento comporta comunque, per il coniuge che riceve l'immobile, anche l'assunzione di un'imposta latente è – in questi casi – previsto che l'utile immobiliare può essere oggetto di un'imposizione differita unicamente se ambedue i coniugi vi acconsentono, quindi richiedono il differimento. Si tratta, per quest'ultimo aspetto, di una condizione particolare (che non ha precedenti negli altri casi di differimento) e che è intesa a tutelare la posizione del coniuge che riceve l'immobile e che, in occasione del (successivo) trasferimento imponibile, si vede costretto ad assumere anche l'imposta latente (relativa al precedente trasferimento differito).

Se il differimento non è richiesto da entrambi i coniugi il trasferimento (per una delle cause previste dalla nuova lettera b) è immediatamente imponibile⁷⁸. In questo senso la nuova regola è più restrittiva rispetto al regime attuale secondo cui i trasferimenti nell'ambito dell'adozione o dello scioglimento del regime matrimoniale della comunione dei beni sono sempre differiti. A prescindere dalla condizione dell'accordo di entrambi i coniugi la nuova regola è tuttavia meno restrittiva (quanto alle casistiche che possono beneficiare del differimento) e – per questo suo aspetto – costituisce una semplificazione rispetto al diritto attuale.

L'estensione delle casistiche di differimento previste dalla vigente lettera e) anche alla trasformazione delle società di capitali in aziende personali si rende invece necessaria per esigenze di rispetto dell'articolo 12 capoverso 4 lettera a) LAID che assimila queste

⁷⁸ Vedi anche Jean-Blaise Paschoud, *Surviv des récentes modifications (1998/1999) du droit fédéral concernant les impôts directs*, in *Revue de droit administratif et de droit fiscal*, 56. année, n° 1, gennaio 2000, pag. 2 seg.

trasformazioni alle alienazioni la cui imposizione è differita ai fini dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

Con il terzo adeguamento (lettera g), che comporta la sostituzione della dicitura "nel Cantone" con quella "in Svizzera" si estende invece – come richiesto dalla LAID (art. 12 cpv. 3 lett. e) – la possibilità del reinvestimento privato anche alle abitazioni sostitutive situate nel territorio di altri cantoni (quindi all'interno della Svizzera). Attualmente questo differimento è invece limitato ai soli casi in cui l'abitazione sostitutiva è costruita o acquistata nel nostro stesso Cantone.

Rileviamo che questa nuova possibilità di reinvestimento (anche) fuori Cantone pone l'esigenza di assicurare, tra le diverse Amministrazioni cantonali delle contribuzioni, una rete di informazione tale da permettere – in caso di successiva vendita dell'immobile nel quale l'utile (precedentemente differito) è stato reinvestito – il previsto recupero della precedente imposta differita (quella latente) come stabilito dall'articolo 128 capoverso 5 LT. La corretta applicazione della norma – che è intesa a differire soltanto gli utili reinvestiti – presuppone infatti che si abbia poi l'effettiva possibilità – anche legale – di seguire (nel tempo e oltre i confini cantonali) questo differimento per conoscere il destino e le sorti dell'abitazione sostitutiva.

Dal profilo del gettito di imposta le previste nuove possibilità di differimento dell'imposizione (di trasferimenti che, secondo la vigente LT, sono invece immediatamente imponibili) comportano, inevitabilmente, anche una "sospensione" della relativa imposta che potrà essere prelevata solo in occasione del successivo trasferimento imponibile (tuttavia con aliquote più basse a causa della più lunga durata di proprietà). L'effetto sul gettito di questa particolare situazione non è tuttavia quantificabile.

Articolo 125 LT

Proponiamo di modificare la lettera b) riprendendo sostanzialmente la corrispondente lettera dell'articolo 12 capoverso 3 LAID (i cambiamenti sono solo redazionali) e di completare la lettera e) con le "trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone", come pure di sostituire la dicitura "nel Cantone" della lettera g) con quella "in Svizzera".

2. Aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari (articolo 139 LT)

Per le ragioni che abbiamo anticipato descrivendo le principali modifiche legislative⁷⁹ e che sono più ampiamente spiegate nella risposta che il Consiglio di Stato ha dato ad un'interrogazione parlamentare dell'on. Erto Paglia⁸⁰, le aliquote attualmente applicate ai trasferimenti di immobili la cui durata di proprietà è più corta sono troppo penalizzanti e tali da influire – in modo frenante – sul mercato immobiliare e sulle iniziative dell'economia locale. Compatibilmente con l'articolo 12 capoverso 5 LAID⁸¹ proponiamo pertanto un adeguamento (verso il basso) delle aliquote d'imposta più elevate. La proposta prevede di ridurre al 30% l'attuale aliquota massima del 48% (per i trasferimenti fino ad un anno di durata di proprietà) e di gradualmente diminuire anche le altre aliquote nella fascia di durata di proprietà che interessa i primi otto anni dall'acquisizione di un bene immobile. Per le alienazioni a partire dall'ottavo anno di proprietà le aliquote del vigente articolo 139 (cpv. 1) sono invece mantenute invariate.

⁷⁹ Vedi Considerazioni generali, capitolo II, punto 6 (adeguamento delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari).

⁸⁰ Vedi risposta del Consiglio di Stato del 27 agosto 1997 (n° 4132) all'interrogazione del 14 maggio 1997 dell'on. Erto Paglia concernente il confronto del gettito della nuova imposta sugli utili immobiliari con l'eventuale gettito che sarebbe stato ottenuto con la LIMVI.

⁸¹ Secondo l'articolo 12 capoverso 5 LAID i cantoni devono provvedere "affinché gli utili realizzati a corto termine siano imposti più gravemente".

La modifica che prevediamo al capoverso 2 è invece duplice e comporta lo stralcio di questo intero capoverso. Per quanto riguarda la lettera a) – che prevede che, in caso di aggiudicazioni dalle quali non deriva alcuna eccedenza a favore del debitore (il proprietario del fondo messo ai pubblici incanti), l'imposta sugli utili immobiliari non è percepita – lo stralcio è dovuto a ragioni di compatibilità con la LAID (art. 12). Mantenendo questa disposizione – che, come abbiamo già detto, favorisce oltretutto in modo ingiustificato gli altri creditori (e non il debitore dell'imposta) – verrebbe infatti anche mantenuta una sorta di esenzione o di condono particolare che non trova riferimenti nel disciplinamento dell'armonizzazione. Rimandiamo, a questo riguardo (in particolare anche per le implicazioni pratiche che lo stralcio di questa disposizione comporta), alla documentata esposizione di Andrea Pedrolì pubblicata nella Rivista di diritto amministrativo e tributario⁸².

Lo stralcio della lettera b) riguardante la rinuncia all'esazione di imposte di modesta entità è invece motivata da ragioni di sistematica con riferimento al nuovo articolo 243a che prevede una base legale per tale rinuncia e stabilisce una delega a favore del Consiglio di Stato in virtù della quale gli importi minimi di imposte e di interessi (che non sono incassati) saranno stabiliti nell'ambito del Regolamento della LT.

Articolo 139 LT

Proponiamo, al capoverso 1, di ridurre le aliquote previste per i primi otto anni di durata di proprietà e lo stralcio del capoverso 2.

V. Imposizione delle successioni e donazioni

Le modifiche che interessano le imposte di successione e donazione sono di carattere prevalentemente formale. Esse sono dovute più che altro a necessità di applicazione della legge.

1. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue (articolo 145 LT)

La modifica del capoverso 2 è unicamente di carattere redazionale e linguistico. Essa è dovuta alla constatazione che l'attuale termine di "nudo proprietario" – mutuato dal precedente articolo 144 capoverso 3 (che si riferisce però al caso degli usufrutti) – è utilizzato impropriamente. Questo in considerazione del fatto che l'articolo 145 si riferisce a trasferimenti gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone (sotto forma di pensioni, rendite o altre prestazioni annue). La nuova dicitura di "debitore della prestazione" appare quindi più corretta e maggiormente attinente alla fattispecie disciplinata da questa norma di legge (art. 145).

Articolo 145 LT

Proponiamo di sostituire il termine del capoverso 2 "nudo proprietario" con quello del "debitore della prestazione".

⁸² Andrea Pedrolì "L'imposta sugli utili immobiliari in caso di aggiudicazione in una procedura esecutiva o fallimentare in RDAT I/1999, pag. 511-529.

2. Imposta sulle successioni (articolo 147 LT)

Abbiamo constatato che la vigente LT non contiene alcuna base legale per tassare le successioni o le donazioni che hanno per oggetto uno stabilimento di impresa situato nel Cantone. A livello internazionale questi trasferimenti (per successione o donazione) sono normalmente imponibili nel luogo dove è situato lo stabilimento di impresa, a condizione tuttavia che il rispettivo diritto interno preveda questa possibilità di imposizione.

Anche se queste casistiche non sono numerose riteniamo di completare la vigente LT con la base legale mancante.

Articolo 147 LT

Proponiamo di introdurre una nuova lettera d) che preveda l'assoggettamento delle successioni alle quali appartengono stabilimenti di impresa situati nel Cantone.

3. Imposta sulle donazioni (articolo 148 LT)

Le considerazioni espresse, commentando la proposta di modifica dell'articolo precedente (art. 147) per quanto riguarda le successioni che hanno per oggetto stabilimenti di impresa situati nel Cantone valgono anche per le donazioni di questi medesimi beni. Si giustifica pertanto anche l'adeguamento, nei medesimi termini, dell'articolo 148.

Articolo 148 LT

Proponiamo di introdurre una nuova lettera d) che preveda l'assoggettamento delle donazioni che hanno per oggetto beni appartenenti a stabilimenti di impresa situati nel Cantone.

4. Successioni aperte fuori Cantone (articolo 150 LT)

La completazione del capoverso 2 è una conseguenza della nuova lettera d) dell'art. 147, che riguarda l'assoggettamento degli stabilimenti di impresa che appartengono ad una successione.

Articolo 150 LT

Proponiamo di completare il capoverso 2 con l'indicazione dei beni di uno stabilimento d'impresa situato nel Cantone.

5. Aliquote delle imposte di successione e di donazione (articolo 164 LT)

Come è già stato il caso per l'articolo 139 capoverso 2 lettera b), in riferimento al nuovo articolo 243a, si rende necessario lo stralcio del capoverso 4.

Inoltre – con riferimento all'abolizione dell'imposta di successione e di donazione tra discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi (introdotta a seguito dell'abrogazione dell'art. 163 LT)⁸³ – si rende necessario precisare, per motivi di chiarezza, che il termine di "nipoti" (previsto dall'art. 164 cpv. 1 lett. b cifra 2) è riferito

⁸³ Vedi modifica della LT del 6 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (FU n° 10/2000 del 14 marzo 2000 pag. 75 e seg.).

unicamente ai figli di fratelli o sorelle (in quanto discendenti in linea collaterale) e non invece (anche) ai figli dei figli⁸⁴ poiché sono discendenti in linea diretta e rientrano quindi nei gradi di parentela in relazione ai quali l'imposta di successione e di donazione è stata abolita. La medesima precisazione si rende necessaria anche in riferimento al termine di "pronipoti" della cifra 3 del medesimo capoverso 1 lettera b dell'articolo 164 che è da intendere unicamente in riferimento ai figli dei figli di fratelli o sorelle.

Su questo aspetto la modifica legislativa è comunque solo formale poiché non cambia la prassi attuale. Gli abiatici (figli dei figli) e i pronipoti in linea diretta sono sempre stati tassati in applicazione dell'articolo 163 LT (ora abrogato), mentre i nipoti (figli di fratelli e sorelle) e i pronipoti in linea collaterale (figli dei figli di fratelli o sorelle) sono sempre stati tassati e lo saranno ancora in applicazione dell'articolo 164 LT.

Articolo 164 LT

Proponiamo di aggiungere al termine di nipoti, del capoverso 1 lettera b) cifra 2, la precisazione "(figli di fratelli o sorelle)" e al termine di pronipoti, del capoverso 1 lettera b) cifra 3, la precisazione "(figli dei figli di fratelli o sorelle)". Proponiamo inoltre di stralciare il capoverso 4.

VI. Procedura

Il capitolo delle norme procedurali è toccato da cambiamenti di natura più che altro formale.

1. Assistenza di altre autorità (articolo 185 LT)

La modifica del capoverso 3 riprende la medesima modifica dell'articolo 112 capoverso 3 LIFD e si rende necessaria a seguito delle nuove leggi federali sull'organizzazione delle poste e sull'azienda delle telecomunicazioni, ambedue in vigore dal 1° gennaio 1998.

Articolo 185 LT

Proponiamo di modificare il capoverso 3 riprendendo testualmente il corrispondente capoverso dell'articolo 112 LIFD.

2. Termini (articolo 192 LT)

Analogamente agli articoli 124 e 133 LIFD – e a seguito della nuova legge federale sul servizio civile sostitutivo del 6 ottobre 1995 (LSC) – proponiamo di completare anche il capoverso 5 dell'articolo 192 con un riferimento al servizio civile. Con questa aggiunta la restituzione dei termini sarà quindi data anche quando l'inosservanza dei medesimi è dovuta all'assenza per servizio civile.

Articolo 192 LT

Proponiamo di completare il capoverso 5 con l'aggiunta "o a servizio civile".

⁸⁴ Si tratta più correttamente degli abiatici che, nel linguaggio corrente, sono tuttavia anche chiamati nipoti. Anche per questa ragione è opportuno precisare i termini di nipote e di pronipote considerati dall'articolo 164 LT.

3. Notifica di tassazione (articolo 205 LT)

Quanto agli aspetti formali della notifica di tassazione la LAID prevede, tra l'altro, che *“le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al più tardi al momento della notificazione della decisione di tassazione”* (art. 46 cpv. 2). Nei medesimi termini si esprime anche l'articolo 131 capoverso 2 LIFD.

Il corrispondente articolo 205 capoverso 2 della vigente LT prevede invece che le modifiche rispetto alla dichiarazione d'imposta devono essere comunicate al contribuente interessato *“con breve motivazione”*. Questa particolarità della nostra LT costituisce un requisito formale supplementare rispetto sia alla LAID, sia alla LIFD. Requisito che è tuttavia a favore del contribuente e (indirettamente) anche del fisco poiché la motivazione, seppur breve, ha lo scopo di rendere maggiormente comprensibili le decisioni di tassazione e quindi di ridurre anche le procedure di contestazione e, in definitiva, di migliorare le relazioni tra fisco e contribuente.

Per questa ragione vorremmo rinunciare, su questo punto, ad adeguarci alla LAID, ma riteniamo di ugualmente proporre di adottare la soluzione dell'armonizzazione (e della LIFD) allo scopo di prevenire eventuali contrasti con la LT qualora i programmi informatici dei cantoni di San Gallo e Zurigo che – secondo le nostre attuali valutazioni – si intendono introdurre anche in Ticino non permettessero di completare le decisioni di tassazioni con le motivazioni relative ai cambiamenti rispetto alla dichiarazione fiscale.

Malgrado la modifica legislativa, che proponiamo di introdurre con il presente messaggio, l'autorità fiscale intende quindi ancora – nell'interesse del singolo contribuente interessato – continuare a brevemente motivare le sue decisioni di tassazione (quando si scostano dalla dichiarazione d'imposta) a condizione tuttavia che la nuova informatica del fisco consenta di procedere in questo senso.

Articolo 205 LT

Proponiamo di stralciare, dal capoverso 2, la precisazione “con breve motivazione”.

4. Reclamo (articolo 206 LT)

Il vigente diritto cantonale (art. 206 cpv. 2) – diversamente da quello dell'imposta federale diretta (art. 132 cpv. 1 LIFD) – prevede che il reclamo contro una tassazione “ordinaria” deve essere motivato e che, in assenza di motivazione, al contribuente è assegnato un termine per rimediarevi oppure per chiedere di essere sentito (pena l'irricevibilità del reclamo medesimo).

In pratica il contribuente deve oggi motivare il reclamo, ma gli è anche riconosciuta la possibilità di sostituire la motivazione scritta con un'audizione davanti all'autorità fiscale.

Questa nostra particolare regola – che, per quanto riguarda la possibilità di essere sentito, era intesa a soprattutto facilitare il contribuente – non è più compatibile con la LAID (art. 48 cpv. 1 e 2) che circoscrive il requisito della motivazione ai soli reclami contro le tassazioni d'ufficio (in riferimento alle quali il reclamo deve anche dimostrare che siano *“manifestamente inesatte”*).

La motivazione (o la richiesta di essere sentito) non può quindi più essere un requisito di ricevibilità (formale) del reclamo, si rende pertanto necessario l'adeguamento dell'articolo 206 che proponiamo di interamente riformulare per adattarne i termini al corrispondente articolo 132 LIFD. Si tratta di una modifica che stabilisce anche una congruenza materiale

con le disposizioni in materia di imposta federale diretta per quanto riguarda il reclamo sia contro le tassazioni "ordinarie", sia contro quelle d'ufficio (per queste ultime era tuttavia già così secondo il vigente art. 206 cpv. 1 LT).

Anche se l'assenza di motivazione non facilita certamente la comprensione del reclamo da parte dell'autorità fiscale, il contribuente ne risulta avvantaggiato poiché il reclamo contro una tassazione "ordinaria" (anche se non motivato) sarà sempre formalmente ricevibile. Il fisco sarà, di conseguenza, sempre tenuto a decidere nel merito e la decisione sul reclamo potrà essere ulteriormente contestata (anche nel merito) davanti alla Camera di diritto tributario.

Articolo 206 LT

Proponiamo di riformulare l'intero articolo riprendendo testualmente – al capoverso 1 – il corrispondente capoverso dell'articolo 132 LIFD e – al capoverso 3 – il corrispondente capoverso del medesimo articolo della LIFD. L'attuale capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 2.

5. Presupposti della procedura di ricorso (articolo 227 LT)

A seguito della completa riformulazione dell'articolo 206 occorre anche adeguare il riferimento al capoverso 3 (anziché 2) di questa medesima norma contenuto nel capoverso 1 del vigente articolo 227 LT. Si tratta di un cambiamento che ha comunque carattere solo formale.

Articolo 227 LT

Proponiamo di sostituire il riferimento, del capoverso 1, all'articolo 206 capoverso 3 con quello al capoverso 2 del medesimo articolo 206.

6. Ricorso (articolo 228 LT)

Analogamente ad altre legislazioni si prevede di riconoscere al ricorrente la facoltà di ritirare (in corso di causa) il proprio ricorso. Si tratta così di rispondere anche ad un'esigenza di chiarimento della procedura attuale.

Articolo 228 LT

Proponiamo di completare il capoverso 3 con la facoltà, per il ricorrente, di ritirare il ricorso in ogni momento.

7. Revisione (motivi) (articolo 232 LT)

Al riguardo della possibilità, stabilita dall'articolo 232 della vigente LT, di modificare (a vantaggio del contribuente) una decisione cresciuta in giudicato riteniamo opportuno proporre di estendere i motivi di revisione (del cpv. 1 dell'art. 232) anche ai casi in cui si verificano conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale e internazionale, in particolare quando l'autorità (dell'altro Cantone o estera) che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il nostro Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

Attualmente – difettando la LT di questo motivo di revisione – il contribuente domiciliato in un altro Cantone (e, da noi, solo limitatamente imponibile), che non contesta la notifica di tassazione ticinese quando gli viene intimata, ma soltanto dopo aver ricevuto la notifica di tassazione (e il relativo riparto) del suo Cantone di domicilio (che fanno stato per l'esistenza di un caso di doppia imposizione) deve – per ottenere ragione – forzatamente attendere la decisione del Tribunale federale. Il reclamo contro la decisione di tassazione ticinese è infatti normalmente fuori termine per cui l'Ufficio di tassazione non può far altro che dichiararlo irricevibile (poiché tardivo). A sua volta la Camera di diritto tributario non può che confermare la decisione su reclamo, ma il ricorso – se tempestivo⁸⁵ – deve essere trasmesso al Tribunale federale perché lo esamini, quale autorità competente, come ricorso di diritto pubblico per violazione del disposto costituzionale che fa divieto alla doppia imposizione intercantionale⁸⁶.

Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (in cui viene fatta valere la violazione del divieto di doppia imposizione intercantionale) – per essere ricevibile – è tuttavia subordinato a requisiti formali minimi tra i quali quello di una sufficiente motivazione. Di regola è sufficiente un'esposizione dei fatti essenziali; non è tuttavia possibile entrare nel merito di censure vaghe la cui portata può essere determinata soltanto facendo riferimento agli atti cantonali. Non è pertanto raro il caso di contribuenti (poco cognitivi in materia di procedura) che si vedono respingere un proprio ricorso solo perché non sono stati ossequiati i requisiti (formali) di ricevibilità dello stesso.

Con la proposta di estendere i motivi di revisione ai casi in cui l'autorità dell'altro Cantone accerta situazioni di doppia imposizione intendiamo quindi porre rimedio e semplificare una procedura poco soddisfacente e consentire agli Uffici di tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo semplice e razionale, a tutto vantaggio anche del singolo contribuente interessato.

Aggiungiamo che il diritto dell'armonizzazione non preclude ai cantoni di prevedere altre casistiche di revisione oltre a quelle (obbligatoriamente) stabilite dall'articolo 51 LAID. In questo senso si esprimono diversi autori⁸⁷ e d'altra parte anche la nuova legge tributaria (armonizzata) del Canton San Gallo⁸⁸ conosce il motivo di revisione oggetto della nostra proposta di modifica della vigente LT.

Articolo 232 LT

Proponiamo di completare il capoverso 1 con una nuova lettera d) che estende i motivi di revisione anche ai casi in cui si verificano conflitti in materia di doppia imposizione intercantionale e internazionale.

8. Revisione (termine) (articolo 233 LT)

Con riferimento alla modifica dell'articolo 232 LT (che estende i motivi di revisione ai casi in cui si verificano conflitti di doppia imposizione intercantionale e internazionale) si rende necessario precisare che – per questo solo caso (nuova lettera d dell'art. 232 cpv. 1) – la domanda di revisione deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, cioè dalla decisione (dell'altro Cantone) che crea una situazione di doppia imposizione. Questo in relazione al termine di trenta giorni per presentare ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

⁸⁵ Se presentato nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale.

⁸⁶ Vedi sentenza CDT n° 80.96.00235 del 5 marzo 1997 in re K.M..

⁸⁷ Klaus A. Vallender in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basilea 1997, ad Art. 51 StHG n° 8 e 23; Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung, Der Rechtsschutz nach StHG und DBG. Berna 1995, pag. 221.

⁸⁸ Steuergesetz del Canton San Gallo del 18 febbraio 1998, art. 197 cpv. 1 lett. d).

Articolo 233 LT

Proponiamo di precisare che, nel caso di conflitti di doppia imposizione intercantonale e internazionale (nuova lettera d dell'art. 232 cpv. 1), la domanda di revisione deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla scoperta di questo motivo di revisione.

9. Importi minimi, rinuncia alla riscossione (nuovo articolo 243a LT)

È opportuno, per ragioni di economicità e razionalità amministrativa, stabilire una base legale che permetta – al Consiglio di Stato in via di Regolamento – di stabilire gli importi minimi al disotto dei quali le imposte non sono riscalate e i relativi interessi (di ritardo e remunerativi) non calcolati.

Rileviamo che, già attualmente, interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.- franchi non sono conteggiati⁸⁹. D'altra parte l'articolo 139 capoverso 2 lettera b) già prevede questa delega al Consiglio di Stato, tuttavia limitatamente alla sola imposta sugli utili immobiliari⁹⁰. Inoltre il vigente articolo 164 capoverso 4 prevede un'imposta minima (inferiore a 30.- franchi) alla cui esazione si rinuncia.

Articolo 243a (nuovo)

Proponiamo di prevedere la base legale per rinunciare alla riscossione di importi (di poca entità) di imposte e interessi (rimunerativi e di ritardo) con una delega a favore del Consiglio di Stato per quanto riguarda la definizione dei minimi di riscossione.

VII. Disposizioni finali

Il titolo delle disposizioni transitorie della vigente LT è completato con un nuovo articolo 314a che si inserisce nel capitolo riservato all'imposizione delle persone giuridiche. Si tratta di una disposizione che ha una portata limitata nel tempo.

1. Partecipazioni esistenti al 31.12.1996 (nuovo articolo 314a LT)

La disposizione è da mettere in relazione al nuovo disciplinamento della riduzione per partecipazioni (modifica dell'art. 77 LT) e regola il trattamento fiscale delle partecipazioni esistenti al 31 dicembre 1996. Essa riprende il corrispondente articolo 207a LIFD introdotto dalla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese. I cambiamenti rispetto alla LIFD sono unicamente redazionali e hanno lo scopo di migliorare la comprensione dell'articolo.

Lo scopo di questa norma – che ha carattere transitorio (dal 01.01.1997 al 31.12.2006) – è quello di regolamentare le conseguenze fiscali della vendita o del trasferimento delle cosiddette “vecchie” partecipazioni, cioè di quelle partecipazioni che una società incorporava nel proprio bilancio al 31 dicembre 1996.

⁸⁹ Vedi, ad esempio, il Decreto esecutivo del 9 dicembre 1998 concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 1999, articolo 12.

⁹⁰ Attualmente, secondo l'articolo 8 del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994, si rinuncia alla riscossione delle imposte (sugli utili immobiliari) inferiori a 30.- franchi.

Il capoverso 1 stabilisce che, durante il termine di attesa fino al 31 dicembre 2006, eventuali utili in capitale realizzati con le "vecchie" partecipazioni saranno imposti ordinariamente e non potranno quindi beneficiare della riduzione per partecipazioni prevista dal nuovo articolo 77.

Il capoverso 2 si rende necessario per definire il valore di investimento di queste "vecchie" partecipazioni. Questo valore – sommato ad eventuali investimenti successivi – servirà, in caso di vendita delle partecipazioni dopo il 31 dicembre 2006, per la determinazione dell'utile in capitale da considerare nel calcolo della riduzione per partecipazioni.

Il capoverso 3 regola invece il trasferimento all'estero di una "vecchia" partecipazione nell'ambito di una riorganizzazione di un gruppo. Questo trasferimento – che è, di regola, colpito da imposta – può avvenire in sospensione di imposta (differimento) e, dopo il 31 dicembre 2006, è esente da imposta.

Il capoverso 4 prevede, per le società il cui esercizio commerciale si chiude nel corso dell'anno (e non a fine anno), l'applicabilità delle nuove disposizioni (più favorevoli al contribuente) "retroattivamente" anche ai mesi di esercizio commerciale precedenti la formale entrata in vigore della nuova LT (2001).

Articolo 314a LT

Proponiamo di introdurre una disposizione transitoria che riprende – con modifiche di carattere redazionale e con i riferimenti alla LT – il corrispondente articolo 207a LIFD.

VIII. Norma transitoria

A seguito della votazione popolare del 6 febbraio 2000, che ha introdotto – a partire dal 2001 – anche una riduzione lineare del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rende necessario l'adeguamento (formale) della norma transitoria adottata il 7 ottobre 1998 in accoglimento dell'iniziativa parlamentare elaborata del 18 dicembre 1997 dell'on. Carlo Donadini.

La norma transitoria aveva lo scopo di posticipare al 2003 l'effetto sui comuni dello sgravio (cantonale) a favore del ceto medio⁹¹ e ha pertanto introdotto – limitatamente ai periodi fiscali dal 1997 al 2002 – due diverse scale delle aliquote per l'imposta sul reddito: una scala "cantonale" basata sulle aliquote dell'articolo 35 e una scala "comunale" riferita al medesimo articolo 35, ma alle aliquote valide per il periodo fiscale 1995/96 indicizzate⁹². A rigore queste ultime aliquote dovrebbero quindi applicarsi comunemente anche al periodo fiscale 2001/02.

Tuttavia, la riduzione lineare del 5% (votata il 6 febbraio 2000) si applica ad entrambe le scale delle aliquote, essendo chiara la volontà sia dei promotori dell'iniziativa, sia di chi in votazione si è espresso per la riduzione del 5%⁹³ ed essendo la norma relativa alla riduzione lineare introdotta con decisione popolare posteriore alla norma transitoria. Pertanto nel biennio fiscale 2001/02 si applicheranno la scala "cantonale" delle aliquote,

⁹¹ Si tratta della modifica delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 35 LT) adottata il 13 novembre 1996 a seguito del messaggio governativo n° 4503 del 20 marzo 1996 (1° pacchetto fiscale).

⁹² La norma transitoria, introdotta nella LT il 7 ottobre 1998, prevede che "in deroga all'articolo 276 capoverso 2 l'imposta comunale base degli anni 1999/2000 e 2001/2002 è calcolata secondo le aliquote dell'articolo 35 valide per il periodo fiscale 1995/1996 e indicizzate conformemente all'articolo 39 della legge tributaria".

⁹³ Di questa volontà fanno stato sia gli intendimenti dell'iniziativa popolare elaborata del 11 maggio 1998 "per una politica fiscale più vicina al popolo", sia le discussioni parlamentari al riguardo di questa medesima iniziativa (cfr. relativi Rapporti di maggioranza e di minoranza del 17 novembre 1999 della Commissione speciale tributaria). Vedi anche Opuscolo informativo sulla votazione cantonale del 6 febbraio 2000.

ridotta linearmente del 5%, per il prelievo dell'imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche e la scala "comunale" delle aliquote, cioè quella del 1995/96 indicizzata, pure ridotta linearmente del 5%, per il prelievo dell'imposta comunale sul reddito. Sarà così assicurata l'applicazione sia della decisione popolare del 6 febbraio, sia della decisione parlamentare relativa all'iniziativa Donadini, continuando a sussistere due diverse scale delle aliquote. Dal 1° gennaio 2003, terminata la fase transitoria stabilita con l'iniziativa Donadini, la seconda scala decadrà e si applicherà, per il Cantone e per i comuni, un'unica scala delle aliquote.

Dal profilo formale occorre tuttavia precisare la norma transitoria nel senso che, limitatamente agli anni 2001 e 2002, le aliquote del periodo fiscale 1995/96 indicizzate sono diminuite linearmente del 5%.

Norma transitoria

Proponiamo di introdurre una norma transitoria che precisi che – in deroga all'articolo 276 capoverso 2 LT, ai fini dell'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche e per il periodo fiscale 2001/02 – sono applicabili le aliquote del periodo fiscale 1995/96 indicizzate e linearmente ridotte del 5%.

IX. Entrata in vigore

Con riferimento all'articolo 72 capoverso 1 LAID (che impone ai cantoni di adeguare, entro il 31 dicembre 2000, il proprio ordinamento tributario al diritto federale dell'armonizzazione) prevediamo che le modifiche legislative oggetto del presente messaggio entrino in vigore il 1° gennaio 2001.

Nella norma che disciplina l'entrata in vigore abbiamo inoltre stabilito che queste modifiche – ad eccezione di quelle che riguardano la procedura⁹⁴ – si applicano, la prima volta, all'imposta dovuta per l'anno della loro entrata in vigore, come pure ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, nonché alle successioni apertesì e alle liberalità eseguite a partire dall'entrata in vigore delle modifiche stesse (cioè il 01.01.2001).

Ne consegue che le modifiche della LT saranno applicate:

- per quanto riguarda le imposte ordinarie, a contare dal periodo fiscale 2001/02 per le persone fisiche e dall'esercizio 2001 per quelle giuridiche;
- per le imposte sugli utili immobiliari, ai trasferimenti iscritti a registro fondiario e ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2001;
- per le imposte di successione e di donazione, ai trasferimenti riferiti a successioni apertesì, rispettivamente a donazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2001.

Prevediamo invece che – conformemente alla regola generale valida in diritto amministrativo – le modifiche concernenti le disposizioni procedurali⁹⁵ siano immediatamente applicabili, a partire quindi dall'entrata in vigore della modifica legislativa stessa (dal 01.01.2001). Pertanto a prescindere dal periodo di tassazione o dalla data del trasferimento assoggettato all'imposta sugli utili immobiliari oppure, ancora,

⁹⁴ Si tratta, più particolarmente, degli articoli 192 capoverso 5, 205 capoverso 2, 206, 227 capoverso 1, 228 capoverso 3, 232 capoverso 1 lettera d), 233 e 243a della proposta di modifica legislativa.

⁹⁵ Vedi precedente nota n° 94.

indipendentemente dal momento dell'apertura della successione, rispettivamente dell'esecuzione della liberalità.

Così, ad esempio, un reclamo presentato – nel 2001 – contro una decisione di tassazione del periodo 1999/2000 non dovrà più essere motivato poiché allo stesso sarà applicabile il nuovo articolo 206 capoverso 1 LT. La medesima regola vale anche per eventuali domande di revisione che dovessero invocare il nuovo motivo (di revisione) introdotto dalla lettera d) dell'articolo 232 capoverso 1 della modifica legislativa.

C. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le proposte di revisione legislativa sono congruenti con gli obiettivi programmatici che il Consiglio di Stato ha stabilito nel Rapporto dell'ottobre 1999 al Gran Consiglio sulle linee direttive e il piano finanziario 2000-2003. Essi prevedono infatti la presentazione, nel 2000, della *"revisione della LT per eliminare le discrepanze esistenti rispetto alla LAID e per inserire nuove misure finalizzate a rendere il Cantone fiscalmente più competitivo"*. In particolare gli aumenti che riguardano le deduzioni per figli e oneri assicurativi sono già considerati nel piano finanziario nella misura di 15.3 milioni di franchi all'anno. La differenza rispetto al Piano finanziario, dovuta all'aumento di queste due deduzioni e alle altre misure del messaggio, va a carico dei nuovi compiti per 17.65 milioni di franchi all'anno, cioè 52.95 milioni di franchi nel quadriennio. Ricordiamo che l'importo per nuovi compiti indicato a piano finanziario è di 200 milioni di franchi per il quadriennio.

Le proposte oggetto del presente messaggio costituiscono anche l'attuazione delle misure considerate nel Documento del Dipartimento delle finanze e dell'economia (del marzo 1999) *"Strategia e misure puntuali di sostegno al rilancio economico in Ticino"* (101 misure). Risultano in particolare realizzate le misure 35, 77 (ex 84), 80 (ex 87), 83, 87 e 88 (ex 89).

D. CONCLUSIONE

Prima di concludere riteniamo ancora necessario spendere qualche breve considerazione al riguardo del cambiamento delle basi temporali per quanto concerne la tassazione delle persone fisiche (il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando).

Dal profilo dei termini – benché la maggior parte dei cantoni abbia ormai predisposto, per il 1999 o per il 2001, il cambiamento di sistema⁹⁶ – l'ultima scadenza utile ai fini dell'armonizzazione non è ancora stata stabilita né sono giunte indicazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'articolo 70 LAID prevede infatti che *"scaduto il termine di cui all'articolo 72 capoverso 1 (quello generale del 2001), il Consiglio federale presenta un rapporto e una proposta all'Assemblea federale in vista dell'unificazione delle basi temporali"*. Vi è pertanto da attendersi che la decisione al riguardo dell'armonizzazione delle basi temporali per la tassazione delle persone fisiche – che, considerati i cambiamenti nel frattempo intervenuti da parte della maggior parte dei cantoni, non potrà che essere quella della tassazione annuale postnumerando – potrebbe essere, con ogni verosimiglianza, adottata dall'Assemblea federale nel corso dell'anno

⁹⁶ Secondo le più recenti informazioni di cui disponiamo la situazione è la seguente: la tassazione annuale è in vigore (oltre, già da tempo, nel Cantone di Basilea-Città) nei cantoni di Zurigo e Turgovia dal 1° gennaio 1999 e entrerà in vigore, in tutti gli altri cantoni, nel 2001, ad eccezione di Ticino, Vallese e Vaud che prevedono il cambiamento soltanto a partire dal 2003.

prossimo o di quello successivo. In quest'ambito dovrà anche essere definito il termine entro il quale tutti i cantoni dovranno armonizzare il proprio ordinamento fiscale, passando appunto alla tassazione annua postnumerando.

In considerazione di questa circostanza la competente Divisione delle contribuzioni ha affidato ad un proprio gruppo di lavoro interno il compito di predisporre tutte le necessarie verifiche⁹⁷ affinché il nuovo sistema di tassazione (annua) delle persone fisiche possa essere messo in atto al più presto a partire dal 2003 ritenuto che – entro questo medesimo termine – si possa tuttavia anche disporre di nuove applicazioni informatiche. Gli attuali programmi informatici del fisco – che si basano ancora su applicazioni concepite agli inizi degli anni settanta – non permettono infatti di operare questo cambiamento di sistema. Per questa ragione (contemporaneamente agli approfondimenti di cui abbiamo appena detto al riguardo della tassazione annua) sono, attualmente in corso verifiche sulla fattibilità di una soluzione tecnica che prevede di adottare i programmi informatici dei cantoni di San Gallo e Zurigo, già predisposti per la tassazione annua postnumerando.

Qualora queste verifiche dovessero concludersi positivamente, anche dal profilo del termine da noi prospettato per il cambiamento di sistema (2003), sottoporremo – in termine utile – al Gran Consiglio anche il messaggio con la modifica legislativa necessaria ai fini dell'introduzione nella LT delle disposizioni concernenti la tassazione annua postnumerando. Modifica legislativa che, nell'anno di passaggio da un sistema all'altro di tassazione, dovrà anche assicurare la necessaria neutralità fiscale (attraverso adeguati interventi sulla scala delle aliquote). Tutti questi aspetti – compreso quello concernente le eventuali unità di personale supplementare di cui il fisco dovrà dotarsi – sono oggetto di un rapporto particolare che la Divisione delle contribuzioni sta allestendo all'attenzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Tornando all'oggetto del presente messaggio, riteniamo che i disegni di legge proposti rispondano in modo adeguato alle esigenze poste dalla completazione del processo di adattamento della nostra vigente LT alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni e di aver, in questo senso, realizzato il relativo obiettivo contenuto nelle Linee direttive del quadriennio. Il messaggio – nella misura in cui ripropone gli sgravi fiscali a favore delle famiglie e dei redditi bassi del II° pacchetto fiscale (non entrati in vigore a seguito della votazione popolare del 6 febbraio 2000) e aumenta le deduzioni sociali relative all'imposta sulla sostanza – contribuisce anche a salvaguardare il reddito disponibile delle famiglie e ad attenuare gli effetti negativi degli aumenti dei premi delle casse malati, anche questi obiettivi di legislatura indicati nelle linee direttive.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

Il Cancelliere, G. Gianella

⁹⁷ Per le problematiche legate al nuovo sistema di tassazione annua (comprese le implicazioni della fase di passaggio dall'attuale sistema praenumerando biennale) rimandiamo al Rapporto 20 novembre 1998 della Commissione speciale in materia tributaria sull'iniziativa parlamentare del 16 aprile 1997 presentata, nella forma generica, dall'on. Carlo Verda a nome del Gruppo PS per l'introduzione del sistema di tassazione annua postnumerando e al relativo rapporto della Divisione delle contribuzioni.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 giugno 2000 no. 5016 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 3 cpv. 1 lett. d)

Appartenenza
economica.
1. Imprese,
stabilimenti d'impresa
e fondi.

d) abrogata.

Art. 4 cpv. 1 lett. g) (nuova)

2. Altri elementi
imponibili.

g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.

Art. 5 cpv. 3

Estensione
dell'assoggettamento.

³ Nelle relazioni intercantionali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

Art. 9 cpv. 2

Comunioni ereditarie e società di persone.

² Le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote non superano 2'000.- franchi di reddito annuo netto e 50'000.- franchi di sostanza netta sono tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono applicabili le aliquote degli articoli 35 capoverso 1 e 49.

Art. 12 cpv. 3 lett. c)

Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale.

c) i compratori o i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. g) per l'attività mediatrice prestata al compratore o venditore;

Art. 17 cpv. 2

**Reddito da attività indipendente.
1. Principio.**

² Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

Art. 18 cpv. 1, prima frase

2. Trasformazioni, concentrazioni, scissioni.

¹ Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili, a condizione che l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e che i valori fino allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi, nel caso di:

Art. 19 cpv. 1 lett. a), c)

**Reddito da sostanza
mobiliare.**

- a) gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;
- c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva, l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva);

Art. 20 cpv. 2

**Reddito da sostanza
immobiliare.**

- ² Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 – 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

Art. 21 cpv. 3

**Redditi da fonti
previdenziali.**

- ³ Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

Art. 23 lett. c), f), i) (nuova)

Redditi esenti.

- c) i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale;
- f) il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;
- i) i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco.

Art. 26 cpv. 2 lett. d) (nuova), cpv. 3 (nuovo)

Attività lucrativa
indipendente.
1. In generale.

d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2.

³Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 29 cpv. 1

4. Reinvestimenti.

¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con uguale funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori dalla Svizzera.

Art. 32 cpv. 1 lett. a), b), g), h)

Deduzioni generali.

- a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19 e 20 e di ulteriori 50'000.- franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede ad una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
- b) il 40 per cento delle rendite vitalizie e dei vitalizi versati, nonché gli oneri permanenti;
- g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 9'000.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 4'500.- franchi per gli altri contribuenti;
- h) le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.- franchi e non superino complessivamente il 10 per cento del reddito imponibile;

Art. 34 cpv. 1 lett. a), b)

Deduzioni sociali.

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 8'000.- franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguali almeno l'importo della deduzione, 8'000.- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

Art. 35 cpv. 1 e 2

Aliquote.

¹ L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
	fr.			%		%
fino a			10'100.-	0.188	19.00	0.188
da fr.	10'200.-	a fr.	14'000.-	5.700	241.30	1.723
da fr.	14'100.-	a fr.	16'800.-	7.600	454.10	2.702
da fr.	16'900.-	a fr.	20'800.-	4.275	625.10	3.005
da fr.	20'900.-	a fr.	24'100.-	8.170	894.70	3.712
da fr.	24'200.-	a fr.	31'900.-	10.307	1'698.65	5.324
da fr.	32'000.-	a fr.	42'000.-	11.305	2'840.45	6.762
da fr.	42'100.-	a fr.	46'400.-	11.970	3'367.15	7.256
da fr.	46'500.-	a fr.	58'400.-	13.300	4'963.15	8.498
da fr.	58'500.-	a fr.	73'100.-	12.635	6'820.50	9.330
da fr.	73'200.-	a fr.	91'100.-	13.585	9'265.80	10.171
da fr.	91'200.-	a fr.	121'400.-	14.250	13'583.55	11.189
da fr.	121'500.-	a fr.	182'100.-	14.820	22'579.30	12.399
da fr.	182'200.-	a fr.	304'400.-	15.295	41'285.10	13.562
da fr.	304'500.-	in avanti		16.150		

² Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
	fr.			%		%
fino a			16'400.-	0.172	28.20	0.172
da fr.	16'500.-	a fr.	19'700.-	4.275	169.30	0.859
da fr.	19'800.-	a fr.	22'600.-	4.750	307.05	1.358
da fr.	22'700.-	a fr.	26'600.-	2.850	421.05	1.582
da fr.	26'700.-	a fr.	33'800.-	4.275	728.85	2.156
da fr.	33'900.-	a fr.	38'300.-	7.125	1'049.50	2.740
da fr.	38'400.-	a fr.	48'500.-	8.550	1'921.60	3.962
da fr.	48'600.-	a fr.	63'800.-	11.020	3'607.65	5.654
da fr.	63'900.-	a fr.	72'300.-	12.065	4'633.20	6.408
da fr.	72'400.-	a fr.	98'000.-	13.775	8'173.40	8.340
da fr.	98'100.-	a fr.	112'700.-	13.110	10'100.55	8.962
da fr.	112'800.-	a fr.	146'400.-	14.060	14'838.75	10.135
da fr.	146'500.-	a fr.	182'100.-	15.010	20'197.30	11.091
da fr.	182'200.-	a fr.	242'900.-	15.580	29'669.95	12.214
da fr.	243'000.-	a fr.	608'800.-	15.960	88'067.60	14.465
da fr.	608'900.-	in avanti		16.150		

Art. 35a

Abrogato.

Art. 38 cpv. 2

3. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

²L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota minima è del 2 per cento.

Art. 48 lett. a), b)

Deduzioni sociali

- a) per i coniugi viventi in comunione domestica 60'000.- franchi;
- b) per ogni figlio minorenni al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000.- franchi.

Art. 59 cpv. 2

Definizione di persona giuridica.

²I fondi di investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

Art. 62 cpv. 3 e 4

Estensione dell'assoggettamento.

³Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato esiste uno stabilimento d'impresa. Sono riservate le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.

⁴I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare l'imposta almeno sull'utile realizzato nel Cantone e sul capitale ivi collocato.

Art. 63a (nuovo)

Inizio, fine e modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantonali.

Nelle relazioni intercantonali gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale o economica sono disciplinati dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e dai principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Art. 65a (nuovo)

Agevolazioni fiscali.

Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull'innovazione economica e dal relativo Regolamento di applicazione.

Art. 67 marginale, cpv. 1 lett. c), d)

Determinazione dell'utile netto imponibile.

1. In generale.

- c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l'articolo 73. Il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa all'estero, come pure il passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale, sono parificati alla liquidazione;
- d) gli interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati.

Art. 68 lett. c) e cpv. 2 (nuovo)

2. Oneri giustificati dall'uso commerciale.

- c) le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 65 lett. f) fino a concorrenza del 10 per cento dell'utile netto.

² Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 69 lett. b) (nuova), c)

3. Operazioni senza influenza sul risultato.

- b) il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;

la lettera b) diventa c)

Art. 70 cpv. 1, prima frase

4. Trasformazioni, concentrazioni, scissioni.

¹ Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa non sono imponibili se la società rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e i valori fino allora determinanti per l'imposta sull'utile sono ripresi nel caso di:

Art. 71 cpv. 4 (nuovo)

5. Ammortamenti.

⁴ Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti agli utili imponibili nella misura in cui non sono più giustificati.

Art. 73 cpv. 1

7. Reinvestimenti.

¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con uguale funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori dalla Svizzera.

Art. 77 cpv. 1, 2 e 3; 4, 5 e 6 (nuovi)

2. Riduzione per partecipazioni.

¹Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.

²Il ricavo netto da partecipazioni secondo il capoverso 1 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è riservata la prova delle spese amministrative effettive. Sono considerati costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È riservato l'articolo 314a.

³Non sono ricavo da partecipazioni:

- a) i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
- b) gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

⁴Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 66 e segg.).

⁵Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

- a) nella misura in cui il provento dell'alienazione è superiore al costo d'investimento;
- b) se la partecipazione alienata era pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e se la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta per almeno un anno.

⁶Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi dell'articolo 71 e dei capoversi 1 e 4 del presente articolo.

	Art. 79	
Fondi d'investi- mento.	L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 9 per cento dell'utile netto.	
	Art. 80	
Principio.	L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.	
	Art. 81 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)	
Società di capitali e società cooperative. 1. In generale.	¹ Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, quello di partecipazione, le riserve palesi e le riserve occulte costituite mediante utili tassati. ² Il capitale proprio imponibile delle società holding (art. 91), di amministrazione (art. 92) e ausiliarie (art. 93) comprende il capitale azionario o sociale liberato, quello di partecipazione, le riserve palesi e la quota di riserve occulte tassate come utile. ³ È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione liberato.	
	Art. 82 cpv. 1 e 4	
2. Capitale proprio occulto.	¹ Il capitale proprio imponibile delle società di capitali è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio. ⁴ Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 non si applicano alle persone giuridiche considerate di pubblica utilità secondo la Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985.	
	Art. 83	
Debiti non riconosciuti.	Abrogato.	
	Art. 84	
Società di capitali e società cooperative in liquidazione.	Abrogato.	

Art. 91 cpv. 2 e 3 (abrogazione)

Società holding.

²Esse pagano un'imposta sul capitale pari allo 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2, ritenuto un minimo di 500.- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

³Abrogato.

Art. 92 marginale, cpv. 1, 2 e 3 (nuovi)

Società di amministrazione.

¹Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa nel Cantone, senza esercitare un'attività commerciale in Svizzera, pagano l'imposta sull'utile come segue:

- a) i ricavi da partecipazioni ai sensi dell'articolo 77, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta;
- b) gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76);
- c) gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76) in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata nel Cantone;
- d) gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a) possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

Art. 93 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

Società ausiliarie.

¹Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile secondo l'articolo 92. Gli altri proventi da fonti estere secondo l'articolo 92 capoverso 1 lettera c) sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

Art. 100 cpv. 3

Periodo fiscale.

³ Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento all'estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.

Art. 101 cpv. 2

Calcolo dell'utile netto.

² In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento all'estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

Art. 118 marginale e cpv. 1

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico.

¹ I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni.

Art. 125 lett. b), e) e g)

Differimento dell'imposizione.

- b) trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo richiedono;
- e) trasformazioni, concentrazioni o scissioni secondo gli articoli 18 e 70, nonché le trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone;
- g) alienazione di un'abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

Art. 139 cpv. 1 e 2

Aliquote.

¹ L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo

fino a	1 anno	al	30 per cento
da oltre	1 anno e fino a	2 anni al	29 per cento
da oltre	2 anni e fino a	3 anni al	28 per cento
da oltre	3 anni e fino a	4 anni al	27 per cento
da oltre	4 anni e fino a	5 anni al	26 per cento
da oltre	5 anni e fino a	6 anni al	25 per cento
da oltre	6 anni e fino a	7 anni al	22 per cento
da oltre	7 anni e fino a	8 anni al	19 per cento

da oltre	8 anni e fino a	9 anni al	16 per cento
da oltre	9 anni e fino a	10 anni al	13 per cento
da oltre	10 anni e fino a	11 anni al	10 per cento
da oltre	11 anni e fino a	12 anni al	9 per cento
da oltre	12 anni e fino a	13 anni al	8 per cento
da oltre	13 anni e fino a	14 anni al	7 per cento
da oltre	14 anni e fino a	15 anni al	6 per cento
da oltre	15 anni e fino a	20 anni al	5 per cento
da oltre	20 anni e fino a	30 anni al	4 per cento
da oltre	30 anni	al	3 per cento

²Abrogato.

Art. 145 cpv. 2

2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue.

²Il debitore della prestazione deve l'imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della prestazione.

Art. 147 lett. d) (nuova)

Imposta sulle successioni.

d) alla successione appartengono stabilimenti d'impresa nel Cantone.

Art. 148 lett. d) (nuova)

Imposta sulle donazioni.

d) vengono donati stabilimenti d'impresa nel Cantone.

Art. 150 cpv. 2

Successioni aperte fuori Cantone.

²Per le successioni aperte all'estero l'imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento d'impresa nel Cantone.

Art. 164 cpv. 1 lett. b) cifre 2 e 3, cpv. 4

Aliquote.

2. Nipoti (figli di fratelli o sorelle), figli di figliastri, zii, patrigno, matrigna
3. Pronipoti (figli dei figli di fratelli o sorelle) prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, frateLLastri

⁴Abrogato.

Art. 185 cpv. 3

Assistenza di altre autorità.

³Sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

Art. 192 cpv. 5

Termini.

⁵ La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Art. 205 cpv. 2

Notifica

² Le modifiche rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione.

Art. 206

Presupposti.

¹ Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

² Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaurientemente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.

³ Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Art. 227 cpv. 1

Presupposti

¹ Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l'articolo 206 capoverso 2.

Art. 228 cpv. 3

Procedura.

³ Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.

Art. 232 cpv. 1 lett. d) (nuova)

Motivi.

d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

Art. 233

Termine.

La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell'articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.

Art. 243a (nuovo)

**Importi minimi,
rinuncia alla
riscossione.**

Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi remunerativi e di ritardo di modesta entità non sono riscosse, rispettivamente conteggiati. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.

Art. 314a (nuovo)

**Partecipazioni
esistenti al
31.12.1996.**

¹ Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 77 capoverso 2 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già queste partecipazioni prima del 1. gennaio 1997 e gli utili vengono realizzati prima del 1. gennaio 2007.

² Per le partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1. gennaio 1997, valgono, quali costi di investimento (art. 71 cpv. 4 e 77 cpv. 5 lett. a), i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997.

³ Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1. gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1. gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta e soggetta a imposizione se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

⁴ Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

II. - Norma transitoria

¹In deroga all'articolo 276 capoverso 2 l'imposta cantonale base degli anni 2001/2002 è calcolata secondo le aliquote dell'articolo 35 valide per il periodo fiscale 1995/1996 diminuite linearmente del 5 per cento e indicizzate conformemente all'articolo 39 della legge tributaria.

²L'imposta cantonale base per comune degli anni 2001/2002 calcolata secondo il capoverso 1 si applica anche a tutte le altre disposizioni legali che vi fanno riferimento.

III. - Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio 2001.

²La presente modifica di legge si applica, la prima volta, all'imposta dovuta per l'anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertes e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore.

³Le modifiche degli articoli 192 (cpv. 5), 205 (cpv. 2), 206, 227 (cpv. 1), 228 (cpv. 3), 232 (cpv. 1 lett. d), 233 e 243a si applicano a partire dal 1 gennaio 2001.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13 novembre 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 giugno 2000 n. 5016 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

Il decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti è così modificato:

Art. 3 cpv. 1

¹L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2004.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio 2001.

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamato il messaggio governativo n° 5016 del 27 giugno 2000 relativo al progetto di modifica della legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti;

ricordato che – secondo gli articoli 236 e 262 capoversi 3 della vigente LT – gli eredi che, in sede di successione, presentano un inventario completo dei beni posseduti dal defunto godono dell'esenzione fiscale in sede cantonale e comunale e che pertanto eventuali beni, che non dovessero essere stati normalmente dichiarati dal defunto (in vita), non sono oggetto né di recupero di imposta, né di procedura per sottrazione fiscale;

considerato come tale disciplinamento cantonale è, a partire dal 01.01.2001, in contrasto con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID) e in particolare con l'articolo 53 capoverso 1 LAID che richiede, in ogni caso, il recupero d'imposta compreso quello dei relativi interessi di ritardo e con l'articolo 57 capoverso 3 LAID che richiama la responsabilità degli eredi per il pagamento delle multe dovute per sottrazioni di imposta commesse dal defunto (in vita) quando la relativa decisione di multa è già cresciuta in giudicato;

rilevato come l'applicazione di questa particolare amnistia a favore degli eredi ha permesso al Cantone di prelevare – nei casi previsti dall'articolo 164 LT – più elevate imposte di successione e di far venire alla luce, per le tassazioni future, patrimoni importanti; agli eredi di far cessare situazioni irregolari, da loro non volute; all'economia cantonale di recuperare capitali importanti, che possono venir reinvestiti in piena regola;

accertato in particolare che – negli anni 1993, 1994 e 1995 – 220 casi di denuncia spontanea hanno portato alla luce circa 120 milioni di franchi e che – nel 1996 – in 94 denunce spontanee è emersa sostanza per ben 108 milioni di franchi; nel 1997 i casi sono stati 80 per complessivi 67 milioni di franchi e nel 1998 98 denunce per complessivi 75 milioni di franchi;

aggiunto che il successo di questa particolare forma di amnistia sta nei pregi della soluzione, semplice e chiara, che favorisce le finanze pubbliche coll'accresciuto gettito fiscale immediato (imposta di successione) e futuro (imposte ordinarie), rimette in circolazione capitali importanti ed appare eticamente sostenibile poiché premia il comportamento dell'erede corretto e depenalizza quello del defunto, in analogia con il principio fondamentale del diritto penale dell'estinzione dell'azione con la morte dell'autore;

per tutte queste ragioni riteniamo che sia nell'interesse dei cantoni, ma anche dei contribuenti interessati (gli eredi) poter usufruire, anche dopo il 2001, della facoltà di prevedere una simile regolamentazione e che si giustifichi una modifica in questo senso delle disposizioni che disciplinano l'armonizzazione fiscale;

richiamati l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e l'articolo 59 capoverso 1 lettera r della Costituzione cantonale, nonché gli articoli 2 cifra 2, 55 e 56 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984,

risolve:

Avvalendosi del diritto di iniziativa previsto dall'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino chiede all'Assemblea federale di modificare la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), in modo da consentire ai Cantoni che lo auspicano di introdurre (o mantenere) il principio dell'amnistia fiscale – nel senso di una rinuncia al recupero di imposta e alla multa – a favore degli eredi quando essi presentano, in sede di successione, un inventario completo dei beni posseduti dal defunto.

Bellinzona,

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente:

Il Segretario:

Luigi Brenni

Rodolfo Schnyder